

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 23

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 giugno 2005

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. **214.** Sentenza 23 - 31 maggio 2005.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Regione Emilia-Romagna - Ambiente - Industria - Impiego di sostanze pericolose - Prevenzione degli incidenti rilevanti - Piani di emergenza esterni - Competenza demandata alle Province - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela dell'ambiente e dei rapporti internazionali, violazione dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato nella materia di competenza concorrente «sicurezza della popolazione», contrasto con i principi di sussidiarietà e adeguatezza - Non fondatezza della questione.
 - Legge Regione Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26, art. 10, comma 2.
 - Costituzione, artt.117, secondo e terzo comma, e 118 Pag. 9
- N. **215.** Ordinanza 23 - 31 maggio 2005.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Procedimento civile - Intervento del terzo in giudizio - Preclusione al compimento di atti non più consentiti alle parti - Denunciata irragionevolezza, lesione del diritto di difesa, violazione del principio della parità delle parti - Manifesta infondatezza della questione.
 - Cod. proc. civ., art. 268, secondo comma.
 - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
Procedimento civile - Intervento del terzo in giudizio - Preclusione in danno delle parti originarie del processo alla proposizione di nuove domande ed eccezioni e alla precisazione di eccezioni o conclusioni già spiegate - Denunciata irragionevolezza, lesione del diritto di difesa, violazione del principio della parità delle parti - Quesito che prospetta due soluzioni alternative - Manifesta inammissibilità della questione.
 - Cod. proc. civ., art. 268, secondo comma.
 - Costituzione, artt. 3, 24 e 111 » 14
- N. **216.** Ordinanza 23 - 31 maggio 2005.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Amministrazione finanziaria - Benefici giuridici ed economici già previsti per le ex carriere speciali - Estensione al personale di concetto delle soppresses carriere ordinarie - Mancata inclusione di una parte del personale in ragione della diversità della prova di accesso - Denunciata disparità di trattamento, irragionevolezza, lesione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.
 - D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 (convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17), art. 4, comma 14-*bis*.
 - Costituzione, artt. 3, 36, 51 e 97 » 18
- N. **217.** Ordinanza 23 - 31 maggio 2005.
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.
Regione Sardegna - Sanità veterinaria - Zona di protezione da peste suina africana - Divieto di uscita di suini dall'azienda in cui si trovano - Autorizzazione in deroga del Presidente della Giunta regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e degli obblighi discendenti dalla normativa comunitaria - Rinuncia al ricorso in assenza di costituzione della controparte - Estinzione del processo.
 - Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Sardegna dell'11 novembre 2004, n. 3.
 - Costituzione, artt. 117 e 118; statuto speciale della Regione Sardegna, artt. 4 e 6 » 22

N. 218. Ordinanza 23 - 31 maggio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Attraversamento di centro abitato - Obbligo del conducente di regolare adeguatamente la velocità - Accertamento dell'infrazione - Asserita mancanza di un parametro legale di riferimento per la configurabilità dell'infrazione - Denunciata discriminazione tra conducenti in relazione alla diversità di valutazioni soggettive del verbalizzante, lesione del principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, compressione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 141, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma

Pag. 24

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 57. Ricorso per questione di legittimità costituzionale, depositato in cancelleria il 17 maggio 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Straniero e apolide - Straniero - Regione Friuli-Venezia Giulia - Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati - Previsione di finanziamenti a Enti locali, enti pubblici nonché ad associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale, per interventi mirati di accoglienza e tutela a favore di minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio regionale - Ricorso dello Stato - Denunciata violazione della sfera di competenza statale in materia di permesso di soggiorno a cittadini extracomunitari.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 5, art. 16, comma 3.
- Costituzione, art. 117.

Straniero e apolide - Straniero - Regione Friuli-Venezia Giulia - Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati - Previsione dell'organizzazione da parte dei comuni e province direttamente o tramite le associazioni e gli enti iscritti all'Albo regionale, di servizi territoriali per provvedere agli adempimenti istruttori relativi alle istanze di richiesta e rinnovo del permesso di soggiorno e della carta di soggiorno e di richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, in accordo con le competenti strutture del Ministero dell'Interno - Ricorso dello Stato - Denunciata violazione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di permesso di soggiorno.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 5, art. 21, comma 1, lett. f).
- Costituzione, art. 117, comma secondo

» 27

N. 58. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 maggio 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Sicurezza pubblica - Gioco e scommesse - Norme della provincia di Trento in materia apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento o da gioco di abilità installabili negli esercizi pubblici - Definizione, con regolamento provinciale del numero massimo degli apparecchi in questione installabili in ambito provinciale, dei criteri direttivi da seguire per concedere l'autorizzazione e delle sanzioni amministrative applicabili in caso di inosservanza - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la normativa statale che regola compiutamente l'installazione dei predetti apparecchi al fine di garantire l'uniformità e omogeneità dei trattamenti e la tutela della sicurezza pubblica - Esorbitanza dalle competenze provinciali - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

- Legge della Provincia di Trento 11 marzo 2005, n. 3, art. 12.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. h); Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 11 e 12; Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, artt. 88 e 110; Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 22; decreto direttoriale 27 ottobre 2003.

Sicurezza pubblica - Gioco e scommesse - Norme della provincia di Trento in materia apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento o da gioco di abilità installabili nelle sale da gioco, nei circoli privati e nei punti di raccolta di altri giochi autorizzati - Definizione, con regolamento provinciale del numero massimo degli apparecchi in questione installabili in ambito provinciale, dei criteri direttivi da seguire per concedere l'autorizzazione e delle sanzioni amministrative applicabili - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la normativa statale che regola compiutamente l'installazione dei predetti apparecchi al fine di garantire l'uniformità e omogeneità dei trattamenti e la tutela della sicurezza pubblica - Esorbitanza dalle competenze provinciali - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

- Legge della Provincia di Trento 11 marzo 2005, n. 3, art. 13.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. h); Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 11 e 12; Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, artt. 88 e 110; Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 22; decreto direttoriale 27 ottobre 2003

Pag. 30

- n. 59. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 maggio 2005 (del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Bilancio e contabilità pubblica - Finanza pubblica allargata - Impiego pubblico - Norme della Regione siciliana - Disposizioni finanziarie e urgenti per la razionalizzazione dell'attività amministrativa - Provvidenze per il personale ex Italter e Sirap in servizio presso gli uffici regionali - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata previsione di nuovi e/o maggiori oneri per il bilancio regionale facendo riferimento a fondi statali «pressoché esauriti» - Violazione del principio di copertura finanziaria.

- Delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 maggio 2005 (disegno di legge n. 151), art. 7.
- Costituzione, art. 81, comma quarto.

Sanità pubblica - Norme della Regione siciliana - Requisiti per la nomina del Direttore sanitario AUSL - Previsione della possibilità di ottenere l'incarico con il possesso di un generico diploma di laurea oltre l'esperienza quinquennale - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato contrasto con la normativa statale che stabilisce per il conferimento dell'incarico di Direttore sanitario il possesso della laurea in medicina oltre l'esperienza quinquennale - Indebita estensione delle norme che riguardano, invece, gli aspiranti alla nomina a Direttore generale presso USL o aziende ospedaliere - Violazione del principio di eguaglianza e di tutela della salute - Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione

- Delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 maggio 2005 (disegno di legge n. 151), art. 11, comma primo.
- Costituzione, artt. 3, 32 e 97.

Sanità pubblica - Norme della Regione siciliana - Requisiti per la nomina del Direttore amministrativo AUSL - Previsione della possibilità di ottenere l'incarico anche per gli iscritti nell'elenco regionale, redatto ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 512/1994 - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato contrasto con la normativa statale che faceva riferimento, con una normativa di carattere eccezionale e transitoria, agli iscritti nell'elenco regionale per l'accesso alla carica di Direttore generale presso AUSL - Violazione del principio di eguaglianza - Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

- Delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 maggio 2005 (disegno di legge n. 151), art. 11, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3 e 97

» 33

- n. 60. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 maggio 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Statuto - Regione Umbria - Dichiarazione di illegittimità costituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 378/2004 dell'art. 66, commi 1 e 2, della delibera statutaria, nonché, in via consequenziale, del comma 3 dello stesso articolo - Approvazione e pubblicazione da parte del Consiglio regionale nello stesso testo impugnato dallo Stato, comprese le disposizioni sopra richiamate dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte, con una nota in calce alle stesse relativa alla predetta sentenza della Corte costituzionale - Ricorso dello Stato - Denunciata mancata approvazione del nuovo testo statutario risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale mediante due successive deliberazioni consiliari adottate ad intervallo non minore di due mesi, attesa la connessione e l'inscindibilità delle disposizioni statutarie - Conseguente necessità di nuovo decorso del termine di tre mesi dalla pubblicazione del testo esatto per la proposizione del prescritto referendum - Incidenza sui principi di libertà del voto e di sovranità popolare - Violazione dei canoni di coerenza e ragionevolezza - Elusione del giudicato della Corte costituzionale.

- Legge della Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21 «Nuovo statuto della Regione Umbria».
- Costituzione, artt. 1, 3, 48, 117, primo comma, 123, 127, 134 e 136

Pag. 35

- n. 290. Ordinanza del Giudice di pace di Lauria del 7 gennaio 2005.

Circolazione stradale - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Mancata previsione che il proprietario resti esente dalla decurtazione ove dimostri di non essere autore della violazione - Irragionevole disparità di trattamento (a seconda che il proprietario sia in grado o meno di indicare il trasgressore e sia titolare o meno di patente) - Paradossale possibilità che il proprietario subisca la decurtazione e non la sanzione pecuniaria principale - Lesione del diritto di difesa - Inesigibilità del comportamento richiesto al proprietario - Contrasto con il principio di inapplicabilità delle sanzioni personali a soggetti diversi dal trasgressore.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, nel testo introdotto dall'art. 1-*septies* [recte: introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7] del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25; codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 196

» 39

- n. 291. Ordinanza del Tribunale di Brindisi sez. distaccata di Mesagne del 10 febbraio 2005.

Agricoltura - Contributo una tantum alle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccità nell'annata 1989/1990, nella misura di due milioni di lire ad ettaro e fino a cinquanta milioni di lire ad azienda - Previsione con legge interpretativa che: 1) il contributo deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di cui all'art. 11 del D.L. n. 367/1990, convertito, con modificazioni, in legge n. 31/1991, nell'ambito della quota destinata a ciascun ente; 2) nell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 367/1990 le parole "di lire" sono sostituite dalle parole "fino a lire" - Violazione del principio di uguaglianza per la lesione dei principi della certezza del diritto e dell'affidamento - Incidenza sul diritto di difesa - Indebita interferenza sul potere giurisdizionale per l'incidenza sui giudizi in corso della normativa censurata.

- Legge 27 luglio 2004, n. 286, art. 8-*septies*.
- Costituzione, artt. 3, 24, 101, 102 e 104

» 41

- N. **292.** Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Genova del 21 gennaio 2005.
Imposte e tasse - Norme della Regione Liguria in materia di tassa automobilistica regionale - Rinvio al 31 dicembre 2003 del termine previsto per il recupero delle tasse dovute per l'anno 1999 - Indebita interferenza con i termini prescrizionali previsti dalla legislazione statale - Denunciata esorbitanza dai limiti della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tributi erariali.
- Legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20, art. 10.
 - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); Decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 51, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 Pag. 50
- N. **293.** Ordinanza del T.a.r. per l'Emilia-Romagna del 4 gennaio 2005.
Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione all'esercizio della professione - Giudizio espresso esclusivamente mediante punteggio numerico - Obbligo di motivazione - Esclusione secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato - Ingiustificata deroga al principio dell'obbligo di motivazione previsto dalla legge per i concorsi pubblici - Incidenza sul diritto d'azione e sul principio di tutela giurisdizionale - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento delle pubbliche amministrazioni.
- Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal decreto legge 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla legge di conversione 18 luglio 2003, n. 180, artt. 23, comma 5, 24, comma 1, e 17-bis, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3, 24, 97, 98 e 113 » 51
- N. **294.** Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Torino del 22 marzo 2005.
Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa.
- Decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
 - Costituzione, artt. 3 e 24 » 55
- N. **295.** Ordinanza del Giudice di pace di Terni (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 maggio 2005) del 10 novembre 2004.
Circolazione stradale - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione nei confronti del proprietario del veicolo che ometta di comunicare i dati del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Violazione del principio di uguaglianza - Disparità di trattamento a seconda che il proprietario sia titolare o meno di patente - Incidenza sui vincoli familiari - Violazione del principio di personalità della pena, estensibile alle sanzioni amministrative che incidono sulla persona.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, introdotto dal d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 [e modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
 - Costituzione, artt. 3 e 27, primo comma » 58
- N. **296.** Ordinanza del Tribunale di Verona del 24 marzo 2005.
Processo penale - Procedimento per reati concernenti le armi e gli esplosivi - Giudizio direttissimo - Previsione, nell'interpretazione della Corte di cassazione, che il pubblico ministero proceda al giudizio direttissimo non solo fuori dei casi ma anche fuori dei modi previsti dall'art. 449 cod. proc. pen. - Irragionevole lesione del diritto di difesa e disparità di trattamento tra imputati - Violazione del principio di parità tra le parti .
- Disp. att. cod. proc. pen., art. 233.
 - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo e 111, comma secondo » 60

- N. 297. Ordinanza del Tribunale di Milano (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 maggio 2005) del 30 luglio 2004.
Straniero e apolide - Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Eseguitività immediata - Esecutività solo dopo il decorso del termine per la sua impugnazione, o in caso di proposizione del ricorso, sino all'udienza fissata per la decisione del ricorso stesso - Mancata previsione - Lesione del principio dell'inviolabilità personale - Incidenza sul diritto di difesa.
 - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3.
 - Costituzione, artt. 13 e 24 Pag. 62
- N. 298. Ordinanza del Giudice di pace di Tropea del 28 febbraio 2005.
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Citazione a giudizio dell'imputato - Avviso della possibilità di estinzione del reato a mezzo di condotte riparatorie - Mancata previsione - Indicazione numerica dei parametri costituzionali.
 - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 21 (*recte*: art. 20).
 - Costituzione, artt. 3, 24 e 111 » 65
- N. 299. Ordinanza del Giudice di pace di Tropea del 1° dicembre 2004.
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Citazione a giudizio dell'imputato - Avviso della possibilità di estinzione del reato a mezzo di condotte riparatorie - Mancata previsione - Indicazione numerica dei parametri costituzionali.
 - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 21 (*recte*: art. 20).
 - Costituzione, artt. 3, 24 e 111 » 66
- N. 300. Ordinanza del Giudice di pace di Tropea del 1° dicembre 2004.
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Citazione a giudizio dell'imputato - Avviso della possibilità di estinzione del reato a mezzo di condotte riparatorie - Mancata previsione - Indicazione numerica dei parametri costituzionali.
 - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 21 (*recte*: art. 20).
 - Costituzione, artt. 3, 24 e 111 » 67
- N. 301. Ordinanza del Giudice di pace di Cagliari del 17 febbraio 2005.
Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria - Estensione ad altri soggetti in solido con l'autore della violazione - Contrasto con il principio della responsabilità personale del trasgressore.
 - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 126-*bis*, comma 2, e 196, commi 1, 2 e 3.
 - Costituzione, art. 24; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3.
Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Verbale di accertamento - Notificazione al trasgressore e, quando questi non sia immediatamente identificato, ai coobbligati solidali di cui all'art. 196 del codice della strada - Mancanza di effettiva tutela giuridica per il trasgressore indicato come tale dal proprietario del veicolo - Impossibilità di verifica sull'identificazione compiuta dal proprietario persona giuridica - Contrasto con parametro costituzionale numericamente indicato.
 - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 201, comma 1, e 196, commi 1, 2 e 3.
 - Costituzione, art. 24.
Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Proponibilità anche da parte dei coobbligati solidali di cui all'art. 196 del codice della strada - Conseguente possibilità che il giudizio si svolga fra soggetti privi della conoscenza diretta dei fatti - Difetto di contraddittorio - Contrasto con parametro costituzionale numericamente indicato.
 - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 1.
 - Costituzione, art. 111 » 68

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 214

Sentenza 23 - 31 maggio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Emilia-Romagna - Ambiente - Industria - Impiego di sostanze pericolose - Prevenzione degli incidenti rilevanti - Piani di emergenza esterni - Competenza demandata alle Province - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela dell'ambiente e dei rapporti internazionali, violazione dei principî fondamentali stabiliti dallo Stato nella materia di competenza concorrente «sicurezza della popolazione», contrasto con i principi di sussidiarietà e adeguatezza - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26, art. 10, comma 2.
- Costituzione, artt.117, secondo e terzo comma, e 118.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernanda CONTRI;

Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 13 febbraio 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto a questa Corte dichiararsi l'illegittimità dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), per indebita invasione nella propria sfera di competenza, e in particolare per violazione dell'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Lo Stato ricorrente lamenta che la Regione, disciplinando, con la norma impugnata, la predisposizione di «piani di emergenza esterni» relativamente agli stabilimenti in cui si impiegano sostanze pericolose, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, ne ha attribuita la competenza alle province.

In tal modo la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito di una legge organica per la prevenzione degli incidenti rilevanti, non ha tenuto conto dei limiti che incontra la sua potestà legislativa, sconfinando in una materia, quella ambientale, che è di legislazione esclusiva dello Stato, tanto più che l'art. 1 della citata legge regionale indica, quale finalità della normativa, la «tutela dell'ambiente». La stessa legge, per espressa previsione dell'art. 1, è detta

attuativa del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/1982/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), e dunque ai principi di questo avrebbe dovuto attenersi, anche ove si consideri emanata nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di sicurezza della popolazione.

L'art. 7 del d.lgs. n. 334 del 1999 attribuisce la fissazione delle linee guida del sistema di gestione della sicurezza al Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e dell'industria, d'intesa con la Conferenza unificata: trattandosi di linee guida da attuare sull'intero territorio nazionale, e vincolanti per enti e organi che di volta in volta sono chiamati ad intervenire, tale competenza non è toccata dal nuovo testo dell'art. 118 Cost.

L'art. 20 dello stesso d.lgs. n. 334 del 1999 disciplina il piano di emergenza esterno, attribuendone la predisposizione al prefetto, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati (comma 1), in base alle indicazioni di cui all'allegato IV, punto 2 (comma 2): il contenuto del piano di emergenza, che tra l'altro deve indicare nome e funzione delle persone autorizzate ad attivare e dirigere le misure d'intervento, mezzi d'informazione tempestiva, misure di coordinamento delle risorse, mezzi per l'informazione della popolazione, concerne operazioni riferibili ad un territorio che può risultare più vasto di quello provinciale o regionale, e quindi non possono essere svolte se non da chi ha competenza ultraregionale, come confermato dall'art. 118 Cost., in base ai principi di sussidiarietà e adeguatezza. Ed è perciò che l'art. 20, comma 1, del decreto legislativo citato, prevede l'intesa con le regioni, adempimento cui può attendere solo un organo statale.

Attribuendo la competenza della predisposizione del piano alla provincia, la legge regionale ha violato uno dei principi fondamentali della materia, stabilito dalla legge dello Stato.

Il punto 2 dell'allegato IV prevede anche, tra le indicazioni del piano d'emergenza esterno, l'informazione dei servizi di emergenza di altri Stati membri in caso di incidenti con potenziali conseguenze oltre frontiera: adempimenti che solo lo Stato può svolgere (art. 117, secondo comma, lettera *a*). Le misure di coordinamento di cui al punto 2, lettera *c*), dell'allegato IV, investono anche gli organi dello Stato: rispetto ai quali nessun potere può vantare la provincia, anche tenuto conto delle esigenze ultraprovinciali e ultraregionali.

2. — Nel giudizio si è costituita la Regione Emilia-Romagna, la quale chiede respingersi il ricorso deducendo l'inammissibilità e infondatezza, e riservandosi di esporre le proprie ragioni con successiva memoria.

3. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica le parti hanno presentato memorie.

3.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri svolge argomentazioni sostanzialmente riassuntive del contenuto del ricorso. Si consideri la normativa come inerente la tutela dell'ambiente, o come attinente a materia di competenza concorrente, la Regione deve rispettare i principi fondamentali posti da legge dello Stato.

Lo strumento dell'intesa, previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 334 del 1999, è del resto forma adeguata di garanzia per gli enti interessati. L'attribuzione della competenza ad un organo statale è imposta dalla necessità di vincolare anche organi dello Stato, coinvolti negli interventi rivolti a prevenire o limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, organi nei cui confronti la Regione e gli enti locali non hanno poteri.

L'allegato IV, punto 2, del d.lgs. n. 334 del 1999 prevede il contenuto minimo del piano di emergenza esterno, che, come le linee guida che l'art. 7 rimette al Ministro dell'ambiente di concerto con altri Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, concerne aspetti che riguardano tutto il territorio nazionale e costituiscono principi fondamentali cui la Regione avrebbe dovuto adeguarsi. I pericoli e gli effetti dannosi di un incidente rilevante possono coinvolgere il territorio di più regioni; il coordinamento deve intervenire tra organi dello Stato e di altri enti.

3.2. — La Regione Emilia-Romagna evoca la sentenza n. 407 del 2002 e la ricognizione, dalla stessa operata, degli atti normativi, comunitari e nazionali, che hanno dettato la disciplina delle attività a rischio di incidenti rilevanti, sottolineando il conferimento alle regioni delle competenze amministrative concernenti gli impianti di maggiore pericolosità (art. 72 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), e l'ulteriore ampliamento delle competenze regionali per effetto del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, con l'attribuzione di funzioni procedimentali. La stessa sentenza n. 407 del 2002 osserva che il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti coinvolge una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti e funzionalmente collegati con quelli inerenti in via primaria alla tutela dell'ambiente, corrispondenti a materie di legislazione concorrente, tra le quali la tutela della salute, il governo del territorio, la protezione civile.

Ciò premesso, la Regione osserva, riguardo alla pretesa violazione dell'art. 117 Cost., che le disposizioni dettate dall'art. 20 del d.lgs. n. 334 del 1999, restano in vigore fino all'attuazione dell'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998. Questa norma, che specificamente contempla le attività a rischio di incidente rilevante, conferisce alle regioni le funzioni amministrative relative alle industrie pericolose (comma 1), e la disciplina della materia ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione (comma 2), precisando che il trasferimento avviene subordinatamente all'adozione della normativa di cui al comma 2, alla previa attivazione dell'Arpa, e a seguito di accordo di programma tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione.

Quindi è lo stesso d.lgs. n. 112 del 1998 che ha previsto il conferimento alle regioni di tutte le competenze amministrative concernenti la materia della tutela dagli incidenti rilevanti, mantenendo allo Stato compiti di indi-

rizzo e coordinamento. Tanto più che l'art. 69, comma 1, lettera *p*), considera compiti di rilievo nazionale le funzioni «attualmente esercitate dallo Stato fino all'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 72». Successivamente, il d.lgs. n. 334 del 1999, ha ulteriormente ampliato le competenze regionali, stabilendo, all'art. 18, che la Regione disciplina, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998, «l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti», individuando, tra l'altro, «le autorità competenti titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica». Solo in via transitoria, dunque, viene ripresa la competenza del prefetto per il piano di emergenza esterno, fino all'attuazione dell'art. 72.

In sostanza è la stessa legislazione statale a prevedere che il legislatore regionale disciplini il piano di emergenza esterno, compresa la competenza a predisporlo: ne consegue che l'art. 10, comma 2, oggetto d'impugnazione statale, non contrasta con i principi fondamentali. È peraltro evidente, secondo la Regione, che la propria legislazione debba precedere l'accordo di programma, dato che solo al momento di tale accordo si saranno verificate le condizioni previste dall'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998, e le competenze diverranno operative. E allora, prima dell'attuazione dell'art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998, la norma impugnata non è operativa, come del resto risulta dallo stesso art. 3, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2003, che condiziona al perfezionamento della procedura di cui all'art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998, l'operatività di una funzione a monte rispetto a quella concernente il piano di emergenza esterno, mentre dopo la sua attuazione non sarà più applicabile la norma statale.

Riguardo alla pretesa violazione dell'art. 118 della Costituzione, la ricostruzione dell'Avvocatura dello Stato è contraddittoria nella misura in cui spiega la competenza prefettizia nella predisposizione dei piani di emergenza esterni in presenza di esigenze ultraregionali, data la competenza solo provinciale del prefetto. Inoltre, le doglianze avrebbero un fondamento ove la Regione avesse attribuito competenze in via esclusiva, mentre la norma regionale, conformemente alle indicazioni della legge statale, prevede competenze esercitate in cooperazione e d'intesa con organi statali. Le funzioni operative in materia debbono, in ossequio al sistema normativo complessivo, essere svolte a livello locale, pur nel quadro del coordinamento unitario. Basti dire che l'art. 108, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1998, alla lettera *a*), n. 3, attribuisce, alle regioni la competenza relativa agli «indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*)», della legge 225 del 1992» e, alla lettera *b*), n. 2, alle province «la predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali»: da ricordare che gli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 225 del 1992, sono quelli «che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria». È la stessa legislazione statale che, attribuendo alla provincia con l'art. 108 funzione analoga, e rimettendo (transitoriamente) con l'art. 20 del d.lgs. 112 del 1998 la competenza al prefetto, conferma l'insussistenza di esigenze di esercizio unitario e dunque la legittimità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale impugnata; gli stessi artt. 69 e 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 attribuiscono alle regioni il potere di disciplinare la competenza relativa ai piani di emergenza esterni e di individuare l'autorità competente, smentendo così la ricorrenza di esigenze di carattere unitario, tali da imporre la competenza statale. L'art. 20 e l'all. IV del d.lgs. n. 334 del 1999, richiamati dall'Avvocatura erariale, riguardano specificamente i vari stabilimenti situati nel territorio provinciale, il che giustifica la competenza di un'autorità locale; la dedotta necessità di intesa tra più regioni, dovrebbe condurre alla competenza di un organo ultraregionale, non del prefetto.

Nella previsione legislativa regionale, inoltre, nessun condizionamento esercita la provincia su organi statali, presupponendo lo strumento collaborativo dell'intesa, e inoltre l'operatività della norma presuppone la conclusione dell'accordo di programma tra Stato e regioni.

Riguardo alla pretesa violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, la norma impugnata non tocca in alcun modo il sistema dei rapporti con i servizi di emergenza degli altri Stati, per il quale la disciplina al momento operante è solo statale. L'obbligo di informazione imposto dall'allegato IV, punto 2, lettera *g*), non attiene alla politica estera dello Stato italiano, che ha fatto la propria scelta nel momento in cui ha imposto ai servizi tale obbligo di collaborazione con le competenti autorità degli Stati finitimi: non si vede inoltre la ragione per cui i rapporti tra la Regione colpita da incidente e la Regione straniera limitrofa debbano esser curati da organi statali.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 13 febbraio 2004, ha chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), perché, disciplinando la predisposizione di «piani di emergenza esterni», relativamente agli stabilimenti in cui si impiegano sostanze pericolose, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, ne attribuisce la competenza alle province, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere *s*) ed *a*), della Costituzione, per interferire nelle materie di legislazione statale esclusiva della tutela dell'ambiente e dei rapporti internazionali;

dell'art. 117, terzo comma, Cost., per recare *vulnus* ai principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato nella materia di competenza legislativa concorrente «sicurezza della popolazione»; dell'art. 118 Cost., per contrasto con i principi di sussidiarietà e adeguatezza, in applicazione dei quali la predisposizione dei piani di emergenza esterni è stata attribuita ad organo statale.

Nell'ambito di una legge organica per la prevenzione degli incidenti rilevanti, la Regione non avrebbe tenuto conto dei limiti che incontra la sua potestà legislativa, sconfinando in una materia, quella ambientale, che è di legislazione esclusiva dello Stato, tanto più che l'art. 1 della citata legge regionale indica, quale finalità della normativa, la «tutela dell'ambiente». La stessa legge, per espressa previsione dell'art. 1, è detta attuativa del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/1982/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), e dunque ai principi di questo avrebbe dovuto attenersi, anche ove si consideri emanata nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di sicurezza della popolazione. La fissazione delle linee guida del sistema di gestione della sicurezza è attribuita, dall'art. 7 del d.lgs. n. 334 del 1999, al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, della sanità e dell'industria, d'intesa con la Conferenza unificata. Trattandosi di linee guida da attuare sull'intero territorio nazionale, e vincolanti per enti e organi che di volta in volta sono chiamati ad intervenire, sostiene la difesa erariale che tale competenza non è toccata dal nuovo testo dell'art. 118 Cost. Con specifico riguardo ai piani di emergenza esterni, l'all. IV, punto 2, richiamato dal comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. n. 334 del 1999, ne indica il contenuto minimo, specificando tra l'altro nome e funzione delle persone autorizzate ad attivare e dirigere le misure d'intervento, mezzi d'informazione tempestiva, misure di coordinamento delle risorse, mezzi per l'informazione della popolazione: operazioni che sono riferibili ad un territorio che può risultare più vasto di quello provinciale o regionale, e quindi non possono essere svolte se non da chi ha competenza ultraregionale. Oltre al fatto che all'informazione dei servizi di emergenza di altri Stati membri, in caso di incidenti con potenziali conseguenze oltre frontiera può attendere solo lo Stato (art. 117, secondo comma, lett. a).

Attribuendo la competenza della predisposizione del piano alla provincia, la legge regionale avrebbe violato uno dei principi fondamentali della materia, stabilito dalla legge dello Stato.

La Regione oppone che l'art. 69, comma 1, lettera p) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) considera compiti di rilievo nazionale «le funzioni attualmente esercitate dallo Stato fino all'attuazione degli accordi di programma di cui all'art. 72», con questo confermando che nella materia della tutela dagli incidenti le competenze amministrative sono fondamentalmente regionali e che l'art. 108 dello stesso d.lgs. attribuisce alle regioni (comma 1, lettera a) la competenza relativa agli «indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992», e alle province (comma 1, lett. b, n. 2) «la predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali»; aggiungendo che l'art. 20 del d.lgs. n. 334 del 1999 resta in vigore fino all'attuazione dell'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998.

Questa norma, che specificamente contempla le attività a rischio di incidente rilevante, conferisce alle regioni le funzioni amministrative relative alle industrie pericolose (comma 1), e la disciplina della materia ai fini del ricordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e della garanzia della sicurezza del territorio e della popolazione (comma 2), precisando che il trasferimento avviene subordinatamente all'adozione della normativa di cui al comma 2, alla previa attivazione dell'Arpa, e a seguito di accordo di programma tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione.

Afferma la Regione che l'unica cosa che manca è l'accordo di programma, che però presuppone gli altri due elementi: la normativa regionale (la legge regionale n. 26 del 2003, appunto, in Emilia-Romagna) e l'istituzione dell'Arpa. In attesa dell'accordo di programma, che evidentemente non c'è ancora stato, e che quindi esclude che vi sia stata piena attuazione dell'art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998, la Regione ammette che la norma impugnata non sarebbe operativa, come del resto risulta dallo stesso art. 3, comma 3, della legge regionale Emilia-Romagna n. 26 del 2003, che condiziona al perfezionamento della procedura di cui all'art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998, l'operatività di una funzione a monte rispetto a quella concernente il piano di emergenza esterno, mentre dopo la sua attuazione non sarà più applicabile la norma statale.

2. — Il ricorso è infondato.

2.1. — Va, innanzitutto, rilevato che, contrariamente all'assunto del ricorrente, la tutela dell'ambiente, di cui alla lettera s) dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, si configura come una competenza statale sovente connessa e intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti. Nell'ambito di dette competenze concorrenti, risultano legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale in materia ed altresì l'adozione di una disciplina maggiormente rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale (sentenza n. 222 del 2003). In più occasioni questa Corte ha avuto modo di precisare che la «tutela dell'ambiente», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, si configura come un valore costituzionalmente protetto ed investe altre materie che ben possono essere di competenza concorrente regionale, quale la «protezione civile». A tale proposito, l'art. 20 del d.lgs. n. 334 del 1999, sulla disciplina dei piani di emergenza esterni, riserva allo Stato il compito di fissare standard di

tutela uniformi sull'intero territorio nazionale (sentenze n. 307 del 2003; n. 407 del 2002): detta regolamentazione esclude la incompatibilità della competenza esclusiva dello Stato con interventi specifici del legislatore regionale (sentenze n. 259 del 2004; n. 312 e n. 303 del 2003).

Per quanto concerne il tema dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, l'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 1999 prevede la predisposizione di piani di emergenza esterni agli stabilimenti a cura del prefetto, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione. Tali piani hanno lo scopo di controllare e circoscrivere gli incidenti già avvenuti, limitare i danni, informare la popolazione, risanare l'ambiente.

La legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2003 ha la finalità di disciplinare le funzioni amministrative in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con l'uso di determinate sostanze pericolose e le modalità di coordinamento dei soggetti coinvolti (art. 1): in particolare, l'art. 10, comma 2, prevede che sia la provincia a predisporre questi piani, sentita l'Arpa e l'Asl competente, d'intesa con il prefetto ed i comuni interessati.

L'oggetto del contendere attiene a competenze amministrative, che la legge regionale impugnata ha assegnato alla provincia, mentre la legge statale le attribuisce al prefetto.

Il d.lgs. n. 334 del 1999, che può essere considerato, oggi, come prima della riforma del titolo V, legge-quadro (di cui la legge regionale Emilia-Romagna n. 26 del 2003 costituisce dichiaratamente attuazione: art. 1), contiene i principi generali, stabilendo le finalità e le linee guida che debbono informare il contenuto del PEE.

Lo stesso decreto (art. 18) dispone che la Regione disciplina, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998, l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti, individuando, fra l'altro, le autorità titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica e stabilisce le modalità per l'adozione degli stessi. È evidente, allora, che è la stessa normativa statale a consentire interventi sulle competenze amministrative da parte della legge regionale, e che, pertanto, la norma impugnata non interferisce illegittimamente con la potestà legislativa statale laddove questa prevede la competenza del prefetto (art. 20 del d.lgs. n. 334 del 1999).

Ed, infatti, è lo stesso art. 20 del d.lgs. n. 334 del 1999, invocato dalla difesa erariale quale norma interposta, a porre (ultimo comma) come limite della sua vigenza l'attuazione dell'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998, il quale conferisce alla Regione le competenze amministrative in materia, fra l'altro, di adozione di provvedimenti in tema di controllo dei pericoli da incidenti rilevanti, discendenti dall'istruttoria tecnica.

L'attribuzione alla provincia, da parte della Regione, con l'art. 3 della legge regionale n. 26 del 2003, di una competenza amministrativa ad essa conferita dall'art. 72 d.lgs. n. 112 del 1998, non solo non viola la potestà legislativa dello Stato (sentenza n. 259 del 2004), ma costituisce applicazione di quanto alla Regione consente la stessa legge statale, sia pure in attesa dell'accordo di programma previsto dalla norma statale.

La normativa impugnata non è peraltro operante, come espressamente riconosce (art. 3, comma 3) la legge regionale n. 26 del 2003, in quanto le funzioni provinciali relative alla valutazione del rapporto di sicurezza saranno esercitate solo ed a seguito del perfezionamento della procedura di cui all'art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998, cioè dopo che sarà perfezionato l'accordo di programma tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione (v. sentenza n. 135 del 2005).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2005.

Il Presidente: CONTRI

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 215

Ordinanza 23 - 31 maggio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Intervento del terzo in giudizio - Preclusione al compimento di atti non più consentiti alle parti - Denunciata irragionevolezza, lesione del diritto di difesa, violazione del principio della parità delle parti - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., art. 268, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Procedimento civile - Intervento del terzo in giudizio - Preclusione in danno delle parti originarie del processo alla proposizione di nuove domande ed eccezioni e alla precisazione di eccezioni o conclusioni già spiegate - Denunciata irragionevolezza, lesione del diritto di difesa, violazione del principio della parità delle parti - Quesito che prospetta due soluzioni alternative - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., art. 268, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 268, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 14 febbraio 2003 dal Tribunale di Lodi nel procedimento civile vertente tra Cinzia Bernardelli ed altri contro Anna Bernardelli ed altri, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di costituzione di Cinzia Bernardelli ed altri, di Carlo Giovanni Telli e di Carlo Barbiano di Belgiojoso, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 2005 il giudice relatore Franco Bile;

Uditi l'avvocato Barbara Piccini per Carlo Giovanni Telli e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale di Lodi, con ordinanza emessa il 14 febbraio 2003, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione — tre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 268, secondo comma, del codice di procedura civile, ai sensi del quale il terzo che interviene in giudizio (salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio) non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte;

che l'ordinanza è stata resa in un giudizio civile di accertamento dell'acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione ultraventennale, promosso dagli attori nei confronti degli intestatari del bene nel

quale — successivamente all'ammissione della prova per testi e dell'interrogatorio formale dei convenuti e prima dell'udienza fissata per l'assunzione — un terzo era intervenuto volontariamente, chiedendo, previo rigetto della domanda, l'accertamento del suo diritto di proprietà esclusiva sul bene;

che il rimettente rileva che, in base alla lettera del primo comma dell'art. 268 cod. proc. civ., l'intervento principale o litisconsortile (e non solo quello adesivo dipendente) è ammissibile fino al momento della precisazione delle conclusioni; che tuttavia, ai sensi dell'impugnato secondo comma, «il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte», per cui deve accettare il processo nello stato in cui si trova, subendo le preclusioni connesse funzionalmente alle fasi di sviluppo del procedimento; che tale interpretazione è accolta anche dalla Corte di cassazione, secondo la quale, ove l'intervento abbia luogo dopo il maturare delle preclusioni probatorie, il terzo può proporre le sue domande, ma non può provare i fatti posti a fondamento di esse;

che, per il rimettente, questa interpretazione è lesiva dell'art. 24 della Costituzione, che consente il diritto di agire in giudizio avvalendosi del diritto alla prova, e dell'art. 111 Cost., secondo cui il «processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità»; che tale orientamento giurisprudenziale, mortificando il favore per il processo cumulativo da cui il sistema processuale è permeato, violerebbe altresì l'art. 3 Cost., per irragionevolezza rispetto agli artt. 274, 344 e 404 cod. proc. civ. che consentono al terzo di proporre (anche in appello o con opposizione di terzo, e senza limiti probatori) la medesima domanda che potrebbe proporre con l'intervento in primo grado;

che peraltro siffatta lesione del diritto di difesa non riguarderebbe soltanto l'interventore ma anche le parti originarie del processo, che assumono rispetto alla domanda svolta dal terzo la condizione sostanziale di convenuti ai quali, quindi, dovrebbero essere riconosciuti adeguati strumenti processuali per contrastare, almeno sotto il profilo probatorio, la domanda proposta nei loro confronti;

che quindi il rimettente solleva — in riferimento ai parametri indicati — una prima questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, secondo comma, cod. proc. civ., «nella parte in cui non consente alle parti [tutte], in caso di intervento di terzo principale o litisconsortile, successivo allo scadere dei termini di cui all'articolo 184 cod. proc. civ., di depositare documenti e indicare nuovi mezzi di prova rispetto alla domanda formulata con l'atto di intervento»;

che il rimettente solleva poi una seconda questione, notando che — se il terzo interviene dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto — le parti originarie non possono proporre domande ed eccezioni conseguenti all'intervento, o precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni già proposte, con conseguente alterazione del principio della parità delle parti nel processo, a tutto vantaggio del terzo medesimo;

che pertanto la norma in esame è censurata — in riferimento agli stessi parametri — anche «nella parte in cui in caso di intervento volontario principale o litisconsortile non attribuisce al giudice il potere dovere di fissare, con il rispetto del termine di cui all'art. 163-bis cod. proc. civ., una nuova udienza, non meno di venti giorni prima della quale le parti originarie potranno depositare memoria e di disporre che sia notificato a queste ultime il provvedimento di fissazione»;

che infine — in via formalmente qualificata come subordinata — il giudice rimettente, al fine di ovviare agli indicati vizi di incostituzionalità, chiede alla Corte una pronuncia che estenda all'ipotesi in esame la disciplina posta dall'art. 269, quinto comma, cod. proc. civ., per la fattispecie sostanzialmente analoga della chiamata in causa del terzo chiesta al giudice dall'attore a seguito delle difese svolte dal convenuto; e pertanto solleva — sempre in riferimento agli evocati parametri — questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, secondo comma, cod. proc. civ., «nella parte in cui non prevede che, ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, il termine eventuale di cui all'ultimo comma dell'art. 183 è fissato dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo, e i termini di cui all'art. 184 decorrono con riferimento alla udienza successiva a quella di comparizione»;

che gli attori del giudizio *a quo* si sono costituiti chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate;

che si sono costituiti altresì uno dei convenuti nel giudizio *a quo* ed il terzo intervenitore, rimettendosi entrambi al giudizio della Corte, pur se, in una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, l'interventore ha sostenuto la fondatezza della questione ove la norma sia interpretata come fa il rimettente;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità o la manifesta infondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che il rimettente — sul rilievo che il sistema processuale civile è permeato dal favore per il processo cumulativo — ritiene che l'applicazione all'interventore della disciplina delle preclusioni sancita dal secondo comma della norma impugnata determinerebbe il pericolo di una sostanziale «abrogazione» dell'intervento principale, che pure il primo comma dello stesso art. 268 del codice di procedura civile dispone possa «avere luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni»;

che, a fondamento dei denunciati dubbi di costituzionalità, il rimettente pone le conseguenze (asseritamente limitative dei rispettivi poteri processuali delle diverse parti in causa) che deriverebbero dalla interpretazione della norma impugnata, accolta anche dalla Corte di cassazione (nella sentenza n. 4771 del 1999), secondo cui il terzo può ben intervenire dopo il termine di costituzione del convenuto e proporre le sue domande, ma — ove si siano verificate le preclusioni probatorie — non può provare i fatti posti a fondamento di esse;

che siffatta premessa ermeneutica — in sé non implausibile, seppure nel contesto di un ancora non risolto dibattito giurisprudenziale e dottrinario in materia — non solo trascura la costante affermazione dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela della parte (da ultimo, sentenza n. 180 del 2004 e ordinanza n. 265 del 2004), ma non tiene in debito conto il costante orientamento di questa Corte, secondo cui il *simultaneus processus* non è oggetto di garanzia costituzionale, trattandosi di mero espediente processuale finalizzato (ove possibile) all'economia dei giudizi ed alla prevenzione del pericolo di giudicati contraddittori (ordinanze n. 124 del 2005, n. 90 del 2002 e n. 398 del 2000); sicché la sua inattuabilità non lede né il diritto di azione né quello di difesa, se la pretesa sostanziale del soggetto interessato possa essere fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e di difesa (sentenze n. 451 del 1997 e n. 295 del 1995);

che, viceversa, il sistema delle preclusioni nel giudizio civile (che costituisce cardine e tratto fondante della riforma del 1990) si configura come regola funzionale alla concreta attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, che ha trovato espressa e puntuale affermazione nella sopravvenuta nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione;

che, con riferimento alla prima questione, tali considerazioni consentono di superare le censure riferite alla dedotta violazione dell'art. 24 Cost., giacché il terzo che ritenga che da un giudizio *inter alios* possano derivare pregiudizi alla propria posizione sostanziale ha, in alternativa all'intervento, la piena facoltà di proporre un autonomo giudizio, oltre che di avvalersi (ove ne sussistano le condizioni) anche dei rimedi di cui agli artt. 274, 344 e 404 cod. proc. civ. evocati dallo stesso rimettente;

che, in questo contesto, gli eventuali condizionamenti di ordine temporale alla proposizione dell'intervento (*cf.* art. 419 cod. proc. civ.) ovvero le preclusioni all'apporto probatorio a sostegno della relativa domanda, si rivelano strumenti certamente razionali utilizzabili dal legislatore, nella sua discrezionalità, per conseguire l'obiettivo di un ordinato svolgimento del giudizio, fermo che la scelta del secondo tipo di strumento lascia integra la volontaria e consapevole accettazione, da parte dell'interventore, delle limitazioni derivanti dallo specifico stato di avanzamento del giudizio;

che — riguardo all'asserita lesione dell'art. 111 Cost. — l'applicazione senza eccezioni del sistema delle preclusioni, lungi dal causare lesione all'evocato principio della parità delle parti (rispetto al quale la tutela della regolarità del contraddittorio è funzionalmente servente), ne costituisce coerente attuazione, proprio al fine di evitare che il terzo possa trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente;

che infine — circa la dedotta irragionevolezza della norma impugnata rispetto ai rimedi approntati dagli artt. 274, 344 e 404 cod. proc. civ., che non precludono al terzo il diritto di proporre (autonomamente, anche in appello, o con opposizione di terzo, e senza limitazione del diritto alla prova) la medesima domanda che potrebbe proporre con l'atto di intervento in primo grado — è sufficiente ribadire che siffatti rimedi non si sostituiscono

ma si aggiungono alla facoltà del terzo di tutelare il diritto in via ordinaria e rilevare che la radicale eterogeneità di presupposti e di effetti di essi (strutturalmente diversi tra loro e rispetto all'intervento volontario) rende non irragionevole la differenziazione delle relative discipline;

che, pertanto, la prima questione è manifestamente infondata;

che, quanto alla seconda e terza questione — anche a prescindere dalla portata fortemente creativa e di sistema delle pronunce richieste a questa Corte, per porre rimedio alle asserite limitazioni che le parti originarie del processo subirebbero in ragione dell'intervento tardivo, non potendo proporre domande ed eccezioni conseguenti alla domanda svolta dal terzo, né precisare o modificare eccezioni o conclusioni già spiegate — l'irrisolta formulazione alternativa (e non già subordinata) delle due diverse auspiccate soluzioni ad identici dubbi di costituzionalità, riguardanti la medesima norma, si pone quale insuperabile profilo di manifesta inammissibilità delle questioni stesse.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, secondo comma, del codice di procedura civile, «nella parte in cui non consente alle parti [tutte], in caso di intervento di terzo principale o litisconsortile, successivo allo scadere dei termini di cui all'articolo 184, cod. proc. civ., di depositare documenti e indicare nuovi mezzi di prova rispetto alla domanda formulata con l'atto di intervento», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Lodi, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, secondo comma, del codice di procedura civile, «nella parte in cui in caso di intervento volontario principale o litisconsortile non attribuisce al giudice il potere dovere di fissare — con il rispetto del termine di cui all'art. 163-bis, cod. proc. civ. — una nuova udienza, non meno di venti giorni prima della quale le parti originarie potranno depositare memoria e di disporre che sia notificato a queste ultime il provvedimento di fissazione», ovvero «nella parte in cui non prevede che, ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, il termine eventuale di cui all'ultimo comma dell'art. 183 è fissato dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo, e i termini di cui all'art. 184 decorrono con riferimento alla udienza successiva a quella di comparizione», sollevata, in riferimento ai predetti parametri, dal medesimo Tribunale, con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 216

Ordinanza 23 - 31 maggio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Amministrazione finanziaria - Benefici giuridici ed economici già previsti per le ex carriere speciali - Estensione al personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie - Mancata inclusione di una parte del personale in ragione della diversità della prova di accesso - Denunciata disparità di trattamento, irragionevolezza, lesione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.

- D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 (convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17), art. 4, comma 14-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, 36, 51 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, promosso con ordinanza del 16 settembre 2003 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia — sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Mario Antonio Arena ed altri contro il Ministero delle finanze, iscritta al n. 1041 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visti l'atto di costituzione di Mario Antonio Arena ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 2005 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi l'avvocato Arturo Merlo per Mario Antonio Arena e l'Avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza del 16 settembre 2003, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia — sezione staccata di Catania, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 36, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17;

che l'art. 4, comma 14-*bis*, estende i benefici giuridici ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 (Riordinamento delle ex carriere speciali), al personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie (tecniche e amministrative) che abbia sostenuto concorsi di accesso alle carriere con almeno tre prove scritte nelle materie professionali e di istituto ed abbia svolto mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle ex carriere speciali;

che il remittente lamenta la violazione degli indicati parametri costituzionali, in quanto la norma censurata, nell'estendere i suddetti benefici giuridici ed economici al personale di concetto delle sopresse carriere ordinarie (tecniche ed amministrative) solo in presenza delle ricordate condizioni di accesso, non ha incluso tra le categorie beneficiarie il restante personale della carriera di concetto (capi tecnici e geometri);

che, in punto di fatto, il Tribunale amministrativo espone di dovere decidere il ricorso proposto da alcuni impiegati dell'Ufficio tecnico erariale (UTE) di Messina, inquadrati nella settima qualifica funzionale, con il profilo professionale di «capi tecnici», avverso la nota prot. n. 1827 del 19 febbraio 1992 del Ministero delle finanze - Divisione personale I, sezione I, con la quale il Ministero ha comunicato al dirigente dell'UTE che la diversità di trattamento, soprattutto economica, venutasi a creare a seguito dell'applicazione della normativa introdotta con l'art. 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 853 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 17 del 1985, tra il personale in possesso dei requisiti richiesti dalla suddetta legge, inquadrato, ai sensi del d.P.R. n. 319 del 1972, nella ottava qualifica funzionale, e coloro che, come i ricorrenti, sono stati esclusi e sono rimasti nella settima qualifica, è di esclusiva pertinenza del legislatore, senza che l'amministrazione possa assumere alcuna determinazione discrezionale al riguardo;

che, in punto di rilevanza, il remittente richiama, anzitutto, la giurisprudenza di questa Corte, per la quale la dedotta incostituzionalità di una norma di legge può costituire l'unico motivo su cui può validamente fondarsi la proposizione di un ricorso giurisdizionale;

che il Tribunale amministrativo sostiene, poi, che dall'accoglimento della questione proposta ed, in particolare, dall'estensione dei benefici giuridici ed economici previsti dal d.P.R. n. 319 del 1972 a tutto il personale della carriera di concetto delle sopresse carriere ordinarie, discenderebbe l'accoglimento del ricorso avanti a sé proposto;

che il giudice *a quo* ritiene che la questione non sia manifestamente infondata, in quanto la norma impugnata determinerebbe una posizione giuridico-economica peggiore per i «capi tecnici» e i geometri, rispetto a quella di altri colleghi che occupano lo stesso posto in organico ed esercitano le medesime funzioni;

che questo irragionevole diverso trattamento di situazioni identiche discenderebbe, secondo il remittente, da una circostanza affatto casuale, in quanto il numero delle prove scritte del concorso di accesso è stato fissato in modo diverso secondo i vari periodi storici, «mentre l'idoneità conseguita tende sempre ad accertare una professionalità» di analoga valenza;

che sul piano giuridico-economico il trattamento peggiore dei ricorrenti nel giudizio *a quo*, continua il remittente, consisterebbe nella impossibilità per gli stessi di esercitare il diritto, previsto dal d.P.R. n. 319 del 1972, di opzione a transitare nella carriera amministrativa e, conseguentemente, di conseguire la ottava qualifica funzionale (non prevista in quella tecnica) e gli ulteriori benefici economici collegati allo sviluppo nella nuova carriera;

che la circostanza che a qualifiche e mansioni identiche venga riservato un trattamento economico e giuridico differente violerebbe gli articoli 3, 36 e 51 della Costituzione e, più complessivamente, il generale principio di ragionevolezza;

che la norma censurata, nel determinare il ricordato diverso trattamento di situazioni identiche, violerebbe anche, sempre secondo il remittente, l'art. 97 della Costituzione ed, in particolare, i criteri di logica e di coerenza «nell'organizzazione amministrativa»;

che il remittente sostiene, al riguardo, che «i presupposti di buon andamento della P.A. si identifichino non soltanto con la emanazione di adeguati strumenti legislativi e regolamentari, e con la scrupolosa osservanza degli stessi, ma anche con l'attribuzione al personale della legittima posizione giuridico-retributiva, atteso che, come è naturale, la violazione, al riguardo, dei necessari canoni di giustizia distributiva si traduce, in capo ai dipendenti interessati, in uno stato di insufficiente serenità, che non può non ripercuotersi sul lavoro dei relativi Uffici, creando un clima di tensione e di incertezza»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio, chiedendo che sia dichiarata l'infondatezza della questione proposta;

che la difesa erariale sostiene che la norma censurata sia ragionevole, in quanto la diversità di prova di accesso giustificerebbe il differente trattamento giuridico ed economico tra i ricorrenti, che non hanno sostenuto le tre prove concorsuali previste dall'art. 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 853 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 17 del 1985, e gli altri dipendenti, che tali tre prove hanno invece sostenuto e superato;

che sono intervenuti anche i ricorrenti nel giudizio *a quo*, i quali hanno sviluppato argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle dell'ordinanza di remissione ed hanno chiesto l'accoglimento della questione;

che con successiva memoria il Presidente del Consiglio dei ministri ha sviluppato le argomentazioni dell'atto di intervento;

che l'Avvocatura rileva che il remittente ha richiesto un intervento manipolativo-estensivo della norma censurata e sostiene l'inammissibilità di una tale pronuncia, in ragione della natura eccezionale e del carattere di beneficio della norma in questione;

che l'art. 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 853 del 1984, in effetti, estende la disciplina contenuta nel d.P.R. n. 319 del 1972 (e, pertanto, la assimilabilità alle carriere direttive delle carriere speciali di concetto) al personale di concetto delle sopresse carriere ordinarie dell'amministrazione finanziaria, in possesso di certi requisiti;

che, secondo l'Avvocatura, la norma censurata avrebbe natura eccezionale, in quanto solo per le ex carriere speciali (che non conoscevano al loro interno, per i gradi inferiori, distinzioni tra carriere direttive e carriere di concetto) sussisterebbero ragioni per la assimilazione tra carriere di concetto e carriere direttive, mentre, in ogni altra ipotesi, e pertanto anche in relazione ai dipendenti delle ex carriere ordinarie della amministrazione finanziaria, tale assimilazione si risolverebbe in un mero beneficio;

che a sostegno di tale interpretazione la difesa erariale richiama le sentenze n. 190 del 1992 e n. 479 del 1993 di questa Corte, le quali hanno escluso la possibile estensione, mediante sentenza additivo-manipolativa, della disciplina in questione a personale diverso da quello espressamente previsto dal decreto-legge n. 853 del 1984;

che la difesa erariale ribadisce, per il resto, la ragionevolezza della norma, che fonda il differente trattamento economico e giuridico sul maggiore rigore del concorso di accesso con tre prove scritte.

Considerato che viene nuovamente all'esame di questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17;

che il suddetto art. 4, comma 14-*bis*, estende i benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 (Riordinamento delle ex carriere speciali), al personale di concetto delle sopresse carriere ordinarie (tecniche e amministrative) che abbia sostenuto concorsi di accesso alle carriere con almeno tre prove scritte nelle materie professionali e di istituto ed abbia svolto mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle ex carriere speciali;

che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, lamenta la violazione degli articoli 3, 36, 51 e 97 della Costituzione, in quanto la norma censurata, nell'estendere i suddetti benefici giuridici ed economici al personale di concetto delle sopresse carriere ordinarie (tecniche ed amministrative) solo in presenza delle ricordate condizioni di accesso, non ha incluso tra le categorie beneficiarie l'intero personale della carriera di concetto (capi tecnici e geometri);

che, in particolare, il remittente lamenta la violazione degli articoli 3, 36 e 51 della Costituzione, in quanto ad identiche qualifiche e mansioni nell'ambito della stessa pubblica amministrazione verrebbe riservato un trattamento economico e giuridico differente secondo il numero delle prove concorsuali sostenute al momento dell'accesso, e dell'art. 97 della Costituzione, in quanto nell'attribuire a personale di identica qualifica e mansione una posizione giuridica retributiva differente si determinerebbe una situazione illogica ed incoerente, che si tradurrebbe in uno stato di insufficiente serenità dei dipendenti interessati e creerebbe un clima di tensione ed incertezza;

che, come questa Corte ha già chiarito (sentenze n. 190 del 1992 e n. 479 del 1993 ed ordinanze n. 316 del 1991 e n. 484 del 1994), «la norma censurata ha un carattere del tutto derogatorio rispetto al sistema, né è in alcun modo riconducibile alla disciplina delle ex carriere speciali e della loro soppressione, fondandosi piuttosto su un apprezzamento discrezionale del legislatore, che ha inteso estendere ad alcune categorie di pubblici dipendenti i ricordati benefici sulla base di due presupposti, costituiti dall'articolazione del concorso di accesso su tre prove scritte e dall'analogia o identità delle mansioni svolte rispetto a quelle degli appartenenti alle carriere speciali»;

che trattandosi di eccezioni fondate su uno specifico e circoscritto apprezzamento del legislatore, non può la Corte (*cf.* sentenza n. 190 del 1992) estendere tale disciplina oltre i casi espressamente considerati, compiendo valutazioni di fatto e scelte ordinamentali che il legislatore, nell'uso dei poteri che gli competono, non ha inteso fare;

che, d'altra parte, la censurata limitazione dell'estensione del beneficio al solo personale che abbia avuto accesso all'impiego pubblico mediante il superamento di tre prove concorsuali, contrariamente a quanto assume il remittente, non è affatto irragionevole, poiché il maggiore numero di prove sostenute è di per sé un elemento non incongruo per differenziare i dipendenti nell'ambito della stessa categoria;

che si deve, peraltro, sottolineare che le prove di concorso per i profili professionali in questione sono state tre fino all'entrata in vigore dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato);

che, anteriormente, l'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) disponeva, infatti, che per l'accesso alle carriere di concetto «le prove scritte devono essere almeno due», mentre l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 (Norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria) faceva riferimento al quadro B/1 annesso al decreto stesso, il quale prevedeva per i profili in questione tre prove scritte;

che, successivamente, il ricordato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 ha previsto «due prove scritte ed un colloquio», per cui solo a decorrere dall'entrata in vigore di questa disposizione si sono avuti concorsi con due prove scritte;

che il riferimento alle tre prove scritte si risolve in un riferimento temporale e di conseguenza può essere richiamato il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale «lo stesso fluire del tempo costituisce un elemento diversificatore delle situazioni giuridiche» (*cf.* ordinanze n. 121 del 2003 e n. 108 del 2002);

che, pertanto, la questione posta dal remittente in riferimento agli articoli 3, 36 e 51 della Costituzione è manifestamente infondata;

che è, d'altro canto, inconferente il richiamo dell'articolo 97 della Costituzione, atteso che, per costante giurisprudenza di questa Corte (*cf.* ordinanze n. 263 del 2002 e n. 205 del 1998), il principio del buon andamento non è invocabile al fine di conseguire miglioramenti economici da parte del personale dipendente della pubblica amministrazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 51 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 217

Ordinanza 23 - 31 maggio 2005

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Regione Sardegna - Sanità veterinaria - Zona di protezione da peste suina africana - Divieto di uscita di suini dall'azienda in cui si trovano - Autorizzazione in deroga del Presidente della Giunta regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principî stabiliti dalle leggi dello Stato e degli obblighi discendenti dalla normativa comunitaria - Rinuncia al ricorso in assenza di costituzione della controparte - Estinzione del processo.

- Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Sardegna dell'11 novembre 2004, n. 3.
- Costituzione, artt. 117 e 118; statuto speciale della Regione Sardegna, artt. 4 e 6.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della ordinanza 11 novembre 2004, n. 3, del Presidente della Giunta della Regione Sardegna concernente l'autorizzazione alla movimentazione di suini da allevamento in zona di protezione da peste suina africana a scopo di immediata macellazione, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 5 gennaio 2005, depositato in Cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 3 del registro conflitti 2005.

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 2005 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Udito l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 5 gennaio 2005, depositato il successivo 25 gennaio, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Sardegna, in relazione all'ordinanza contingibile ed urgente dell'11 novembre 2004, n. 3 (Ordinanza contingibile ed urgente concernente l'autorizzazione alla movimentazione dei suini da allevamento sito in zona di protezione da peste suina africana a scopo di immediata macellazione), con la quale il Presidente della Giunta regionale ha autorizzato, in via eccezionale, l'uscita dei suini da due aziende agricole con sede in Bottida, ricadenti in zona di protezione da peste suina africana, ai fini del loro trasporto diretto in un impianto di macellazione, in riferimento agli artt. 4 e 6 dello statuto speciale della Regione Sardegna (approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) ed agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

che il ricorrente premette che tale provvedimento — trasmesso, per conoscenza, al Ministero della salute con nota del 25 novembre 2004, n. prot. 42324/8 — è stato adottato a seguito del rigetto della richiesta avanzata dalla Regione al Ministero della salute con nota del 5 novembre 2004, diretta ad ottenere la deroga al divieto di uscita dei suini dall'azienda in cui si trovano, prevista ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 10, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 (Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana);

che la difesa erariale sostiene che la predetta ordinanza ecceda la competenza della Regione Sardegna in materia di sanità veterinaria, sia ai sensi degli artt. 4 e 6 dello statuto speciale, che ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, violando i principi stabiliti dalle leggi dello Stato e gli obblighi discendenti dalla direttiva del Consiglio della Comunità europea n. 2002/60, del 27 giugno 2002 (Direttiva del Consiglio recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana);

che, ad avviso del ricorrente, in primo luogo, il potere di richiedere alla Commissione europea la deroga di cui all'art.10, comma 3, lettera *f*), del d.lgs. n. 54 del 2004 competerebbe solo al Ministero della salute, ex art. 11, comma 2, del medesimo decreto e, in secondo luogo, la deroga in questione non sarebbe comunque applicabile alle aziende che ricadano nelle zone di protezione, essendo riferita alle sole zone di sorveglianza;

che, inoltre, il provvedimento impugnato violerebbe le disposizioni della direttiva 2002/60/CE che subordinano l'uscita dei suini alla previa richiesta dell'autorizzazione alla Commissione europea (art.11, comma 2) e prescrivono l'obbligo di una bollatura speciale (c.d. bollo a croce) (art.10, comma 3, lettera *f*, n. 4);

che, pertanto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, previa sua sospensione, sia annullata l'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Sardegna dell'11 novembre 2004, n. 3, poiché non spetta alla Regione, anche per gli obblighi discendenti dalla sopra richiamata normativa comunitaria, il potere di deroga esercitato con tale ordinanza;

che, successivamente alla proposizione del ricorso, il Consiglio dei ministri, preso atto della intervenuta revoca da parte del Presidente della Giunta regionale, in data 10 gennaio 2005, della impugnata ordinanza, ha deliberato, con atto del 4 marzo 2005, di rinunciare al predetto ricorso per conflitto di attribuzione, e che, in data 5 aprile 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, ha presentato atto di rinuncia al ricorso.

Considerato che, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in assenza di costituzione della controparte, produce l'effetto di estinguere il processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2005.

Il Presidente e redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 218

Ordinanza 23 - 31 maggio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Attraversamento di centro abitato - Obbligo del conducente di regolare adeguatamente la velocità - Accertamento dell'infrazione - Asserita mancanza di un parametro legale di riferimento per la configurabilità dell'infrazione - Denunciata discriminazione tra conducenti in relazione alla diversità di valutazioni soggettive del verbalizzante, lesione del principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, compressione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 141, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 14 maggio 2004 dal Giudice di pace di Isernia nel procedimento civile vertente tra Valvona Pasquale contro la Prefettura di Isernia, iscritta al n. 715 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto d'intervento nonché del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 2005 il giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che il Giudice di pace di Isernia, con ordinanza del 14 maggio 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui non è previsto alcun criterio legale di riferimento per la configurabilità dell'infrazione amministrativamente sanzionata dal comma ottavo dello stesso articolo»;

che il remittente è chiamato a pronunciarsi in un giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Isernia nei confronti di un conducente di motoveicolo, al quale è stata ascritta la violazione del citato art. 141, comma 3, del codice della strada, per aver omesso — secondo il verbale redatto dagli agenti accertatori — «di regolare adeguatamente la velocità in modo da non costituire pericolo nell'attraversamento di un centro abitato fiancheggiato da edifici»;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la disposizione denunciata subordinerebbe l'accertamento dell'infrazione «alla mera valutazione soggettiva del verbalizzante, senza alcun parametro legale di riferimento circa la valutazione del comportamento di guida tenuto dal conducente», così da configurarsi come norma «a trama aperta», indeterminata quanto al presupposto della pretesa sanzionatoria, giacché questo prescinderebbe dall'esistenza di una segnaletica stradale, che dovrebbe invece essere l'unico «parametro valutativo circa la legittimità o meno del comportamento dell'utente»;

che, argomenta ancora il remittente, il censurato comma 3 dell'art. 141, essendo carente nella «predeterminazione di specifici criteri di comportamento idonei a costituire di volta in volta la fattispecie sanzionabile», contrasterebbe dunque:

a) con l'art. 3 Cost., «poiché l'estrema discrezionalità offerta all'agente di ritenere, in un dato contesto temporale e geografico, se la condotta del conducente costituisca o meno infrazione sanzionabile, anche a prescin-

dere dall'esistenza — e del rispetto — di una segnaletica stradale, provoca un'inevitabile discriminazione tra gli utenti che tengano un identico comportamento di guida, lasciando alla mera valutazione soggettiva del verbalizzante l'individuazione del contravventore ed il conseguente destinatario della pretesa sanzionatoria»;

b) con l'art. 97, comma primo, Cost., in riferimento ai principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, giacché «la configurabilità di un comportamento sanzionabile» sarebbe rimessa «all'arbitrio dei pubblici funzionari»;

c) con l'art. 24, secondo comma, Cost., comprimendo oltremodo il diritto di difesa per l'impossibilità del ricorrente di fornire prova contraria in suo favore e, segnatamente, di superare «la presunzione di legittimità ed il valore probatorio del verbale di accertamento dichiarando o facendo dichiarare da testimoni che la sua condotta era in effetti congrua, ovvero di aver adeguatamente regolato la velocità, avuto riguardo alle caratteristiche dei luoghi, del carico del veicolo e di ogni altra circostanza di qualsiasi natura nell'attraversare centri abitati o comunque tratti di strada fiancheggiata da edifici»;

che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice *a quo*, escludendo di poter far ricorso al giudizio di equità e, comunque, di poter «emettere una decisione totalmente avulsa da ogni parametro legale di riferimento», tale da sostituire all'arbitrio della pubblica amministrazione quello del giudice, sostiene che, proprio per la evidenziata configurazione della disposizione denunciata, il ricorso in opposizione dell'interessato dovrebbe essere respinto;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

che, secondo la difesa erariale, il denunciato art. 141, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, introdurrebbe il principio secondo cui, anche in mancanza di specifica segnaletica stradale, il conducente «deve riferire la velocità di marcia a condizioni obiettive, in concreto percepibili con l'uso dei normali criteri di attenzione, prudenza e diligenza», e ciò in forza delle superiori esigenze di sicurezza della circolazione;

che, pertanto, rileva ancora l'Avvocatura, la disposizione censurata configurerebbe un illecito amministrativo di pericolo a forma libera, integrando il precetto con parametri — quali: caratteristiche del veicolo, della strada, del traffico, etc. — assunti dalla comune esperienza, «fornendo all'agente accertatore le chiavi di valutazione dei comportamenti posti in essere dagli utenti»;

che, conclude l'Avvocatura dello Stato, proprio in forza di tali principi la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto manifestamente infondata analoga questione di costituzionalità prospettata, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., avverso il comma 1 dello stesso art. 141 del nuovo codice della strada.

Considerato che il Giudice di pace di Isernia dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui non è previsto alcun criterio legale di riferimento per la configurabilità dell'infrazione amministrativamente sanzionata dal comma ottavo dello stesso articolo»;

che il remittente muove dalla premessa che la norma denunciata sarebbe priva di specifici criteri di determinazione della condotta oggetto di sanzione, giacché il precetto non terrebbe in alcun conto l'esistenza di una segnaletica stradale, quale unico parametro idoneo a valutare «la legittimità o meno del comportamento dell'utente»;

che, pertanto, sempre secondo la prospettazione del giudice *a quo*, ciò comporterebbe la lesione dei parametri evocati, in considerazione del fatto che la stessa configurabilità del comportamento sanzionabile sarebbe rimessa al mero arbitrio dell'agente accertatore dell'infrazione, ciò che renderebbe, altresì, impossibile l'esercizio della difesa in giudizio da parte dell'interessato, non potendo questi fornire prova contraria rispetto a quanto riportato nel verbale di accertamento, assistito dalla presunzione di legittimità;

che, contrariamente a quanto sostiene il giudice *a quo*, il sistema normativo sulla circolazione, essendo ispirato al principio di salvaguardia della sicurezza stradale in vista della protezione dell'incolumità personale, impone agli utenti della strada di conformare la propria condotta anzitutto alle comuni regole di prudenza e diligenza, pur in assenza di specifica segnaletica di pericolo (art. 140 del codice della strada);

che, a maggior ragione, tale principio trova applicazione in riferimento all'obbligo di adeguare la velocità del veicolo alle contingenti situazioni di fatto, anche là dove non siano prescritti precisi limiti di marcia, costituendo la velocità del mezzo di trasporto uno dei fattori principali di pericolosità della circolazione stradale;

che, in raccordo con siffatte finalità, l'art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, prescrive l'obbligo del conducente di regolare la velocità del veicolo, tra l'altro, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, affinché si possa evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose;

che il denunciato comma 3 dello stesso art. 141 costituisce specificazione del precetto più generale del citato comma 1, imponendo al conducente di tenere una velocità adeguata in situazioni di particolare esposizione al pericolo, quali quelle che possono concretizzarsi «nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombri, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici»;

che la stessa giurisprudenza di legittimità, nell'interpretare la norma censurata, ha precisato che il giudizio sulla valutazione della velocità non è ancorato ad astratti valori numerici, bensì assume un connotato relativo, postulando che il concreto apprezzamento della condotta del conducente si svolga proprio in rapporto a quelle determinate circostanze di tempo e di luogo che la fattispecie legale evidenzia come parametri di riferimento per un comportamento prudente;

che, dunque, il precetto posto dal comma 3 denunciato, lungi dall'essere privo di criteri indicativi della condotta alla quale è tenuto l'utente della strada, presenta invece un contenuto sufficientemente determinato, giacché l'obbligo di adeguare la velocità alla situazione contingente, sebbene si atteggi in modo elastico, risulta tuttavia percepibile chiaramente dal conducente proprio in base ad elementi e circostanze di fatto tratti dalla comune esperienza della circolazione stradale e che ne circoscrivono i margini di applicazione;

che, pertanto, deve escludersi che il legislatore, nel configurare la fattispecie sanzionatoria in esame, abbia esorbitato, nell'esercizio della sua discrezionalità, dai limiti della ragionevolezza e lasciato all'arbitrio dell'agente accertatore dell'infrazione il compito di riempirne il contenuto;

che, quanto alla dedotta violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., tale parametro non può dirsi vulnerato dal valore probatorio privilegiato che, nella sede processuale, assiste il verbale del pubblico ufficiale che contesta l'infrazione, trovando ciò fondamento nella tutela dell'interesse, costituzionalmente garantito, al buon andamento della pubblica amministrazione, senza tuttavia limitare il diritto di difesa dell'interessato (ordinanza n. 504 del 1987 e sentenza n. 255 del 1994);

che, difatti, a presidio della garanzia di difesa, non solo vi è la possibilità di ricorrere ai normali mezzi di prova tramite l'apposito procedimento di querela di falso, ma rileva altresì la circostanza che la fede privilegiata del verbale di contestazione, richiedendo anzitutto, da parte dell'autore, una redazione particolareggiata sugli elementi di fatto che riguardano le norme violate (così, la citata sentenza n. 255 del 1994), non si estende in ogni caso — secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza ordinaria — alla verità sostanziale delle dichiarazioni del verbalizzante, ovvero alla fondatezza dei suoi meri apprezzamenti e valutazioni;

che, dunque, alla luce delle argomentazioni che precedono, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Isernia con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 57

Ricorso per questione di legittimità costituzionale, depositato in cancelleria il 17 maggio 2005
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Straniero e apolide - Straniero - Regione Friuli-Venezia Giulia - Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati - Previsione di finanziamenti a Enti locali, enti pubblici nonché ad associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale, per interventi mirati di accoglienza e tutela a favore di minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio regionale - Ricorso dello Stato - Denunciata violazione della sfera di competenza statale in materia di permesso di soggiorno a cittadini extracomunitari.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 5, art. 16, comma 3.
- Costituzione, art. 117.

Straniero e apolide - Straniero - Regione Friuli-Venezia Giulia - Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati - Previsione dell'organizzazione da parte dei comuni e province direttamente o tramite le associazioni e gli enti iscritti all'Albo regionale, di servizi territoriali per provvedere agli adempimenti istruttori relativi alle istanze di richiesta e rinnovo del permesso di soggiorno e della carta di soggiorno e di richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, in accordo con le competenti strutture del Ministero dell'Interno - Ricorso dello Stato - Denunciata violazione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di permesso di soggiorno.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 5, art. 21, comma 1, lett. f).
- Costituzione, art. 117, comma secondo.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore* per la declaratoria della illegittimità costituzionale degli articoli 16, comma 3 e 21, comma 1, lett. f) della legge regionale n. 5 del 4 marzo 2005, pubblicata nel BUR della Regione Friuli-Venezia Giulia del 9 marzo 2005, n. 10, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 29 aprile 2005.

F a t t o

In data 9 marzo 2005 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia la Legge regionale n. 5 del 4 marzo 2005, recante «Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati». Con detta normazione la regione ha inteso regolamentare, «nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale» (art. 1), la politica regionale in materia. In particolare la regione si è prefissa gli obiettivi di operare al fine di eliminare ogni forma di discriminazione, assicurare pari opportunità nell'accesso ai servizi (istruzione, sanità), al lavoro, alla proprietà immobiliare, favorire la valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche, garantire specifiche forme di tutela ai soggetti c.d. «vulnerabili» (art. 1 cit.).

Più specificamente, per quanto qui interessa:

l'art. 16 intende assicurare forme efficaci di tutela per i minori stranieri non accompagnati, considerando interventi di accoglienza e tutela finalizzati all'integrazione;

l'art. 21 prevede l'organizzazione di servizi territoriali che provvedono, tra l'altro (lett. *f*), «allo svolgimento degli adempimenti istruttori relativi alle istanze di richiesta e rinnovo di permesso di soggiorno e di carta di soggiorno, di richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, in accordo con le competenti strutture del Ministero, dell'interno».

Le richiamate disposizioni appaiono in contrasto con il dettato costituzionale eccedendo le competenze regionali in materia, e devono pertanto essere dichiarate costituzionalmente illegittime e conseguentemente annullate sulla base delle seguenti considerazioni in punto di

D I R I T T O

1. — Va premesso che le materie della condizione dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e dell'immigrazione rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato secondo quanto prescrive l'art. 117, comma 2, lett. *a*) e *b*). Conseguentemente, tutte le norme che regolano l'ingresso nel territorio nazionale, la permanenza e l'espulsione, sono riservate alla normazione statale, per evidenti finalità di uniformità a livello nazionale, e si trovano da ultimo regolamentate nel decreto legislativo n. 286/1998 («Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»), che pone per le regioni a statuto speciale «norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica» (*cf.* art. 1, comma 4, d.lgs. cit. e, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, l'art. 4 dello statuto regionale - l. cost. n. 1/1963).

La legge regionale in esame si trova tuttavia ad incidere in materia di immigrazione e condizione del cittadino straniero extracomunitario con diverse disposizioni. È pur vero che ciò avviene, dichiaratamente, quale fonte comunque subordinata, in apparente armonia con il sistema delineato dagli artt. 4 e 5 dello statuto regionale (l. cost. n. 1/1963); ma, come è agevole osservare, alla dichiarazione di principio segue, in due ipotesi, una illegittima invasione della competenza esclusiva statale, laddove l'ente locale può provvedere solo nell'ambito della propria competenza legislativa concorrente o residuale.

2.1. — Come è già accennato, l'art. 16 della legge n. 5/2005 vuole assicurare ai minori stranieri non accompagnati efficaci forme di tutela. A tali fini la regione è autorizzata a concedere a soggetti pubblici e privati finanziamenti (comma 1) per interventi «volti ad assicurare livelli adeguati di accoglienza, protezione e inserimento sociale dei minori accolti in programmi di assistenza» (comma 2). «Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi di integrazione, gli interventi avviati durante la minore età ai sensi dei commi 1 e 2 possono proseguire successivamente al raggiungimento della maggiore età».

2.2. — È evidente che tale ultima disposizione, a dispetto della riserva contenuta nell'art. 117 Cost., si pone in diretto contrasto con le norme che rimettono al Legislatore statale di regolare la concessione del permesso di soggiorno ai cittadini extracomunitari.

Infatti, il Testo Unico già richiamato e le successive norme regolamentari attuative disciplinano partitamente la situazione del minore presente nel territorio italiano (v., ad es., gli artt. 31 e 32 d.lgs. cit.), prevedendo con quali modalità e per quale durata può essere rilasciato allo stesso il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, e chiarendo come ciò si inserisca nella più generale politica della immigrazione. Il richiamato art. 32 prevede, così, che un permesso possa essere rilasciato ai minori stranieri purché si trovino sul territorio nazionale da non meno di tre anni ed abbiano seguito un progetto di integrazione sociale e civile per non meno di due anni, sempre che dispongano di un alloggio e frequentino corsi di studio, ovvero svolgano attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero ancora siano in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato; stabilisce, inoltre, che il numero dei permessi di soggiorno rilasciati sia portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente.

La legge regionale, con la disposizione che qui si impugna, non solo indirettamente incide su questa competenza, prevedendo la possibilità per il minore di permanere nel territorio nazionale in ipotesi diverse e ulteriori, ma non indica nemmeno un termine certo per tale permanenza, non chiarendo per quanto tempo possa il soggetto partecipare al programma di integrazione una volta compiuta la maggiore età.

Così legiferando, dunque, la regione ha illegittimamente inciso nella competenza esclusiva statale, eccedendo dalla competenza regionale con violazione del secondo comma dell'art. 117 Cost., di tal che l'art. 16, comma 3, della legge n. 5/2005 della Regione Friuli-Venezia Giulia deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo ed annullato.

3.1. — Parimenti illegittimo si appalesa il comma 1, lettera *f*), dell'art. 21, della stessa legge regionale n. 5/2005, laddove dispone che i comuni e le Province organizzano, nell'ambito delle proprie competenze, i servizi territoriali che provvedono (tra l'altro) «allo svolgimento degli adempimenti istruttori relativi alle istanze di richiesta e rinnovo di permesso di soggiorno e di carta di soggiorno, di richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, in accordo con le competenti strutture del Ministero dell'interno».

3.2. — Appare anche qui evidente come tale intervento legislativo, incidendo direttamente in materia e regolamentando la fattispecie in maniera diversa da quella prevista dallo Stato, si pone in contrasto tanto con i principi costituzionali che attribuiscono allo Stato stesso la competenza esclusiva in materia di richiesta e rilascio del permesso di soggiorno, quanto con la legislazione statale; in particolare con l'art. 5 del più volte richiamato Testo Unico e con il regolamento di attuazione. A fronte di tale obiettiva ingerenza e dell'evidenziato contrasto, a nulla pertanto rileva che, all'art. 2 della legge regionale, si affermi che «gli interventi regionali sono attuati in conformità al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286». Tale doveroso limite — derivante dalla già richiamata natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica che è propria del decreto legislativo —, infatti, può e deve operare laddove la regione, disciplinando fattispecie che indirettamente vadano a toccare la materia dell'immigrazione, come, ad esempio, nel caso del lavoro dello straniero, eserciti la propria potestà legislativa concorrente o residuale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 117 Cost. Ma appare insanabilmente violato quando le disposizioni poste vanno a incidere in materia di competenza statale esclusiva come è accaduto nel porre la disciplina di cui alla lettera *f*) del comma 1, dell'art. 21.

Anche sotto questo profilo la norma deve essere dichiarata pertanto costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 117, comma 2 della Costituzione.

P. Q. M.

Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare gli articoli 16, comma 3 e 21, comma 1, lett. f) della legge regionale n. 5 del 4 marzo 2005, pubblicata nel BUR della Regione Friuli-Venezia Giulia del 9 marzo 2005, n. 10, recante «Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati», come da delibera del Consiglio dei ministri in data 29 aprile 2005, nelle parti e per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

- 1) *estratto della delibera del Consiglio dei ministri 29 aprile 2005;*
- 2) *copia della legge regionale impugnata.*

Con ogni salvezza.

Roma, 4 maggio 2005

AVVOCATO DELLO STATO: Massimo SALVATORELLI

n. 58

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 maggio 2005
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Sicurezza pubblica - Gioco e scommesse - Norme della provincia di Trento in materia apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento o da gioco di abilità installabili negli esercizi pubblici - Definizione, con regolamento provinciale del numero massimo degli apparecchi in questione installabili in ambito provinciale, dei criteri direttivi da seguire per concedere l'autorizzazione e delle sanzioni amministrative applicabili in caso di inosservanza - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la normativa statale che regola compiutamente l'installazione dei predetti apparecchi al fine di garantire l'uniformità e omogeneità dei trattamenti e la tutela della sicurezza pubblica - Esorbitanza dalle competenze provinciali - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

- Legge della Provincia di Trento 11 marzo 2005, n. 3, art. 12.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *h*); Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 11 e 12; Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, artt. 88 e 110; Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 22; decreto direttoriale 27 ottobre 2003.

Sicurezza pubblica - Gioco e scommesse - Norme della provincia di Trento in materia apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento o da gioco di abilità installabili nelle sale da gioco, nei circoli privati e nei punti di raccolta di altri giochi autorizzati - Definizione, con regolamento provinciale del numero massimo degli apparecchi in questione installabili in ambito provinciale, dei criteri direttivi da seguire per concedere l'autorizzazione e delle sanzioni amministrative applicabili - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la normativa statale che regola compiutamente l'installazione dei predetti apparecchi al fine di garantire l'uniformità e omogeneità dei trattamenti e la tutela della sicurezza pubblica - Esorbitanza dalle competenze provinciali - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

- Legge della Provincia di Trento 11 marzo 2005, n. 3, art. 13.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *h*); Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 11 e 12; Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, artt. 88 e 110; Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 22; decreto direttoriale 27 ottobre 2003.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale *pro tempore*, per la declaratoria di incostituzionalità degli artt. 12 e 13 della legge provinciale 11 marzo 2005 n. 3, pubblicata nel B.U.R. n. 1 del 15 marzo 2005, avente ad oggetto «Disposizioni in materia di agricoltura, di foresta, di commercio, di turismo, di industria e di energia», giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 6 maggio 2005.

1. — La legge della Provincia autonoma di Trento 11 marzo 2005 n. 3, composta di sei capi e 29 articoli, prevede il riordino della normativa provinciale nelle materie indicate.

In particolare, nel capo dedicato al commercio, vengono dettate nuove disposizioni per la disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di cibi e bevande e dell'attività alberghiera, in generale, e della installazione di macchine e congegni da trattenimento e gioco, in particolare.

2. — Censurabili sotto il profilo della legittimità costituzionale appaiono le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13, ove si prevede l'emanazione di regolamenti provinciali sul numero di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento o da gioco di abilità installabili negli esercizi pubblici:

l'art. 12, in modifica della legge provinciale n. 9/2000 sulla disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, dispone che «con regolamento sono stabiliti il numero di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità previsti dall'art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931, che possono essere installati presso gli esercizi disciplinati dalla presente legge, nonché le prescrizioni ai fini dell'installazione ditali apparecchi, sulla base dei seguenti criteri direttivi:...» e prevede, poi, sanzioni amministrative (pecuniarie, di rimozione degli apparecchi e di chiusura dell'esercizio) nel caso di violazione;

l'art. 13 detta le medesime disposizioni anche per i circoli privati ed i punti di raccolta di altri giochi autorizzati.

Tali norme eccedono l'ambito delle competenze provinciali di cui agli art. 11 e 12 dello statuto speciale di autonomia e risultano invasive della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, di cui all'art. 117, comma 2, lett. h), della Costituzione, come regolata, sia dal T.U.L.P.S. sia, da ultimo, con l'art. 22 legge n. 289/2002 ove è delineato compiutamente il regime autorizzatorio in materia di contingentamento degli apparecchi da gioco, demandando ad apposito decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, l'individuazione del numero massimo di apparecchi che possono essere installati (decreto che è stato emanato con la data del 27 ottobre 2003).

3. — Per individuare compiutamente il contenuto delle competenze statali esclusive nella materia è opportuno esporre sinteticamente il quadro normativo in materia di giochi e scommesse e le sue finalità.

Originariamente, nella materia dell'esercizio di attività di gioco e scommesse, vigeva un monopolio statale pressoché assoluto. Infatti l'art. 88 del t.u.l.p.s. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) stabiliva che non potesse essere concessa licenza per l'esercizio di scommesse, fatta eccezione solo per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giochi di palla o pallone o in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse costituisse una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara. Con l'emanazione del d.lgs. 14 aprile 1948 n. 496 si attenuò la rigidità del monopolio attraverso la previsione della possibilità di ricorrere a terzi concessionari. Quanto agli apparecchi e macchine elettroniche, l'art. 110 r.d. 773/1931 ne ha regolato puntualmente l'installazione nei luoghi pubblici, vietandone l'utilizzo a fini di scommesse e giochi d'azzardo ed assoggettando ad autorizzazione di polizia l'installazione di quelli leciti.

Alcune innovazioni sono state introdotte con la legge finanziaria 2001 (n. 388 del 23 dicembre 2000), il cui art. 37 ha modificato l'art. 88 t.u.l.p.s., disponendo che «la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte dei Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza, della stessa concessione o autorizzazione»; lo stesso art. 37 ha introdotto nell'art. 4, legge 401/1989, i commi 4-bis-ter per sanzionare penalmente chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza di p.s. ai sensi dell'art. 88 t.u.l.p.s., svolga un'attività organizzata diretta ad organizzare, accettare o raccogliere scommesse di qualsiasi genere da chiunque gestite in Italia o all'estero. La legge n. 383 del 18 ottobre 2001, all'art. 12, ed il successivo d.P.R. del 24 gennaio 2002, n. 33, all'art. 1, hanno disposto che le funzioni statali in materia di giochi di abilità, concorsi pronostici, ivi comprese la gestione delle relative entrate attribuite all'Agenzia delle entrate, sono esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS). Da ultimo è intervenuta la legge finanziaria 2003 (n. 289 del 27 dicembre 2002) la quale con l'art. 22, in modifica ed integrazione dell'art. 110 r.d. 773/31, ha disciplinato il rilascio delle concessioni e «la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento», preoccupandosi sia della idoneità dei locali e della razionale distribuzione degli stessi nel territorio sia delle procedure concorrenziali di affidamento delle concessioni sia del numero degli apparecchi leciti (ai sensi dell'art. 110, commi 6-7, r.d. 773/31) installabili; queste ultime disposizioni sono state emanate con il citato decreto direttoriale 27 ottobre 2003, sentito il parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali (come prescritto dalla legge n. 289/2002, art. 22, comma 6.), reso nella seduta del 24 luglio 2003.

Gli scopi perseguiti dal Legislatore nella regolamentazione del settore, quali richiamati anche nel primo comma dell'art. 22 legge n. 289/2002, possono così sintetizzarsi:

la limitazione della propensione al gioco degli italiani e, contestualmente, la sottrazione di quote di mercato agli «operatori di gioco» illegali, irregolari o non regolamentati;

la prevenzione e il contrasto dell'uso illegale degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento;

il contrasto dell'evasione fiscale;

l'aumento, in generale, del livello di tutela dei partecipanti al gioco e di ogni altro portatore di interesse, assicurando equità e trasparenza dei meccanismi di gioco.

4. — Per completare il quadro nel quale si inserisce la normativa testé passata in rassegna, ricordiamo che la Corte di Giustizia CE si è espressa, in modo uniforme e progressivamente sempre più incisivo, sulla legittimità di normative nazionali restrittive dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, laddove giustificate da motivi di pubblica utilità (ordine, sicurezza, fede, tutela dei consumatori): si vedano le pronunzie

della Corte di Giustizia di cui alle sentenza Schindler del 24 marzo 1994, causa C-275/92, e Zenatti del 21 ottobre 1999, causa C-67/1998, seguite dalla costante giurisprudenza della Cassazione (si vedano la sentenza del 30 settembre - 5 novembre 2003, n. 42187 della sezione terza penale, e la sentenza 26 aprile 2004, n. 23271 delle sezioni unite).

La disciplina penale che è contenuta nella normativa in materia, costituita — per quel che ci interessa — dagli artt. 110 r.d. 773/31 e 719-719 cod. pen., è stata riconosciuta legittima dalla Corte costituzionale (ord. 30 dicembre 1991 n. 520) ed applicata sistematicamente dalla Cassazione proprio in riferimento all'uso illegittimo degli apparecchi e congegni automatici (Cass. Sez. II pen., 2 dicembre 2002 n. 40514), anche dopo la riforma *ex lege* n. 289/2002 (Cass., sez. III pen., 18 aprile 2003 n. 18753); le sanzioni amministrative connesse alla violazione dei divieti di cui all'art. 110 cit. sono parimenti operanti senza condizioni e limitazioni (Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2000 n. 594).

In altre parole, i motivi di pubblica utilità a base della legislazione in materia e della riserva a favore dello Stato del controllo del settore, sia sotto il profilo gestionale che sotto quello (che qui interessa) normativo e sanzionatorio, non contrastano con i principi del Trattato CE e della nostra Carta costituzionale, giustificando — da un lato — la limitazione del principio della libera concorrenza e — dall'altro lato — l'esclusione della potestà legislativa delle regioni e province autonome.

5. — D'altro canto, gli articoli 11 e 12 della legge cost. 26 febbraio 1948 n. 5 non contemplano una potestà legislativa provinciale nella materia e, laddove menzionano genericamente gli «esercizi pubblici» (art. 12 n. 7), prevedono precisi limiti: «fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza», accanto a quelli generali di cui agli artt. 4 («norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica») e 5 («principi stabiliti dalle leggi dello Stato») dello statuto.

Il combinato disposto delle citate disposizioni dello statuto speciale di autonomia non consente, quindi, la regolamentazione della materia e la imposizione di sanzioni in un settore già compiutamente regolato dalle leggi dello Stato, ai fini di pubblica sicurezza e correlati che sopra abbiamo evidenziato.

6. — In conclusione, le norme censurate sono state adottate in violazione: *a)* dell'art. 117, comma 2, lett. *h)*, della Costituzione, in quanto non spetta alla Provincia autonoma di Trento ed esula dalla sua competenza legislativa la regolamentazione della materia regolata dall'art. 22 legge n. 289/2002 e dall'art. 110 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 che rientra, invece, nella competenza esclusiva dello Stato per ordine pubblico e sicurezza e per la regolamentazione di giochi e scommesse; *b)* degli artt. 11 e 12 legge cost. 26 febbraio 1948 n. 5, che non attribuiscono alla Provincia autonoma di Trento la potestà legislativa esclusiva nella medesima materia e, comunque, la sottopongono alle leggi dello Stato.

Tanto premesso e considerato, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 6 maggio 2005,

P. Q. M.

Si chiede che la Corte costituzionale adita voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 della legge provinciale 11 marzo 2005 n. 3 della Provincia autonoma di Trento, per violazione dell'art. 117 della Costituzione e degli artt. 11 e 12 dello statuto speciale di autonomia.

Si produrrà copia della delibera del Consiglio dei ministri.

Roma, 10 maggio 2005

L'AVVOCATO DELLO STATO: Giuseppe ALBENZIO

N. 59

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 maggio 2005
(del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)

Bilancio e contabilità pubblica - Finanza pubblica allargata - Impiego pubblico - Norme della Regione siciliana - Disposizioni finanziarie e urgenti per la razionalizzazione dell'attività amministrativa - Provvidenze per il personale ex Italter e Sirap in servizio presso gli uffici regionali - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata previsione di nuovi e/o maggiori oneri per il bilancio regionale facendo riferimento a fondi statali «pressoché esauriti» - Violazione del principio di copertura finanziaria.

- Delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 maggio 2005 (disegno di legge n. 151), art. 7.
- Costituzione, art. 81, comma quarto.

Sanità pubblica - Norme della Regione siciliana - Requisiti per la nomina del Direttore sanitario AUSL - Previsione della possibilità di ottenere l'incarico con il possesso di un generico diploma di laurea oltre l'esperienza quinquennale - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato contrasto con la normativa statale che stabilisce per il conferimento dell'incarico di Direttore sanitario il possesso della laurea in medicina oltre l'esperienza quinquennale - Indebita estensione delle norme che riguardano, invece, gli aspiranti alla nomina a Direttore generale presso USL o aziende ospedaliere - Violazione del principio di eguaglianza e di tutela della salute - Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione

- Delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 maggio 2005 (disegno di legge n. 151), art. 11, comma primo.
- Costituzione, artt. 3, 32 e 97.

Sanità pubblica - Norme della Regione siciliana - Requisiti per la nomina del Direttore amministrativo AUSL - Previsione della possibilità di ottenere l'incarico anche per gli iscritti nell'elenco regionale, redatto ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 512/1994 - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato contrasto con la normativa statale che faceva riferimento, con una normativa di carattere eccezionale e transitoria, agli iscritti nell'elenco regionale per l'accesso alla carica di Direttore generale presso AUSL - Violazione del principio di eguaglianza - Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

- Delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 maggio 2005 (disegno di legge n. 151), art. 11, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 4 maggio 2005, ha approvato il disegno di legge n. 151 - norme stralciate dal titolo, «Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 7 maggio 2005.

Il provvedimento legislativo assume i connotati di una legge *omnibus* in quanto, a seguito degli emendamenti approvati in aula, nell'originario schema predisposto dalle commissioni legislative permanenti è confluita una congerie di disposizioni attinenti ai diversi settori d'intervento regionale caratterizzate tutte, secondo quanto riportato espressamente nella relazione illustrativa che precede il testo, dalla valutazione tecnico-politica dell'urgenza nell'adozione rappresentata dal Governo e dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari.

Tra le norme introdotte, quella contenuta nell'art. 7 è censurabile per violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione, in quanto l'applicazione della stessa comporta un incremento degli emolumenti, in aggiunta a quelli in atto percepiti, agli ex dipendenti Italter e Sirap in servizio presso gli uffici regionali ai sensi della legge regionale n. 38/1994 e n. 21/2001.

Il legislatore appronta una copertura finanziaria per i maggiori oneri facendo riferimento ai fondi statali di cui al d.l. n. 279/2000 convertito in legge n. 65/2000.

Tali fondi, tuttavia, secondo quanto comunicato dai competenti uffici regionali, interpellati ai sensi dell'art. 3, d.P.R. n. 488/1969, (all. 1) risultano «pressoché esauriti» e pertanto insufficienti a fornire adeguata e puntuale copertura all'onere economico derivante dalla previsione legislativa in esame, in relazione alla percentuale del 4% dei fondi medesimi che in base alla normativa nazionale può essere destinata alle spese per il personale.

Anche la disposizione dell'art. 11 dà adito a censure per violazione degli articoli 3, 97 e 32 della Costituzione.

La disposizione censurata, che di seguito si trascrive, sostanzialmente modifica i requisiti richiesti in ambito nazionale dal decreto legislativo n. 502/1992 per la nomina a direttore sanitario nelle Aziende unità sanitarie locali:

«Art. 11 (*Nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo AUSL*). — 1. Nella regione continua ad applicarsi il comma 7, dell'art. 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con la seguente modifica:

a) dopo le parole «o grande dimensione» sono aggiunte le parole «oppure in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 3-bis».

2. Il direttore amministrativo di cui al comma 7, dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere altresì nominato tra gli iscritti nel più recente elenco regionale redatto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590.».

L'art. 3 del cennato decreto legislativo invero richiede, quale requisiti imprescindibili per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, il possesso della laurea in medicina e l'aver svolto «per almeno 5 anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione».

Il legislatore regionale, invece, introduce l'alternatività dei suddetti requisiti con quelli prescritti dall'art. 3-bis del medesimo decreto legislativo per gli aspiranti alla nomina a direttore generale presso le Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere, ovverosia il possesso di un generico diploma di laurea e l'esperienza «almeno quinquennale di attività di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolte nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso».

Immediata conseguenza della predetta introduzione è l'apertura della titolarità nell'incarico di direttore sanitario verso professionalità che potrebbero essere totalmente estranee al settore della sanità seppure ricche di esperienza in quello manageriale.

È di tutta evidenza la possibile compromissione dei livelli essenziali di erogazione del servizio sanitario, laddove il compito peculiare della direzione sanitaria potrebbe essere affidato nella preminente considerazione degli aspetti tecnico - gestionali dei servizi piuttosto che di quelli medici, realizzando così un superamento del principio dell'art. 32 della Costituzione, ispiratore della «filosofia» posta a base del decreto legislativo n. 502/1992.

Anche il secondo comma della disposizione è censurabile sotto il profilo della violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, atteso che per la nomina a direttore amministrativo ammette anche gli iscritti nell'elenco regionale redatto ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 512/1994, convertito in legge n. 590/1994.

Tale norma eccezionale e transitoria si riferiva ai requisiti richiesti, anche in questo caso, per l'accesso alla carica di direttore generale nelle AUSL.

Non comprensibile, in assenza di adeguate motivazioni, è il riferimento ad un elenco redatto da quasi dieci anni per professionalità diverse da quella specifica del direttore amministrativo che, secondo il decreto legislativo n. 502/1992, deve essere un «laureato in discipline giuridiche o economiche... che abbia svolto per almeno 5 anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione».

L'individuazione di requisiti alternativi a quelli espressamente prescritti anche in questo caso potrebbe ingenerare refluenze negative sul buon andamento delle strutture sanitarie, stante l'assenza di professionalità ed esperienza specifica nel settore sanitario.

P. Q. M.

E con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto Prefetto dott. Gianfranco Romagnoli, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto speciale con il presente atto;

Impugna i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 151 — norme stralciate recante «Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa» approvato dall'Assemblea Regionale il 4 maggio 2005:

art. 7 per violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione;

art. 11 per violazione degli artt. 3, 97 e 32 della Costituzione.

Palermo, addì 12 maggio 2005

IL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA:
PREFETTO Gianfranco ROMAGNOLI

N. 60

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 maggio 2005
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Statuto - Regione Umbria - Dichiarazione di illegittimità costituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 378/2004 dell'art. 66, commi 1 e 2, della delibera statutaria, nonché, in via consequenziale, del comma 3 dello stesso articolo - Approvazione e pubblicazione da parte del Consiglio regionale nello stesso testo impugnato dallo Stato, comprese le disposizioni sopra richiamate dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte, con una nota in calce alle stesse relativa alla predetta sentenza della Corte costituzionale - Ricorso dello Stato - Denunciata mancata approvazione del nuovo testo statutario risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale mediante due successive deliberazioni consiliari adottate ad intervallo non minore di due mesi, attesa la connessione e l'inscindibilità delle disposizioni statutarie - Conseguente necessità di nuovo decorso del termine di tre mesi dalla pubblicazione del testo esatto per la proposizione del prescritto referendum - Incidenza sui principi di libertà del voto e di sovranità popolare - Violazione dei canoni di coerenza e ragionevolezza - Elusione del giudicato della Corte costituzionale.

- Legge della Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21 «Nuovo statuto della Regione Umbria».
- Costituzione, artt. 1, 3, 48, 117, primo comma, 123, 127, 134 e 136.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato nei confronti della Regione Umbria, in persona del presidente della giunta regionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 16 aprile 2005 n. 21 «Nuovo Statuto della Regione Umbria», pubblicata sul bollettino ufficiale della regione il 18 aprile 2005, in relazione agli articoli 123, 117, comma 1, 127, 134, 136, 1, 3, 48 della Costituzione.

La delibera statutaria della Regione Umbria, approvata dal consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004, veniva pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione in data 11 agosto 2004 (S.O. n. 1).

A pag. 19 dello stesso bollettino veniva pubblicato l'avvertimento che entro tre mesi dalla pubblicazione sarebbe stato possibile chiedere di procedere a referendum popolare ai sensi dell'art. 123, comma terzo, Cost. e della legge regionale 28 luglio 2004 n. 16 (recante disciplina di referendum sulle leggi di approvazione o di modificazione dello statuto regionale).

Nel rispetto di quanto stabilito dal comma cinque dell'art. 2 della stessa l.r. 16/2004 — che impone la pubblicazione, in allegato all'anzidetto avvertimento, del fac-simile del modulo da utilizzare, a pena di nullità, per la richiesta di referendum e per la raccolta di firme — a pag. 20 del ripetuto Bollettino veniva pubblicato il fac-simile del modulo della richiesta referendaria, che, conformemente alla prescrizione di cui al comma due dell'art. 5 della l.r. n.16/2004, indicava con la seguente formula il quesito da sottoporre a referendum: «Approvate il testo della legge regionale concernente: “Nuovo Statuto della Regione Umbria”, approvata dal consiglio regionale in seconda deliberazione il giorno 29 luglio 2004 e pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 al bollettino ufficiale della Regione Umbria - Parte I-II- n. 33 dell'11 agosto 2004»?

Con ricorso notificato il 9 settembre 2004, depositato il 15 settembre successivo, il Governo della Repubblica promuoveva dinanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale in ordine ad alcune norme della delibera statutaria.

Della presentazione di tale ricorso (pubblicato sul B.u.r. 27 ottobre 2004) la presidenza della giunta regionale dava avviso sul bollettino ufficiale del 1° dicembre 2004, precisando testualmente che «Dal 15 settembre sono pertanto sospesi i termini per la promozione referendaria previsti dalla l.r. 28 luglio 2004 n. 16 che riprenderanno a decorrere, nel caso in cui la Corte costituzionale rigetti il ricorso, dalla data di pubblicazione della decisione della Corte nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con sentenza n. 378 depositata il 6 dicembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 15 dicembre 2004, la Corte costituzionale, respinte alcune censure e dichiarate altre censure inammissibili, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, commi 1 e 2 dell'anzidetta delibera statutaria nonché, in via consequenziale, del comma 3 dello stesso articolo.

In data 15 dicembre 2004 la sentenza veniva pubblicata sul bollettino ufficiale della regione unitamente ad un «avviso» con il quale si comunicava che l'art. 66 era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo e testualmente si precisava che il presente avviso costituisce pubblicità notizia ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 123, comma terzo della Costituzione e della legge regionale 28 luglio 2004 n. 16».

In data 29 dicembre 2004 sul bollettino ufficiale veniva pubblicata la «risoluzione» 10 dicembre 2004 del consiglio regionale, con la quale il consiglio, ritenuto che il testo dello statuto privato dalle disposizioni di cui all'art. 66, dichiarate illegittime, fosse completo e non si potesse prevedere sul punto niente di diverso, prendeva

atto «di quanto affermato» dalla Corte ed invitava il presidente della giunta «a promulgare lo Statuto nei tempi più rapidi possibili, una volta esaurita la fase della possibile richiesta di referendum, ed ovviamente dopo lo svolgimento di questo, ove richiesto».

Infine sul bollettino ufficiale del 18 aprile 2005 veniva pubblicata la legge regionale 16 aprile 2005 n. 21 «Nuovo Statuto della Regione Umbria» con la seguente formula «Il consiglio regionale ha approvato ai sensi dell'art. 123, secondo comma della Costituzione; il Governo ha promosso giudizio di legittimità costituzionale conclusosi con sentenza della Corte costituzionale n. 378 del 29 novembre 2004; nessuna richiesta di referendum è stata presentata; la presidente della giunta regionale promulga...».

Il testo della legge pubblicato riproduce integralmente quello delle precedenti delibere statutarie 2 aprile-29 luglio 2004, ivi compreso l'art. 66 in calce al quale è tuttavia riportata la seguente nota: «La Corte costituzionale con sentenza n. 378/2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - I Serie speciale - n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 66 commi 1, 2 e 3».

La legge 16 aprile 2005 n. 21, giusta delibera del Consiglio dei ministri 13 maggio 2005, viene denunciata per illegittimità costituzionale per le ragioni che seguono.

1. — La questione che si sottopone all'esame della Corte attiene ai rapporti tra la proposizione della questione di legittimità costituzionale dello statuto regionale da parte del Governo e la promozione del referendum popolare sullo statuto, i cui termini, rispettivamente di trenta giorni e di tre mesi secondo le previsioni dei commi 2 e 3 dell'art. 123 Cost., decorrono entrambi dalla pubblicazione notiziale dello statuto medesimo deliberato in seconda lettura dal consiglio regionale.

In particolare, nel quadro costituzionale delineato dall'art. 123 Cost., si pone il problema di quali siano gli effetti sul termine e sul procedimento referendario della sentenza della Corte costituzionale che accolga (in tutto o in parte) il ricorso governativo.

Al riguardo appare obbligata la risposta che qualunque dichiarazione di illegittimità della delibera statutaria, anche se limitata ad alcune disposizioni, determina comunque (in dipendenza dell'annullamento parziale) una modifica di questa, con la conseguente necessità di un nuovo esame del consiglio regionale per definire compiutamente, attraverso due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi, il testo dello statuto che si intende definitivamente varare: il testo risultante dall'intervento della Corte costituzionale ovvero un testo eventualmente «assestato» dal consiglio dopo la pronuncia della Corte.

Salva dunque, in quest'ultima ipotesi, l'eventualità di un nuovo ricorso governativo, deve in ogni caso formare oggetto di una doppia lettura conforme del Consiglio regionale l'esatto testo dello statuto da sottoporre a referendum, con conseguente termine *ex novo* di tre mesi per la proposizione di questo a decorrere dalla pubblicazione notiziale di tale esatto testo.

Non è di contro possibile ritenere, come sembra pretendere la Regione Umbria, che siano configurabili casi di non obbligatorietà di una nuova doppia deliberazione del consiglio regionale e che comunque non occorra una nuova pubblicazione del testo statutario modificato.

Ciò per un duplice ordine di ragioni.

Le varie disposizioni statutarie formano un unico ed inscindibile contesto — particolarmente per quanto concerne il contenuto necessario dello statuto attinente alla forma di governo ed ai principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della regione — che deve ritenersi coordinato in un sistema in sé coerente, rispondente all'equilibrio determinato dalle soluzioni normative adottate in relazione ai principi e valori avuti a riferimento.

L'eliminazione anche di una sola norma impone dunque una verifica che l'equilibrio voluto non risulti alterato e, comunque, una valutazione circa la necessità/non necessità ovvero l'opportunità/non opportunità di rivedere i nessi che legavano la norma elisa ad altre disposizioni suscettibili di essere incise nella loro valenza proprio dalla rimozione di essa *ab extra* (per ragioni di legittimità e non di merito).

Verifica e valutazione che non possono che competere al consiglio regionale e che debbono trovare espressione in deliberati assunti con le maggioranze e secondo le regole proprie dello speciale procedimento statuario.

In particolare, come l'effetto sostanziale prodotto dall'eliminazione della norma deve essere valutato anche al di là delle ragioni specifiche che l'hanno determinata, così anche la decisione di lasciare immutato il testo statutario risultante dalla declaratoria di illegittimità della Corte costituzionale è frutto di una valutazione politico legislativa, sulla conformazione dello statuto, che non può che seguire le forme proprie dell'adozione di questo.

Per quanto concerne il caso di specie, si consideri che l'eliminazione delle disposizioni dell'art. 66 del testo statutario che statuivano l'incompatibilità della carica di componente della giunta con quella di consigliere regionale e disciplinavano le conseguenze della nomina di un consigliere a membro della giunta — disposizioni intese a salvaguardare il ruolo di controllo (realmente indipendente e privo di condizionamenti) sull'attività della giunta spettante ai consiglieri in una forma di governo presidenzialista —, ben avrebbe potuto portare alla riconsiderazione, per alcuni aspetti, delle previsioni sui poteri dell'Esecutivo ovvero sulle attribuzioni dello stesso consiglio regionale, i cui rapporti ricevono una diversa disciplina con la rimozione dell'art. 66, per assicurare comunque, a

livello di sistema statutario, la garanzia dei valori avuti a riferimento. La scelta di mantenere invariate tali previsioni, rimettendosi alle future determinazioni della fonte competente alla disciplina delle incompatibilità (la legge regionale) non esonerava certo il consiglio dall'onere di una deliberazione legislativa conforme, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, secondo le previsioni del comma 2 dell'art. 123 Cost.

Sotto un secondo aspetto viene in rilievo l'esigenza di salvaguardia della garanzia costituzionale del libero esercizio del diritto pubblico soggettivo di richiedere il referendum popolare.

In quanto la sentenza della Corte costituzionale di accoglimento (sia pur parziale) del ricorso governativo comporta un'oggettiva modificazione del testo dello statuto già deliberato dal consiglio regionale, è necessario che il testo normativo definitivamente fatto proprio dal consiglio — risultante dall'intervento caducatorio della Corte costituzionale e dall'eventuale successivo assestamento deliberato dal consiglio stesso — formi oggetto di una specifica pubblicazione notiziale che segni la decorrenza del termine di tre mesi per la proposizione del referendum, dovendo accordarsi agli elettori (ed ai componenti del Consiglio regionale) tutto il tempo che la Costituzione ritiene necessario per valutare — in ordine a tale diverso testo — l'opportunità dell'iniziativa referendaria ed organizzarsi ai conseguenti fini.

Diversamente opinando si realizzerebbe un inammissibile modificazione delle procedure e dei tempi garantiti dalla Costituzione, con palese compromissione dei diritti politici degli elettori.

Ed invero l'art. 123 Cost. fa decorrere il termine di tre mesi dalla pubblicazione dello «statuto» da sottoporre al giudizio popolare e tale è il testo risultante da tutte le modifiche intervenute nel corso del procedimento sul quale gli elettori dovranno esprimersi.

La pubblicazione notiziale del testo effettivo sul quale il corpo elettorale può essere chiamato ad esprimere il suo giudizio, in sede di partecipazione al procedimento di produzione normativa (statutaria), è imposta anche dal fondamentale principio della chiarezza ed univocità del quesito referendario, elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, di valenza generale ed assoluta, che esclude la possibilità di ricavare il quesito referendario concernente un *corpus* normativo organico da interventi ortopedici o manipolatori del tessuto normativo, risultanti dalla combinazione di fonti diverse, suscettibili di compromettere la chiara comprensione dell'insieme di norme (e quindi del quesito) soggetto alla valutazione degli elettori.

Nella specie, ritenere che il referendum si sarebbe potuto proporre senza la pubblicazione notiziale del testo integrale voluto come definitivo dal Consiglio regionale dopo la pronuncia di parziale dichiarazione di illegittimità della Corte costituzionale (in ordine al quale il Consiglio avrebbe dovuto esprimersi con una doppia deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel concreto mancata), significa ritenere che il referendum «approvativo» si sarebbe dovuto svolgere in base alla pubblicazione a suo tempo eseguita di un testo statutario non interamente coincidente con quello suscettibile in realtà di essere promulgato, con palese compromissione della libertà del voto (art. 48 Cost.) e vulnerazione del principio di effettività della sovranità popolare (art. 1 Cost.).

Il procedimento di formazione delle leggi regionali statutarie ha carattere unitario: il testo normativo in ordine al quale esprime la sua approvazione prima l'organo rappresentativo poi, eventualmente, il corpo elettorale, deve conservare la propria identità dalla prima deliberazione consiliare alla promulgazione.

Discende da quanto considerato l'illegittimità della promulgazione della legge statutaria *de qua* operata, in violazione dell'art. 123 e vulnerando il principio di legalità costituzionale espresso anche dall'art. 117, comma 1, Cost., prima del compimento del relativo iter procedimentale costituzionalmente stabilito, non essendo intervenute, dopo la sentenza di accoglimento parziale del ricorso governativo di cui alla sentenza n. 378/2004 della Corte costituzionale — che aveva eliminato alcune disposizioni dello statuto approvato in seconda deliberazione il 29 luglio 2004 —, né le conformi delibere successive a maggioranza assoluta del consiglio regionale né la pubblicazione del testo definitivo dello statuto da proporre come oggetto dell'eventuale richiesta referendaria, con conseguente compromissione dei diritti politici degli elettori costituzionalmente garantiti (artt. 1, 48, 123 Cost.) e violazione dei canoni fondamentali di coerenza e ragionevolezza (art. 3 Cost.).

In quanto poi nella promulgazione non è stato omesso l'art. 66, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, appare configurabile anche una violazione del principio espresso dall'art. 136 Cost.

2. — È inoltre singolare come la Regione Umbria abbia costantemente agito in palese violazione delle norme da lei stessa stabilite con la l.r. n. 16/2004 per la disciplina del referendum sull'approvazione o modifica dello statuto.

Ed invero, l'avviso di avvenuta proposizione del ricorso governativo pubblicato sul bollettino ufficiale 1° dicembre 2004 (in ritardo rispetto alla previsione del comma 1 dell'art. 3 della 16/2004 l.r. e con indicazione della decorrenza della sospensione del termine per la richiesta del referendum diversa da quella stabilita dal comma 2 dello stesso articolo), precisava testualmente, conformemente al comma 3 del ripetuto articolo, che i termini «riprenderanno a decorrere nel caso in cui la Corte costituzionale rigetti il ricorso», logicamente ed inequivocamente escludendo, con tale limitazione, che una «ripresa» dei termini potesse verificarsi nel caso di accogli-

mento anche se parziale del ricorso, dovendo invece in tale ipotesi farsi luogo ad una decorrenza *ex novo* dei termini legata alla pubblicazione notiziale del testo definitivo dello statuto, come chiaramente postulato dal comma 4 dell'art. 3, che espressamente sanciva la perdita di efficacia, in tal caso, delle eventuali attività ed operazioni referendarie già riferite alla «legge oggetto della sentenza».

La stessa ambigua formula della promulgazione, che tra l'altro richiama in modo reticente il giudizio di costituzionalità senza indicarne l'esito, non risulta conforme a quella prevista dall'art. 4 della l.r. n. 16/2004.

Va poi rilevato che nel fac-simile del modulo, da utilizzare a pena di nullità per la richiesta di referendum e la raccolta delle firme, allegato all'avvertimento della possibilità di referendum pubblicato sul bollettino ufficiale dell'11 agosto 2004 *ex art. 2, comma 5, della l.r. n. 16/2004*, erano recate sia le indicazioni stabilite dall'art. 5 di questa sia la formula del quesito referendario con corretto riferimento alla seconda deliberazione del consiglio regionale del 29 luglio 2004. Peraltro, dopo la sentenza n. 378/2004 della Corte costituzionale, benché il testo normativo residuo non corrispondesse più a quello deliberato dal consiglio regionale con le modalità prescritte dall'art. 123 Cost., detto fac-simile non è stato mai in alcun modo adeguato con pubblicazione sul bollettino ufficiale come prescritto dalle richiamate norme della l.r. n. 16/2004.

È ancora da sottolineare che, dopo la risoluzione amministrativa 10 dicembre 2004 del consiglio regionale, neppure approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con la quale si prendeva atto della sentenza della Corte costituzionale e si invitava il presidente della giunta a promulgare lo statuto nei tempi più rapidi possibili, la Regione Umbria ha totalmente disatteso le indicazioni, circa il *modus procedendi* nella specie, fornite dal Consiglio di Stato nel parere reso su richiesta della regione medesima.

In particolare il Consiglio di Stato (Sez. I, parere 12 gennaio 2005 n. 12054/04), sulla base delle precise prescrizioni dell'art. 123 Cost., aveva testualmente affermato che «il rispetto dello speciale procedimento di approvazione dello statuto può essere garantito soltanto da una disciplina che, regolando il procedimento referendario, assicuri comunque che il testo da sottoporre a referendum (e non quello, diverso, parzialmente modificato dalla Corte costituzionale) sia stato, comunque, oggetto di due deliberazioni successive ad intervallo non minore di due mesi», e, rimarcata l'esigenza che «ai fini della richiesta di referendum popolare sia assicurato il termine di tre mesi decorrente dalla pubblicazione dello statuto» era pervenuto a concludere circa la necessità di dar corso ad un nuovo procedimento in «tutti i casi di modificazione del testo della legge statutaria»...

La violazione del quadro costituzionale relativo al procedimento formativo dello statuto regionale e l'illegittimità del modo di procedere della Regione sono state quindi riconosciute anche dal Consiglio di Stato nell'esercizio del suo ministero di consulenza neutrale ed oggettiva a tutela dell'ordinamento giuridico generale.

P. Q. M.

Si conclude, perché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale 21/05, «Nuovo Statuto della Regione Umbria», per le ragioni e come sopra precisato.

Si producono:

delibera statutaria in BUR 1° agosto 2004;

estratto verbale delibera 13 maggio 2005 Consiglio dei ministri e richiamata relazione;

avvertenza in BUR 1° agosto 2004 pag. 19;

fac-simile modulo richiesta referendum e raccolta firme in BUR 1° agosto 2004, pagg. 20 ssgg;

avviso ricorso governativo in BUR 1° dicembre 2004;

pubblicazione sentenza con avviso in calce in BUR 15 dicembre 2004;

ricevuta di deposito di dichiarazione di costituzione di comitato per la promozione di referendum su testo statutario risultante da sentenza 378/2004;

processo verbale 16 dicembre 2004 ex art. 7 legge regionale n. 16/2004 per l'esercizio di iniziativa referendaria;

risoluzione del consiglio regionale 10 dicembre 2004 in BUR 29 dicembre 2004;

parere Cons. Stato, sez. I, 12054/2004;

legge regionale 16 aprile 2004 in BUR 18 aprile 2004.

Roma, addì 16 maggio 2005

L'AVVOCATO DELLO STATO: Giorgio D'AMATO

N. 290

*Ordinanza del 7 gennaio 2005 emessa dal Giudice di pace di Lauria
nel procedimento civile tra Chiarelli Giacomo contro Comune di Trecchina*

Circolazione stradale - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Mancata previsione che il proprietario resti esente dalla decurtazione ove dimostri di non essere autore della violazione - Irragionevole disparità di trattamento (a seconda che il proprietario sia in grado o meno di indicare il trasgressore e sia titolare o meno di patente) - Paradossale possibilità che il proprietario subisca la decurtazione e non la sanzione pecuniaria principale - Lesione del diritto di difesa - Inesigibilità del comportamento richiesto al proprietario - Contrasto con il principio di inapplicabilità delle sanzioni personali a soggetti diversi dal trasgressore.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, nel testo introdotto dall'art. 1-*septies* [recte: introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7] del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25; codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 196.

IL GIUDICE DI PACE

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 22 novembre 2004 ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa civile iscritta al R.G. n. 252/2004, tra Chiarelli Giacomo attore, rappresentato e difeso da se stesso; E Comune di Trecchina, convenuto, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Albanese.

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa *ex art. 22* legge n. 689/1981 verbale n. 91/04 emesso dalla Polizia municipale del Comune di Trecchina (PZ) in data 21 luglio 2004 notificato il 27 luglio 2004.

Visto l'art. 134, c.p.c.;

R I L E V A

Atteso che con ricorso depositato *ex art. 22*, legge n. 689/1981 in data 30 agosto 2004 da Chiarelli Giacomo, nato il 18 settembre 1977, in Praia a Mare (CS) e residente in Tortora Marina (CS) alla via P. Mancini, 54, avverso verbale di contestazione n. 91/04 per violazione dell'art. 142, comma 8, c.d.s., adottato il 27 luglio 2004, dalla Polizia municipale di Trecchina (PZ) e notificato il 27 luglio 2004, pronuncia su istanza del ricorrente la seguente ordinanza interlocutoria sollevando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2 c.d.s. per violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il proprietario del veicolo vada esente dalla decurtazione dei punti della patente qualora dimostri di non essere l'autore dell'infrazione.

Premesso in fatto che al ricorrente è stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 8, c.d.s., quale proprietario dell'autovettura targata BW 178 GS, il cui conducente procedeva alla velocità di 130 km/h superando di oltre km/h 43 il limite consentito, per cui gli è stata irrogata una sanzione pecuniaria di euro 348,95 oltre la sanzione accessoria della decurtazione di dieci punti.

Avverso tale verbale di contestazione il sig. Chiarelli Giacomo proponeva opposizione.

In via preliminare il ricorrente eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-*bis*, comma 2, del codice della strada, laddove prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente del veicolo la segnalazione deve essere fatta al proprietario del veicolo stesso, salvo che il medesimo non comunichi i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Eccepiva inoltre il ricorrente l'illegittimità costituzionale della disposizione, contenuta nel medesimo articolo, che prevede per il proprietario del veicolo l'obbligo della denuncia del conducente del veicolo stesso quando gli organi di Polizia non siano riusciti ad identificarlo.

All'udienza del 22 novembre 2004 il ricorrente insisteva nell'eccezione di incostituzionalità.

a) Rilevanza della questione

La questione di legittimità sollevata dal ricorrente appare rilevante nel giudizio in corso, poichè, stante la pendenza del presente giudizio, non è stata ancora applicata la decurtazione dei punti, tuttavia l'eventuale rigetto

del ricorso proposto non dal conducente, rimasto sconosciuto, ma dal proprietario del veicolo, comporterebbe la suddetta decurtazione per il solo fatto che lo stesso non sarebbe stato in grado di indicare chi fosse alla guida del mezzo il giorno del rilevamento della violazione, giorno in cui lo stesso ha dedotto di essersi trovato altrove.

b) Non manifesta infondatezza

L'opponente assume che l'obbligo del proprietario di comunicare all'organo di Polizia i dati del conducente del veicolo è in contrasto con quanto disposto dagli artt. 3, 24, comma 2 e 25 della Costituzione, i differenti profili vanno esaminati separatamente:

1) secondo il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, un trattamento differenziato può trovare applicazione in situazioni simili soltanto in presenza dei ragionevoli motivi o dei presupposti logici obiettivi, secondo l'orientamento, immutato fino ad oggi, della Corte costituzionale, che mira a valutare le discipline normative che possono contenere o determinare disparità di trattamento tra categorie di soggetti in modo che sia soddisfatta l'esigenza del pari trattamento in situazioni uguali o analoghe. In quest'ambito i principi di uguaglianza o diversità prescindono dal loro significato letterale, poiché qualunque situazione è sempre unica nel suo concretizzarsi, per cui va effettuata una valutazione che prescinda da rigidi criteri formali e che adotti ragionamenti di tipo empirico legati alla concretezza storica dell'ordinamento ed in definitiva al buon senso. Infatti è palese l'irragionevolezza di un differente trattamento nei confronti del proprietario che può provare di non aver commesso l'infrazione e sia in grado di indicarne l'autore, per cui va esente dalla decurtazione dei punti dalla patente, e nei confronti del proprietario che, pur riuscendo a dimostrare la sua estraneità all'infrazione, non sia in grado di identificarne l'autore per cui deve subire la suddetta sanzione. In tal modo la sanzione in esame sarebbe connessa esclusivamente alla circostanza dell'essere o meno in grado il proprietario di indicare l'autore dell'infrazione con violazione palese del principio della ragionevolezza.

La differenza tra le due posizioni descritte consisterebbe nel fatto che al proprietario che non sia in grado di rintracciare il trasgressore si potrebbe rimproverare la mancata vigilanza nell'uso del mezzo, responsabilità che potrebbe giustificare una sanzione del tipo pecuniario, ma non dovrebbe esser punita con la decurtazione dei punti, dato che quest'ultima sanzione è ontologicamente legata all'effettiva responsabilità del trasgressore.

Ulteriore profilo di irragionevolezza viene ravvisato tra la posizione del proprietario che sia titolare della patente di guida e quella del proprietario che non l'abbia mai conseguita: il primo infatti subirà la riduzione del punteggio mentre al secondo detta sanzione non potrà essere applicata in quanto priva di oggetto.

Inoltre rilevava il ricorrente la presenza nel c.d.s. di una norma atta a disciplinare una situazione analoga, in relazione alla responsabilità del proprietario del veicolo nel pagamento della sanzione pecuniaria in solido con l'autore della violazione. Infatti l'art. 196 c.d.s. prevede che il proprietario possa liberarsi della responsabilità quando provi che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà. Dall'applicazione congiunta di tale norma con l'art. 126-bis, comma 2 c.d.s. emerge che qualora il proprietario riesca a provare quanto detto sopra riuscirebbe a sottrarsi al pagamento della sanzione pecuniaria *ex art. 196 c.d.s.*, ma paradossalmente sarebbe costretto a subire la decurtazione punti dalla patente *ex art. 126-bis, comma 2 c.d.s.*

2) Ed infine si rileva la fondatezza della sollevata questione ove si consideri che la norma contenuta nell'art. 126-bis, comma 2 c.d.s. è altresì censurabile in relazione all'art. 24 Cost. nella parte in cui prescrive che, nel caso in cui non sia identificato il trasgressore, è concessa la possibilità al proprietario del veicolo di indicare l'effettivo conducente.

Si istituisce così una sorta di «delazione amministrativa» che non dovrebbe assumere alcun valore, in quanto il sistema della legge n. 689/1981 pone a base della sanzione l'accertamento compiuto da un organo di Polizia per il quale il prendere atto dell'altrui dichiarazione non potrebbe costituire una forma di accertamento. E stando al tenore letterale della norma il proprietario dovrebbe comunicare i dati personali e quelli della patente del trasgressore, ma, se la prima parte dell'onere può essere in astratto assolvibile, non si può pretendere che il soggetto fornisca i dati della patente del presunto trasgressore, ove questi si opponga. Si tratta in effetti di un comportamento inesigibile, in quanto l'obbligo di denuncia sussiste solo per i soggetti che rivestano pubbliche funzioni.

Dal punto di vista strettamente giuridico si rileva che la decurtazione dei punti è parificabile in sostanza ad una sanzione accessoria pur se la sua natura non è stata delineata compiutamente dal legislatore, e che attinge direttamente la facoltà soggettiva della persona, e sotto questo profilo appare assimilabile negli effetti ad una sanzione accessoria — personale — . Ne deriva pertanto la sua inapplicabilità a soggetto diverso dal trasgressore, anche per il fatto che il comportamento sanzionabile in esame è quello consistente nella violazione della norma del codice della strada, che prevede tale misura, non certo quello consistente nell'omessa individuazione del trasgressore da parte del proprietario del veicolo.

P. Q. M.

Non definitivamente pronunciando sulla vertenza così decide:

1) *Visto l'art. 23, comma 3, della legge n. 87/1953 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2 del d.lgs. n. 285/1992, nel testo introdotto con l'art. 1-septies del decreto-legge n. 151/2003, convertito con modifiche ed integrazioni nella legge n. 214/03, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 Cost. per le ragioni di cui in motivazione;*

2) *Dispone la sospensione del presente giudizio;*

3) *Conseguentemente, da mandato alla cancelleria, di notificare la presente ordinanza alle parti costituite, nonché trasmissione di copia del fascicolo alla Corte costituzionale;*

4) *Dispone, altresì, che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria al sig. Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai sig.ri Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Lauria, addì 5 gennaio 2005

Il giudice di pace: GAGLIARDI

05C0626

N. 291

Ordinanza del 10 febbraio 2005 emessa dal Tribunale di Brindisi sez. distaccata di Mesagne nel procedimento civile tra Regione Puglia contro Capraro Iolanda ed altri

Agricoltura - Contributo una tantum alle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccità nell'annata 1989/1990, nella misura di due milioni di lire ad ettaro e fino a cinquanta milioni di lire ad azienda - Previsione con legge interpretativa che: 1) il contributo deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di cui all'art. 11 del D.L. n. 367/1990, convertito, con modificazioni, in legge n. 31/1991, nell'ambito della quota destinata a ciascun ente; 2) nell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 367/1990 le parole "di lire" sono sostituite dalle parole "fino a lire" - Violazione del principio di uguaglianza per la lesione dei principî della certezza del diritto e dell'affidamento - Incidenza sul diritto di difesa - Indebita interferenza sul potere giurisdizionale per l'incidenza sui giudizi in corso della normativa censurata.

- Legge 27 luglio 2004, n. 286, art. 8-septies.
- Costituzione, artt. 3, 24, 101, 102 e 104.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione degli atti per giudizio incidentale di legittimità costituzionale nella controversia in grado appello rubricata al n. 167/03 R.G.A.C., tra Regione Puglia, in persona del presidente della giunta, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Marseglia, come da mandato a margine dell'atto di appello ed elettivamente domiciliata in Mesagne alla via presso lo studio del difensore, appellante;

Contro Capraro Iolanda, Solazzo Cosimo, Calcagni Antonio e Campana Francesco, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Vitale, come da mandato a margine dell'atto di citazione del primo grado ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del medesimo difensore sito in Ceglie Messapica; nonché comune di Mesagne, in persona del sindaco *pro tempore* rappresentato e difeso dall'avv. Anna Luisa Valente, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliato presso la sede municipale in Mesagne alla via Roma; nonché Ministero delle politiche agricole e forestali, in persona del Ministro *pro tempore*, contumace, appellati.

Oggetto appello avverso sentenza n. 286/03 emessa dal Giudice di pace Mesagne in materia di pagamento di provvidenze pubbliche.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato a mezzo posta il 7 luglio 2003, la Regione Puglia proponeva dinanzi a questa sezione distaccata di tribunale, appello avverso la sentenza n. 286/03 emessa dal giudice di Pace di Mesagne il 14 aprile 2003 e depositata in cancelleria il 17 aprile 2003 nella causa in primo grado al numero d'ordine 711/02RGAC, introdotta da Capraro Jolanda, Solazzo Cosimo, Calcagni Antonio e Campana Francesco nei confronti della odierna appellante nonché del comune di Mesagne e nella quale era stata operata la chiamata in causa da parte della Regione Puglia del Ministero delle politiche agricole e forestali.

In primo grado gli attori avevano domandato la condanna della Regione Puglia o in alternativa del comune di Mesagne, al pagamento in loro favore delle differenze fra gli importi loro riconosciuti negli elenchi — approvati con delibera di m.g. del comune di Mesagne n. 500 dell'8 giugno 1992 — degli aventi diritto ai benefici di cui all'art. 2, comma 2 della legge 31/1991, per i danni subiti a causa della siccità dell'annata agraria 1989/1990 e le somme effettivamente erogate dalla regione.

Statuiva il primo giudice nella impugnata sentenza: «1) accoglie la domanda di Capraro Jolanda, Solazzo Cosimo, Calcagni Antonio e Campana Francesco; 2) condanna, per l'effetto, la Regione Puglia, in persona del presidente *pro tempore*, al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 1280,03 per Capraro Jolanda, euro 1749,24 per Solazzo Cosimo, euro 1797,79 per Calcagni Antonio ed euro 1664,02 per Campana Francesco, oltre agli interessi legali dal giorno della messa in mora solido; 3) condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori delle spese e competenze di cui e, che liquida in complessivi euro 728,54, di cui, euro 370,00 per diritti; euro 350,00 per onorari e il resto per spese, oltre al rimborso forfettario e ai tributi di legge; 4) compensa interamente le spese e le competenze di lite fra la Regione Puglia e il Ministero, terzo chiamato in causa, e quelle fra gli attori e il comune di Mesagne, ai sensi dell'art. 92, secondo comma c.p.c.».

Con il primo motivo di appello, la Regione Puglia denunciava la decisione impugnata siccome «erronea, immotivata, avulsa dalla disciplina che regola la materia, inficiata da extra o ultra petizione per certi versi ed affetta da omessa pronuncia per altro verso».

In particolare rilevava l'Ente appellante che il giudice di prime cure, ignorando di valutare la legislazione statale e regionale applicabile alla materia (15 ottobre 1981 n. 590, d.l. 6 dicembre 1990 n. 367 convertito nella legge 30 gennaio 1991 n. 31, l.r. Puglia 11 maggio 1990 n. 24) nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di diritto amministrativo — ritenendo superfluo tanto il procedimento amministrativo che il conseguente provvedimento —, ma limitandosi ad una astratta e semplicistica interpretazione dell'art. 2 comma 2, legge n. 31/1991 (norma che così prevede «è attribuito un contributo *una tantum* di lire 2 milioni per ettaro a favore delle aziende olivicole e viticole del Mezzogiorno colpite dalla siccità nell'annata 1989/1990 che abbiano subito un danno superiore al 50% dell'intera produzione lorda vendibile e ricadenti nelle aree a tal uopo delimitate»), aveva riconosciuto la sussistenza in capo agli attori di una posizione di diritto soggettivo, sulla mera considerazione che l'erogazione in esame costituisse per l'amministrazione un'attività «... strettamente vincolata ai criteri predisposti dalla legge, con conseguente assenza di alcun margine di discrezionale apprezzamento ...».

Sempre a detta della regione appellante, attraverso la argomentazione sopra riportata, il primo giudice aveva riconosciuto la propria giurisdizione rigettando la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in primo grado, e quindi aveva accolto la domanda attorea, ritenendo irrilevante la presunta insufficienza dei fondi trasferiti alla regione, che peraltro sarebbe addebitabile alla regione stessa per non aver effettuato una non meglio precisata redicontazione che avrebbe consentito al Ministero chiamato in causa, di mettere a disposizione altre risorse.

Un tale argomento era stato utilizzato dal primo giudice per rigettare la domanda di garanzia unitamente all'immotivato addebito secondo il quale era nella facoltà della regione domandare al competente Ministero, «una variazione corrispettiva della distribuzione della quota di riparto tra le diverse tipologie di intervento».

La regione, contestate quindi le argomentazioni poste a fondamento della pronuncia impugnata, rilevava:

a) la nullità della sentenza di primo grado per difetto di giurisdizione del g.o., assumendo che in mancanza del provvedimento di concessione proveniente dall'amministrazione provinciale — come previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 1, l. n. 31/1991, alla l. n. 590/1981 e all'art. 1, l.r. n. 24/1990, gli attori non avevano maturato alcun diritto soggettivo alla percezione del contributo *una tantum* nell'intera misura prevista dall'art. 2, comma 2, l. n. 31/1991;

b) la infondatezza della domanda attorea, per le medesime argomentazioni svolte in precedenza e sostanzialmente per l'assenza di una posizione di diritto soggettivo alle provvidenze economiche e comunque per non avere gli attori fornito la prova della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2 comma 2 l. n. 31/1991;

c) la fondatezza della domanda di garanzia, posto che la Regione Puglia aveva dovuto assegnare alle singole province, fondi insufficienti per il pagamento del contributo *una tantum* in oggetto, esclusivamente a causa degli scarsi trasferimenti da parte del competente Ministero dell'agricoltura.

Assumeva in particolare la regione appellante, che il d.l. n. 367/1990 convertito con modificazioni nella legge 31/1990, era stato emanato proprio al fine di incrementare (con 650 miliardi per il 1990 e con 250 miliardi per il 1991) le dotazioni del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla l. n. 590/1981 al fine di far fronte agli aiuti per la siccità dell'annata agraria 1989/1990, dove l'*una tantum* di cui all'art. 2, comma 2 l. n. 31/1991, era soltanto una delle varie forme di aiuto previste dallo Stato: peraltro, allorché le regioni presentarono al competente Ministero dell'agricoltura e foreste la contabilità complessiva dei danni ammontanti a L. 5.850 miliardi, il Ministero ripartì i 900 miliardi di dotazione fra tutte le regioni, assegnando alla Regione Puglia soltanto 165 miliardi a fronte di un fabbisogno di L. 420 miliardi, di cui L. 23miliardi da destinare al pagamento del contributo *una tantum* in oggetto.

Tale situazione aveva reso necessario per la Regione — alla quale a norma dell'art. 70 d.P.R. n. 616/1977, non aveva il potere né di pretendere dal Ministero maggiori importi, né di stornare per una certa tipologia di aiuto, somme destinate dal Ministero a differenti interventi — altre tipologie — di suddividere la dotazione, in misura percentuale fra le varie province, e relativamente agli olivicoltori della Provincia di Brindisi, i quali avevano subito il 16,78% dei danni contabilizzati nell'intera regione, con delibera n. 761 del 28 novembre 1992, era stata corrisposta la somma di L. 3.767400.000.

La appellante, in estremo subordine — rispetto al riconoscimento di un diritto soggettivo agli aiuti in favore degli appellati — sollevava questione di legittimità costituzionale in riferimento al combinato disposto di cui all'art. 70 l. 24 luglio 1977 n. 616 e all'art. 2, comma 2, l. 30 gennaio 1991 n. 31, per violazione dell'art. 81 Cost.

Tempestivamente costituitisi, gli appellati Capraro Jolanda, Solazzo Cosimo, Calcagni Antonio e Campana Francesco, domandavano il rigetto dell'interposto appello, assumendo che la pronuncia di primo grado dovesse sfuggire a qualsivoglia censura.

Rilevavano in particolare gli appellati, che a seguito della deliberazione di g.m. del comune di Mesagne con la quale era stato approvato l'elenco degli aventi diritto ai benefici di cui all'art. 2, secondo comma della legge 31/1991, per i danni causati dalla siccità nell'annata agraria 1989/1990, doveva riconoscersi in capo ad essi, un diritto soggettivo perfetto a ricevere il contributo *una tantum*, nascendo questo direttamente dalla legge, la quale non richiedeva il compimento di alcuna attività discrezionale nella sua concessione, avendo essa previsto unicamente attività meramente ricognitive, circa l'esistenza dei presupposti predeterminati.

Gli appellati contestavano inoltre, che fosse necessario un formale provvedimento di liquidazione del contributo *una tantum* in esame da parte della competente provincia, rilevando che la vigente legge regionale n. 24/1990 — e a differenza dell'abrogata l.r. n. 1979 — l'intervento della provincia sarebbe soltanto eventuale e sarebbe necessario soltanto allorché la provincia assumesse decisioni difformi da quelle dei comuni, là dove nella fattispecie un tale dissenso fra i due enti non si era manifestato.

Gli appellati rilevavano inoltre la inammissibilità e genericità *ex artt.* 345 e 342 c.p.c., dell'eccezione sollevata per la prima volta in sede di gravame dalla Regione Puglia, in ordine alla asserita mancanza di prova dei presupposti di legge per l'erogazione del contributo *una tantum*, assumendo in ogni caso che la prova del quantum andrebbe desunta dalle deliberazioni comunali esibite.

Gli appellati rilevavano infine, che sulla questione — pur proposta dalla Regione Puglia in primo grado — attinente al difetto della propria titolarità passiva nel rapporto controverso, siccome non riproposta in appello, doveva ritenersi essersi formato il giudicato.

Con deposito degli atti in cancelleria, sebbene oltre i termini di cui all'art. 167 c.p.c., si costituiva il comune di Mesagne, il quale domandava la conferma della sentenza impugnata nel capo in cui la stessa aveva affermato il proprio difetto della legittimazione passiva.

Celebrata l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., veniva dichiarata la contumacia del Ministero delle politiche agricole e forestali, quindi la causa veniva rimessa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 maggio 2004 e ai sensi dell'art. 281-*quinques* comma 2 c.p.c., veniva concesso il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali e veniva fissata l'udienza del 30 settembre 2004 per la discussione orale.

All'udienza di discussione, le parti prendevano atto dell'entrata in vigore dell'art. 8-*septies* («Contributo una tantum alle aziende colpite dalla siccità nell'annata 1989-1990»), della legge 27 luglio 2004, n. 186 («conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2004 — Supplemento Ordinario n. 131) stabilendo che: «1) Il contributo una tantum previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, a favore delle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-1990 deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 del medesimo decreto-legge nell'ambito della quota destinata a ciascun ente. 2) Al citato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 367 del 1990, le parole: «di lire» sono sostituite dalle seguenti: «fino a lire.».

Nel corso della discussione, mentre la Regione Puglia riteneva che in base alla menzionata norma, doveva escludersi ogni possibilità di riconoscimento in favore degli appellati di un diritto nei confronti della regione stessa a ricevere il contributo una tantum oltre i limiti delle disponibilità ricevute, insistendo in subordine nell'eccezione di incostituzionalità della normativa rispetto all'art. 81 Cost., gli appellati rilevavano in via principale, la ininfluenza della norma di cui all'art. 8-*bis* rispetto ai rapporti fra di essi e la Regione Puglia, disciplinando la norma i rapporti fra quest'ultima e l'amministrazione centrale dello Stato.

In subordine gli appellati, nell'ipotesi in cui si fosse riconosciuta l'applicabilità della citata norma al caso di specie, sollevavano in via incidentale l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 8-*septies* l. 27 luglio 2004 n. 186, nella parte in cui erano stati modificati, con efficacia retroattiva, gli artt. 1 e 2, secondo comma, l. n. 31/1991, ai sensi dell'art. 23, comma primo, lett. c) della l. n. 87 dell'11 marzo 1953 e dell'art. 1, della legge n. 1 del 9 febbraio 1948.

In particolare rilevavano gli appellati che la citata norma avesse violato gli artt. 81 e 119 della Costituzione nonché gli artt. 3, 24, 101, 102 e 104 Cost. e ciò in quanto, sebbene il divieto di retroattività della legge non era stato elevato a norma di rango costituzionale — salva l'ipotesi della materia penale come disciplinata dall'art. 25 Cost. —, tuttavia il legislatore ordinario doveva ritenersi limitato dal principio di ragionevolezza e dagli altri principi e valori costituzionalmente protetti, così da non incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere dalle leggi precedenti (Corte cost. n. 229 del 1999; n. 432 del 1997; nn. 153 e 6 del 1994; n. 283 del 1993), ovvero sui giudizi incorso (Corte cost. 4 aprile 1990, n. 155).

Denunciavano gli appellati che il legislatore con la norma in esame, sotto le mentite spoglie di una norma di interpretazione autentica, senza in alcun modo chiarire il tenore della norma, ma cambiando in realtà la originaria formulazione, avesse inteso interferire nei giudizi in corso — con conseguente violazione degli artt. 101, 102 e 104 Cost. attesa la interferenza sulle prerogative del potere giudiziario, nonché dell'art. 24 Cost., ledendo il diritto alla tutela giurisdizionale.

In particolare, la l. n. 31/1991, non consentirebbe più la presentazione di nuove istanze per ottenere il contributo di cui all'art. 2 comma 11, atteso che ad oltre 14 anni di distanza dalla sua entrata in vigore, non sarebbe più possibile l'accertamento del diritto al contributo e comunque il procedimento amministrativo si sarebbe ormai concluso a seguito della pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto.

Gli appellati, infine, denunciavano la violazione degli artt. 81 e 119 Cost. da parte dell'art. 8-*septies* comma 1 l. n. 186/2004, nella parte in cui riconosceva alle Regioni la possibilità di assegnare un contributo «fino a L. 2 milioni prevedendo una limitazione di spesa che non copre il fabbisogno finanziario, così addossando al bilancio regionale degli oneri derivanti da una decisione non imputabile alla regione.

All'esito della discussione orale, alla medesima udienza del 30 settembre 2004, la causa veniva riservata a sentenza.

A giudizio di chi giudica, la decisione non può essere assunta, siccome è necessario proporre questione in via incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 8-*septies* della 27 luglio 2004. n. 186.

Motivi della questione

La rilevanza.

Va innanzitutto evidenziato che anteriormente alla entrata in vigore dell'art. 8-*septies* («Contributo *una tantum* alle aziende colpite dalla siccità nell'annata 1989-1990»), della 27 luglio 2004, n. 186 («conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2004 — Supplemento Ordinanza n. 131) norma con la quale il legislatore aveva inteso fornire la interpretazione autentica dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 3 stabilendo che: «1) Il contributo *una tantum* previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, a favore delle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-1990 deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 del medesimo decreto-legge nell'ambito della quota destinata a ciascun ente. 2) Al citato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 367 del 1990, le parole: «di lire» sono sostituite dalle seguenti: «fino a lire»; atteso il consolidato orientamento della Corte suprema di cassazione (da ultimo Cassaz. Civ., s.u., del 6 maggio 2004, n. 10845 sentenza 13511/03), era *ius receptum* che l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 6 febbraio 1990 n. 367, convertito con modificazioni dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, avesse attribuito ai titolari delle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccità dell'annata agraria 1989-1990, un diritto soggettivo al contributo ivi previsto, sia nell'*an che nel quantum*.

Recita il comma 2, dell'art. 2 della l. 30 gennaio 1991, n. 31: «è attribuito un contributo *una tantum* di lire 2.000.000 per ettaro, e comunque entro il limite massimo di 50 milioni ad azienda, a favore delle aziende olivicole e viticole del Mezzogiorno colpite dalla siccità nell'annata 1989-90 che abbiano subito un danno superiore al 50% dell'intera produzione lorda vendibile e ricadenti nelle aree a tal uopo delimitate».

Le sezioni unite della suprema Corte, reiteratamente investite della questione inerente la giurisdizione in materia, si è sempre pronunciata a favore della giurisdizione del g.o., in considerazione del fatto che «... il contributo in favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità dell'annata agraria 1989-1990 ... costituisce un diritto soggettivo, in quanto non contiene alcun rinvio alla legge n. 590/81, né la misura della sua erogazione è sottoposta ad un accertamento discrezionale da parte dell'amministrazione essendo predeterminata per legge. Da tanto consegue che la domanda proposta dal titolare di un tale diritto per la condanna della Regione Puglia al pagamento della somma pari al contributo indicato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario...» (Cass. Civ. s.u., del 17 luglio 2003, n. 11189).

Con l'introduzione della legge 27 luglio 2004 n. 186, art. 8-*septies*, un tale diritto soggettivo viene degradato a mero interesse legittimo, dal momento che la norma attribuisce alla regione la discrezionalità nel determinare la misura del contributo, che ricorrendo i requisiti di legge, andrebbe — ovvero avrebbe dovuto essere — riconosciuto «fino a lire 2 milioni per ettaro» e peraltro «... entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 del medesimo decreto legge e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente ...» e non invece nella misura «di lire 2 milioni per ettaro», secondo la originaria formulazione della norma.

Attesa la incidenza e rilevanza della normativa in esame sulla decisione del presente giudizio di appello — l'applicazione della vigente normativa, andando ad incidere sul diritto riconosciuto dal giudice di prime cure, avrebbe infatti immediata e diretta incidenza sull'esito del presente giudizio di impugnazione, posto che fra i motivi di gravame della Regione Puglia vi è la contestazione circa la sussistenza di un tale diritto — e rilevato che né la originaria formulazione della norma era suscettibile di differente interpretazione, né una interpretazione diversa da quella innanzi proposta potrebbe essere attribuita alla norma di interpretazione autentica, la questione di costituzionalità come proposta dagli appellati deve ritenersi senz'altro rilevante.

Sul punto la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire che «... anche quando l'illegittimità investa la sola norma interpretativa, ciò determina comunque l'effetto della rimozione dell'impedimento al giudice di scegliere la diversa interpretazione dallo stesso ritenuta più corretta, il che è sufficiente a ravvisare una incidenza — e quindi una rilevanza — nel giudizio «*a quo*», nella quale debba essere applicato il «sistema» risultante dalla combinazione delle due disposizioni ...» (Corte cost., sent. del 5 dicembre 1994 n. 422).

La non manifesta infondatezza.

Occorre a questo punto passare all'esame della questione incidentale di costituzionalità sotto l'aspetto della non manifesta infondatezza.

Sul punto hanno osservato gli appellati, che la citata norma avesse violato gli artt. 3, 24, 101, 102 e 104 Cost. e ciò in quanto il legislatore, nell'emanare una norma retroattiva, avrebbe in primo luogo oltrepassato i limiti della ragionevolezza — dal momento che sotto le mentite spoglie di una norma di interpretazione autentica, in realtà non aveva in alcun modo chiarito il tenore della norma, ma ne aveva mutato la originaria formulazione — ed in secondo luogo avrebbe arbitrariamente inciso sulle situazioni sostanziali poste in essere dalle leggi precedenti (Corte cost. n. 229 del 1999; n. 432 del 1997; nn. 153 e 6 del 1994; n. 283 del 1993), e sui giudizi in corso (Corte cost. 4 aprile 1990, n. 155).

Il rilievo muoveva dalla considerazione secondo la quale la l. n. 31/1991, non soltanto era destinata ad operare esclusivamente in ordine ad un ben definito e trascorso evento calamitoso ed i cui effetti si erano esauriti, ma era destinata ad incidere su di una vicenda in cui non sarebbe comunque più consentita la presentazione di nuove istanze per ottenere il contributo di cui all'art. 2 comma secondo, atteso che ad oltre 14 anni di distanza dalla sua entrata in vigore, non sarebbe più possibile l'accertamento del diritto al contributo e comunque tutti i procedimenti amministrativi, si sarebbero ormai conclusi a seguito della pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto.

Ad avviso di chi giudica le censure sollevate dalla difesa degli appellati sono condivisibili e pertanto la questione di incostituzionalità della norma in esame deve ritenersi non manifestamente infondata.

Come la Corte costituzionale ha in più occasioni avuto modo di sottolineare «... il principio di irretroattività della legge — pur riconosciuto come principio generale dall'art. 11, primo comma, delle disposizioni preliminari del codice civile — non ha ottenuto in sede costituzionale (salvo quanto espresso dall'art. 25 della Costituzione con riferimento alla materia penale) una garanzia specifica: di talché la possibilità di adottare norme dotate di efficacia retroattiva (anche indipendentemente dal loro eventuale carattere interpretativo) non può essere esclusa ove le norme stesse vengano a trovare un'adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri principi o valori costituzionali specificamente protetti ...» (Corte cost. sent. del 14 gennaio 1994, n. 6).

Per quanto riguarda in particolare la materia delle leggi interpretative, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale «... la legittimità di una norma che, benché qualificata dal legislatore come interpretativa, sia in realtà «innovativa» con carattere retroattivo, va valutata secondo i canoni consueti con riferimento sia alla nuova disciplina in sé, sia, più limitatamente, ai suoi ambiti di applicabilità in quanto esteso retroattivamente a fatti, condotte o rapporti pregressi. Parallelamente l'eventuale riscontro del carattere sostanziale della (dichiarata funzione di) interpretazione autentica non assolve di per sé la disposizione da ogni censura, ben potendo la Corte, quando investita, verificare la legittimità del retroattivo intervento interpretativo del legislatore anche sotto il profilo della ragionevolezza (*ex art. 3 Cost.*) ...» (Corte cost. sent. dell'8 marzo 1995 n. 88); ed ancora «... La riconosciuta natura effettivamente interpretativa di una legge non è sufficiente ad escludere che la stessa determini violazioni costituzionali. La sovrana volontà del legislatore nell'emanarla incontra infatti una serie di limiti, da tempo individuati dalla Corte costituzionale, attinenti alla salvaguardia, oltre che di norme costituzionali, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma, e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto, e il rispetto della funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.» (Corte cost. sent. del 28 giugno 1995, n. 311).

Ancora in argomento «... il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali: *a*) quando intervenga per annullare gli effetti del giudicato; *b*) quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie «*sub iudice*».

... Non è contestabile che il legislatore ordinario abbia il potere di dettare norme dall'applicazione delle quali possono derivare effetti nei riguardi dei procedimenti giudiziari in corso, specie allorché tale intervento sia dettato al fine di «impedire una situazione di irrazionale disparità di trattamento». In tali casi la legge interpretativa, «pur interferendo necessariamente nella sfera del potere giudiziario, non incide sul principio della divisione dei poteri» ... Allorquando, invece, risulti l'intenzione della legge interpretativa di vincolare il giudice ad assumere una determinata decisione in specifiche ed individuate controversie, la funzione legislativa perde la propria natura ed assume contenuto meramente provvedimentoale; (Corte cost., sent. del 10 novembre 1994, n. 397).

La Corte, secondo quanto emerge dalle richiamate pronunce, individua rispetto al potere sovrano del legislatore di emanare le leggi di interpretazione autentica, una serie di limiti alla cui stregua espletare il sindacato di costituzionalità e primo fra tutti la ragionevolezza.

Sotto tale aspetto, particolarmente significative appaiono le seguenti pronunce: «... l'art. 13, primo comma, l. n. 412 del 1991, per gli elementi nuovi — e più restrittivi — che introduce a condizione della irripetibilità delle prestazioni pensionistiche indebitamente corrisposte agli assicurati ... è disposizione innovativa rispetto all'art. 52, secondo comma l. n. 88 del 1989, nei confronti del quale si qualifica invece quale norma di «interpretazione autentica». Ma tale qualificazione, in violazione del principio di ragionevolezza, mirando a riconoscere l'efficacia retroattiva della disposizione in questione, con conseguente sua applicabilità ai rapporti sorti precedentemente alla data della relativa entrata in vigore o comunque a tale data pendenti, determina una evidente disparità di trattamento di detti rapporti rispetto a quelli soggetti alla precedente disciplina ... e frustra l'affidamento dei pensionati nella sicurezza giuridica ... Sussiste pertanto una violazione degli artt. 3 e 38 Cost. con conseguente illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, l. 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data...» (Corte cost. sent. del 28 gennaio 1993, n. 39); «... l'art. 3, terzo comma, della nuova legge sull'editoria, qualificando come interpretativa una disciplina ... che ha, invece, natura innovativa, oltrepassa i limiti della ragionevolezza, distorcendo arbitrariamente la tipica funzione dell'interpretazione autentica con il connaturato effetto retroattivo. Pertanto, è incostituzionale — per contrasto con l'art. 3 Cost. ... — l'art. 3, comma terzo, l. 25 febbraio 1987 n. 67, nella sua prima parte (venendo così a cadere, con la qualifica di norma interpretativa, anche l'efficacia retroattiva dell'art. 1, comma secondo, s.l.)» (Corte cost. sent. del 19 marzo 1990, n. 155).

Altro parametro alla cui stregua viene ammesso il sindacato della Corte costituzionale sulla discrezionalità del legislatore di emanare norme retroattive è rappresentato dal principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico: «... l'efficacia retroattiva della legge di interpretazione autentica, è soggetta, fra gli altri, al limite del rispetto del principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico, principio che trova applicazione anche in materia processuale, e che nel caso di specie deve ritenersi violato in conseguenza della non prevedibilità della soluzione interpretativa adottata dal legislatore, rispetto a quelle affermazioni nella prassi ...» (Corte cost., n. 525/2000, nella quale veniva dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, della l. n. 133/1999, per contrasto con l'art. 3 Cost.); «... secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il ricorso a leggi di interpretazione autentica non può essere utilizzato per attribuire a forme innovative una surrettizia efficacia retroattiva, in quanto in tale modo la legge interpretativa verrebbe meno alla sua funzione peculiare, che è quella di chiarire il senso di norme preesistenti, ovvero di imporre una delle possibili varianti di senso compatibili col tenore letterale ...» Corte cost. sent. del 13 luglio 1995, n. 376).

Alla stregua dei principi individuati dalla Corte costituzionale, ad avviso di questo giudicante nella fattispecie il legislatore ha oltrepassato i limiti costituzionali della propria discrezionalità.

Innanzitutto deve ritenersi che l'art. 8-*septies*, della legge 27 luglio 2004 n. 186, si ponga in contrasto col principio di ragionevolezza e per l'effetto contrasti con l'art. 3 Cost.

Come si è già evidenziato la norma autenticamente interpretata — e cioè l'art. 2 comma 2, l. n. 131/1991 che nel testo originario così prevedeva: «è attribuito un contributo una tantum di lire 2.000.000 per ettaro, e comunque entro il limite massimo di 50 milioni ad azienda, a favore delle aziende olivicole e viticole del Mezzogiorno colpite dalla siccità nell'annata 1989-90 che abbiano subito un danno superiore al 50% dell'intera produzione lorda vendibile e ricadenti nelle aree a tal uopo delimitate» — non aveva dato adito ad alcun dubbio interpretativo, emergendo in modo inequivoco dalla lettera e dalla *rato legis*, l'attribuzione di un diritto soggettivo al contributo in favore di tutti coloro che versavano nelle condizioni ivi previste.

Infatti, secondo quanto già innanzi evidenziato, le s.u. della suprema Corte di cassazione reiteratamente investita sulla questione della giurisdizione a conoscere delle controversie in materia di pagamento del contributo in esame, hanno sempre riconosciuto la sussistenza di un diritto soggettivo a tale contributo — nonché a ricevere la differenza fra quanto previsto dalla legge e quanto effettivamente corrisposto — e per l'effetto hanno sempre riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario.

Del resto il tenore letterale della norma non si prestava ad equivoci, dal momento che indicava i requisiti e le condizioni dei richiedenti — aziende olivicole e viticole del Mezzogiorno colpite dalla siccità nell'annata 1989-90 che abbiano subito un danno superiore al 50% dell'intera produzione lorda vendibile e ricadenti nelle aree a tal uopo delimitate — e determinava anche l'entità del contributo *una tantum* — lire 2.000.000 per ettaro, e comunque entro il limite massimo di 50 milioni ad azienda — lasciando alla amministrazione il compito di accertare la sussistenza dei requisiti e di calcolare l'ammontare del contributo spettante, inibendo qualsiasi valutazione discrezionale.

L'art. 8-*septies*, della legge 27 luglio 2004 n. 86 appare censurabile alla stregua del principio della ragionevolezza, anche sotto altro profilo e cioè se si tiene conto del fatto che essa è destinata ad incidere esclusivamente in via retroattiva, posto che interviene esclusivamente su vicende ormai pregresse, su un evento calamitoso occorso 14 anni prima, i cui effetti pregiudizievoli si sono ormai esauriti e per il quale non soltanto i termini per la presentazione delle relative domande sono ormai decorsi, ma tutti i procedimenti amministrativi si sono ormai conclusi e — quantomeno in un numero significativo di casi — vi sono in corso giudizi.

Ad avviso del remittente l'unico intento razionale — ma non per questo legittimo — che può attribuirsi alla norma *de quo*, è quello di limitare la pretesa degli aventi diritto all'erogazione dell'ammontare dei contributi, nei limiti di quanto loro effettivamente elargito e nei limiti delle risorse finanziarie a suo tempo erogate alle regioni dal competente Ministero, per far fronte al pagamento del contributo stesso.

A tal fine appare utile rammentare che il d.l. n. 367/1990 convertito con modificazioni nella legge 31/1990, era stato emanato proprio al fine di incrementare (con 650 miliardi per il 1990 e con 250 miliardi per il 1991) le dotazioni del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla l. n. 590/1981 e ciò al fine di far fronte agli aiuti per la siccità dell'annata agraria 1989/1990, dove l'*una tantum* di cui all'art. 2, comma 2 l. n. 31/1991, era soltanto una delle varie forme di aiuto previste dallo Stato.

Peraltro, allorché le regioni presentarono al competente Ministero dell'agricoltura e Foreste la contabilità complessiva dei danni ammontanti a L. 5.850 miliardi, il Ministero ripartì i 900 miliardi di dotazione fra tutte le regioni, assegnando alla Regione Puglia soltanto 165 miliardi a fronte di un fabbisogno di L. 420 miliardi, di cui L. 23 miliardi da destinare al pagamento del contributo *una tantum* in oggetto.

Tale situazione aveva indotto in particolare la Regione Puglia a suddividere la dotazione, in misura percentuale fra le varie province, e relativamente agli olivicoltori della Provincia di Brindisi, i quali avevano subito il 16,78% dei danni contabilizzati nell'intera regione, con delibera n. 761 del 28 novembre 1992, era stata corrisposta la somma di L. 3.767.400.000.

L'intento del legislatore innanzi indicato, non pare tuttavia conforme al principio di ragionevolezza, onde per cui anche sotto tale aspetto deve ritenersi che il legislatore abbia oltrepassato i limiti costituzionali del proprio potere sovrano di legiferare anche con effetti retroattivi.

Si deve inoltre rilevare come nella fattispecie la legge interpretativa ha il precipuo — se non addirittura il solo — fine — si consideri al riguardo che nella norma si parla ancora in termini di «lire» — di vincolare il giudice — nella pluralità di giudizi pendenti — ad assumere una determinata decisione in specifiche ed individuate controversie, e pertanto deve ritenersi che attraverso l'emanazione dell'art. 8-*septies*, la funzione legislativa abbia perso la propria natura ed assume contenuto meramente provvedimento Corte cost. sent. del 10 novembre 1994. n. 397): per l'effetto la norma in esame si pone in contrasto con gli artt. 101, 102 e 104 Cost.

La norma appare censurabile alla stregua degli artt. 3 e 24 Cost., anche sotto l'ulteriore profilo rappresentato dalla violazione del principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico.

Invero, l'art. 2 comma 2 l. n. 31/1991, ponendo come unici limiti per la concessione del contributo, quello di L. 2 milioni per ettaro e quello della soglia massima di L. 50 milioni per ciascuna azienda, non poteva che indurre gli odierni appellati al pari di tutti i titolari di azienda in favore dei quali i competenti organi comunali avevano la sussistenza al diritto al contributo e il suo esatto ammontare, di confidare di aver diritto a ricevere dalla regione l'importo oggetto di riconoscimento: la norma in esame, nell'inserire — sia pur nella forma della interpretazione autentica — il doppio limite dell'erogazione del contributo «fino a lire due milioni» e «dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11», ha degradato il diritto soggettivo in interesse legittimo circa il *quantum debeatur*, trasformando quella che era un'attività meramente vincolata della regione — e per essa delle amministrazioni a ciò delegate all'accertamento dell'ammontare del danno subito — nell'ambito dei limiti di due milioni per ettaro e di L. 50 milioni per azienda — in un'attività discrezionale, verso il basso — dell'importo da liquidare, di fatto fornendo copertura normativa agli atti regionali di liquidazione, altrimenti illegittimi.

Si consideri a tal fine, che coloro che domandavano il contributo *una tantum* in esame, rinunciavano alla possibilità di richiedere altre forme di contributo che con il primo erano ritenute dalla legge incompatibili.

Peraltro, l'aver degradato il diritto soggettivo in mero interesse legittimo, ha di fatto comportato una lesione del diritto di difesa, in tal modo ponendosi in contrasto con l'art. 24 Cost., avendo ridotto gli strumenti e la portata dei mezzi di tutela giudiziaria.

In materia di controversie aventi ad oggetto «attribuzioni patrimoniali (contributi, sovvenzioni, sussidi, ecc...) in favore delle popolazioni colpite da pubbliche calamità», le sezioni unite civili della s.c. risultano ormai da tempo (*ex plurimisi* Cass., civ., sez. U. n. 9215/1987, 1082/1991, 1004/1993) attestare sul riconoscimento di «...

una situazione di diritto soggettivo quando i presupposti normativi sono precisati in modo rigoroso e completo dalla legge istitutiva, che attribuisce all'autorità amministrativa l'esercizio di una mera attività di certazione dei fatti o situazioni, senza alcun margine di discrezionalità, mentre nel diverso caso in cui la previsione normativa lascia a detta autorità, una volta verificata l'esistenza di date condizioni, l'apprezzamento e la valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati al fine di realizzare l'interesse generale che la stessa norma intende primariamente tutelare, il destinatario del beneficio economico risulta titolare di una situazione giuridica di vantaggio che ha consistenza di interesse legittimo al corretto esercizio del potere «(Cass., civ., sez. U. dell'8 marzo 1994, n. 2224).

L'art. 2, comma 2 nel testo originario, rappresentava senza dubbio una c.d. norma di relazione, la quale attribuiva ai privati un diritto soggettivo tutelabile innanzi al giudice ordinario: né avrebbe potuto influire sul riconoscimento del diritto soggettivo e per l'effetto, sulla tutela di un tale diritto dinanzi al g.o. il rilievo a tenore del quale la pretesa degli odierni appellati si fonderebbe su di un atto endoprocedimentale emesso da un soggetto — il comune — sfornito della legittimazione passiva.

A tal fine è sufficiente rilevare che pacificamente la Regione Puglia aveva posto a fondamento di ciascuna sua determinazione — calcolo dell'ammontare del fabbisogno, individuazione dei criteri di ripartizione, effettiva ripartizione fra le province e nell'ambito di queste frai comuni — proprio gli elenchi — nei quali risultavano identificati i beneficiari e le misure dell'indennità agli stessi spettante — predisposti dalle amministrazioni comunali ed i comuni a loro volta, avevano provveduto alla materiale erogazione dei contributi agli aventi diritto, sempre tenendo conto di tali elenchi.

Pertanto, che null'altro dovesse farsi sul piano dell'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge per l'erogazione del contributo in parola, è pacifico, essendo già intervenuta l'erogazione — sia pur in parte — dei contributi: ne consegue che al momento della erogazione parziale, il procedimento amministrativo doveva ritenersi concluso e quindi il diritto soggettivo di ciascuno dei beneficiari ormai sorto (*ex plurimis* Cass. civ., sez. U., del 24 gennaio 2002, n. 801).

Poiché il presente giudizio in grado di appello, non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale innanzi prospettate, se ne dispone la sospensione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

1) solleva, su eccezione di parte nonché d'ufficio, siccome rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale nei termini di cui in motivazione, l'art. 8-septies (Contributo una tantum alle aziende colpite dalla siccità nell'annata 1989-1990), della legge 27 luglio 2004, n. 186 («conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2004 - Supplemento Ordinario n. 131) con il quale il legislatore ha inteso fornire la interpretazione autentica dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990 n. 367, convertito con modificazioni dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31 e segnatamente nella parte in cui prevede: «I) Il contributo una tantum previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, a favore delle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-1990 deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 del medesimo decreto-legge nell'ambito della quota destinata a ciascun ente. 2) Al citato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 367 del 1990, le parole: «di lire» sono sostituite dalle seguenti: «fino a lire», in relazione agli artt. 3, 24, 101, 102 e 104 della Costituzione;

2) Dispone la sospensione della causa per pregiudizialità;

3) Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma;

4) Ordina la notificazione del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica;

5) Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Mesagne, addì 10 febbraio 2005

Il giudice: GILIBERTI

N. 292

*Ordinanza del 21 gennaio 2005 emessa della Commissione tributaria provinciale di Genova
sul ricorso proposto da Garbarino Stefano contro Regione Liguria*

Imposte e tasse - Norme della Regione Liguria in materia di tassa automobilistica regionale - Rinvio al 31 dicembre 2003 del termine previsto per il recupero delle tasse dovute per l'anno 1999 - Indebita interferenza con i termini prescrizionali previsti dalla legislazione statale - Denunciata esorbitanza dai limiti della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tributi erariali.

- Legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20, art. 10.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); Decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 51, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ritenuto in fatto e in diritto che Garbarino Stefano ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dalla Regione Liguria per il mancato pagamento della tassa automobilistica regionale relativa al 1999;

che la prima doglianza concernente la illegittimità dell'avviso impugnato per omessa notifica nei termini di legge *ex* art. 2, legge 24 gennaio 1978, n. 27, di copia del verbale di accertamento della violazione è infondato alla luce del recente indirizzo giurisprudenziale del supremo Collegio (*cf.* Cass. 16 febbraio 1998, n. 1649);

che la seconda censura, concernente l'illegittimità dell'avviso *de quo* essendo stato quest'ultimo emesso oltre il termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 5, comma 51, d.l. n. 953/1982, è stata invece paralizzata dalla Regione Liguria mediante il richiamo all'art. 10 della legge regionale n. 20 del 7 maggio 2002, in base al quale «il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 dalla Regione Liguria viene effettuato, unitamente al recupero previsto per l'anno 2000, entro il 31 dicembre 2003»;

che quest'ultima norma, però, come eccepito dal contribuente, si presenta in contrasto con la normativa costituzionale come evidenziato dalla stessa Corte costituzionale in relazione a disposizioni analoghe emesse da altre regioni (*cf.* sentenze 26 settembre 2003, n. 297 e 296);

che invero la norma in questione, modificando la disciplina dei termini per l'accertamento del tributo, in senso oltretutto lesivo del legittimo affidamento dei cittadini nel rapporto con l'amministrazione finanziaria, viola la esclusiva competenza dello stato in materia di tributi erariali secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo lett. E, Cost. poiché la tassa automobilistica non può ritenersi tributo proprio della regione;

che la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 10 legge regionale n. 20 del 7 maggio 2002, essendo rilevante ai fini del decidere come *ut supra* evidenziato, deve essere rimessa alla Corte costituzionale;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina la sospensione del giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 legge Regione Liguria 7 maggio 2002 in relazione all'art. 117, comma secondo, Cost.;

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al presidente della Giunta regionale ligure e venga comunicata al presidente del Consiglio regionale della Liguria.

Genova, addì 8 novembre 2004

Il Presidente: TORTI

05C0628

N. 293

*Ordinanza del 4 gennaio 2005 emessa dal T.a.r. per l'Emilia-Romagna
sul ricorso proposto da Jacchia Caterina contro Ministero della giustizia ed altra*

Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione all'esercizio della professione - Giudizio espresso esclusivamente mediante punteggio numerico - Obbligo di motivazione - Esclusione secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato - Ingiustificata deroga al principio dell'obbligo di motivazione previsto dalla legge per i concorsi pubblici - Incidenza sul diritto d'azione e sul principio di tutela giurisdizionale - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento delle pubbliche amministrazioni.

- Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal decreto legge 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla legge di conversione 18 luglio 2003, n. 180, artt. 23, comma 5, 24, comma 1, e 17-bis, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 98 e 113.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1065/2004 proposto da Jacchia Caterina rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Alberto Roversi Monaco e Antonino Morello domiciliato presso il loro studio, in Bologna, via Saragozza n. 28;

Contro il Ministero di grazia e giustizia e la Commissione esami di avvocato per la sessione 2003, istituita presso la Corte d'appello di Bologna, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici in Bologna, via Guido Reni n. 4; per l'annullamento del verbale redatto nella seduta del 18 maggio 2004 dalla Commissione esami di avvocato per la sessione 2003 istituita presso la Corte d'appello di Bologna nella parte riguardante la busta n. 1451 relativa la candidata Jacchia Caterina con cui è stata decisa, per insufficienza nella valutazione della prova scritta con riferimento all'atto giudiziario in materia di diritto privato, la non ammissione alla prova orale; per quanto occorrere possa, del verbale redatto nella seduta del 21 gennaio 2004 dalla Commissione esami di avvocato per la sessione 2003 istituita presso la Corte d'appello di Bologna, conosciuto dalla ricorrente a seguito di accesso di dati in data 7 luglio 2004, nella parte in cui specifica che «la Commissione a maggioranza decide di non apporre alcun segno di correzione e di non evidenziare in alcun modo eventuali errori»;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi all'udienza del 9 dicembre 2004 gli avv. presenti come risulta dal verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — La ricorrente ha partecipato all'esame di abilitazione per esercizio della professione legale nella sessione 2003 presso la Corte d'appello di Bologna.

In data 16, 17 e 18 dicembre 2003 ha sostenuto le prove scritte.

Le votazioni attribuite alla ricorrente sono state le seguenti: 30 con riferimento al parere in materia civile; 30 con riferimento al parere in materia penale; 25 con riferimento all'atto giudiziario in materia civile.

Non avendo raggiunto il punteggio complessivo di 90 non è stata ammessa alla prova orale.

Ha, quindi, presentato ricorso al T.a.r., impugnando gli atti in epigrafe indicati deducendone l'illegittimità.

In particolare ha contestato la mancanza di motivazione del voto insufficiente attribuito dalla commissione all'atto giudiziario redatto in materia civile ritenendo che ciò ha reso impossibile percepire l'iter logico seguito dalla commissione nell'attribuzione del punteggio negativo di 25.

Ha, altresì, rilevato che, stante la genericità dei criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione, la mera attribuzione di un voto non renderebbe possibile risalire al modo in cui detti criteri siano stati applicati nel caso concreto.

In effetti, nella specie dal verbale della commissione giudicatrice, risulta che «La Commissione a maggioranza, decide di non apporre sugli elaborati alcun segno di correzione e di non evidenziare in alcun modo eventuali errori.

Per quanto concerne il giudizio sulle prove, la Commissione concorda altresì nel ritenere che lo stesso sia espresso compiutamente attraverso l'attribuzione di un punteggio numerico e la graduazione di questo tra il minimo ed il massimo previsto.».

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata che ha concluso per il rigetto del ricorso.

L'istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 985 del 30 luglio 2004 e all'udienza del 25 novembre 2004 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. — La normativa di riferimento, per quanto concerne la valutazione delle prove dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, consente alla commissione giudicatrice di attribuire un mero punteggio per ciascuna prova scritta.

Infatti, l'art. 23, quinto comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal d.l. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dispone che «la commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'art. 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, secondo le norme stabilite dall'art. 17-bis».

L'art. 24, primo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal d.l. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dispone che «il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte le lettere, in calce al lavoro. L'annotazione è sottoscritta dal presidente dal segretario».

L'art. 17-bis secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal d.l. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione dispone che «... alla prova orale sono ammessi candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove».

3. — Non vi è dubbio che il quadro normativo di riferimento non consente altra interpretazione se non quella che la commissione giudicatrice deve esprimere un semplice voto nel giudicare le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione avvocato. Tale è la consolidata prassi amministrativa espressa dalle relative circolari 10 luglio 2000, prot. n. 7/29013002/2678/Ue e n. 7/1947/V del 12 luglio 2001 (quest'ultima richiamata nei verbali della commissione giudicatrice) della direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, indirizzata alle commissioni esaminatrici. La stessa interpretazione è consolidata nella giurisprudenza del Consiglio di Stato la quale addirittura decide questa tipologia di controversie attraverso la sentenza succintamente motivata, emanata ai sensi dell'art. 9 della legge n. 205 del 2000, ritenendo, pertanto, manifestamente infondata, in applicazione della speciale normativa sopra richiamata, ogni censura diretta a contestare la mancata motivazione della commissione esaminatrice nell'attribuzione di un punteggio (tra le tante Cons. Stato, sez. IV, n. 6155 del 17 settembre 2004).

4. — Il Collegio, ritiene di dover rilevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della normativa sopraindicata essendo la stessa rilevante ai fini della definizione della specifica controversia sottoposta al suo esame in cui è stata sollevata proprio la censura di illegittimità delle valutazioni della commissione giudicatrice espressa attraverso un mero punteggio di 25 nella prova d'esame consistente nella redazione di un atto giudiziario in materia civile.

5. — Quanto alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale va osservato che, per quanto concerne l'espletamento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, la recente normativa, ha profondamente innovato proprio per quanto concerne la valutazione delle prove stesse, pur lasciando immutata la disciplina per quanto concerne l'attribuzione di un mero punteggio nella valutazione delle prove. Infatti, il legislatore con la novella introdotta dal d.l. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, si è mostrato particolarmente sensibile alle esigenze di imparzialità e di trasparenza dell'operato delle commissioni giudicatrici. Infatti, un'apposita commissione, istituita presso il Ministero della giustizia, deve definire criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dandone comunicazione alle sottocommissioni, ai sensi dell'art. 22 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal d.l. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione sia superiore a 300 unità presso ciascuna Corte d'appello sono nominati ulteriori sottocommissioni. «A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati superiori a 300» (art. 22, ottavo comma) e ciascuna sottocommissione ha, di regola, sei mesi di tempo per la conclusione della procedura, prorogabili per motivi eccezionali e debitamente accertati. La correzione degli elaborati non avviene da parte della commissione istituita presso la Corte d'appello dove sono svolte le prove scritte ma gli elaborati redatti dai candidati vanno trasmessi a quelle individuate ai sensi dell'art. 15, comma quarto e quinto, presso la quale dovrà essere effettuata la correzione.

6. — In definitiva, il nuovo sistema introdotto è diretto a garantire trasparenza, imparzialità, uniformità di giudizi e particolare accuratezza nella correzione degli elaborati scritti attribuendo un numero «contenuto» di candidati, non superiore a 300, per ciascuna sottocommissione ed un tempo adeguato per le correzioni degli elaborati.

7. — Ciò premesso il collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per i profili di seguito evidenziati.

8. — Violazione degli articoli 3, 97 e 98 della Costituzione per irrazionalità ed illogicità della suddetta normativa.

La disciplina speciale dell'esame di abilitazione alla professione legale, nel testo risultante dalla recente riforma di cui al d.l. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, sopra richiamata, prevede, all'art. 22, che la commissione appositamente istituita presso il Ministero della giustizia definisca i criteri per la valutazione degli elaborati scritti specificando quelli già puntualmente indicati, quali principi generali, direttamente dal nono comma. Quest'ultima normativa prevede che la valutazione tenga conto dei seguenti aspetti: *a)* chiarezza, logicità e rigore metodologico nell'esposizione; *b)* dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; *c)* dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici ed istituti giuridici trattati; *d)* dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; *e)* relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione. L'importanza, a giudizio del legislatore, della predeterminazione di criteri di valutazione puntuali è accentuata non solo dalla loro previsione normativa ma anche dall'obbligo, da parte dell'apposita commissione istituita presso il Ministero, di definire criteri più specifici. Nonostante tale cura nella predeterminazione dei criteri di valutazione rimane vigente la normativa che inderogabilmente prevede l'attribuzione di un semplice punteggio.

Appare, invece, illogico ed irrazionale e, quindi, in violazione dei principi di cui articoli 3 e 97 della Costituzione, che la commissione giudicatrice non debba giustificare la concreta applicazione dei criteri predeterminati nella valutazione del singolo elaborato e ciò attraverso una motivazione o quanto meno l'indicazione di quali parametri abbia tenuto in particolare conto nella concreta attribuzione del punteggio nelle singole prove, al fine di rendere trasparente l'iter logico seguito nella valutazione effettuata.

9. — Violazione dell'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento rispetto a procedure valutative identiche nei pubblici concorsi. L'art. 9 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che contiene la disciplina generale di ogni pubblico concorso, prevede che l'assegnazione dei punteggi nelle singole prove sia preceduta dalla predeterminazione di una modalità di valutazione, che va esternata in un'apposita motivazione. Ancora più dettagliatamente, per esempio, l'art. 9, terzo comma, del d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, dispone che: «la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formulare nei verbali, delle prove concorsuali ai fini della motivazione dei punteggi attribuiti alle singole prove». Quindi, sussiste un principio generale in materia concorsuale per cui l'attribuzione dei punteggi o la qualificazione in termini di mera «insufficienza» della prova costituisce un «giudizio inidoneo a rendere percepibile l'iter logico seguito dalla Commissione con conseguente violazione del principio di trasparenza cui l'intera attività amministrativa deve conformarsi, nonché di quello, pure presidiato sul piano costituzionale, che vuole sempre garantita la possibilità di un sindacato della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle stesse valutazioni selettive» (sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato, per quanto concerne i concorsi pubblici è consolidata, *cf.* tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, n. 2331 del 30 aprile 2003; Cons. Stato, sez. VI, n. 4409 del 2004; Cons. Stato, sez. VI, n. 558 del 2004).

Nel caso degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, invece, la speciale normativa sopra richiamata, esclude la possibilità per la commissione giudicatrice di motivare le proprie scelte richiedendosi esclusivamente l'attribuzione di un punteggio. Vi è, pertanto, disparità di trattamento rispetto alla suddetta normativa concorsuale pur essendo le situazioni del tutto omogenee. Infatti sia le commissioni giudicatrici dei pubblici concorsi sia la commissione giudicatrice per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato debbono valutare prove scritte di contenuto sostanzialmente identico. Entrambe le procedure sono fondamentali per il cittadino per consentirgli di accedere al mondo del lavoro, essendo indifferente che ciò avvenga per svolgere un'attività nell'ambito del pubblico impiego od un'attività libero-professionale. Inoltre, sotto questo profilo, va osservato come il rispetto dell'art. 97 della Costituzione, il quale richiede che la commissione giudicatrice renda trasparente l'iter logico seguito nella valutazione effettuata, è fondamentale non solo per gli esaminandi ma anche per i cittadini e per l'ordinamento. Vi è, infatti, un evidente interesse pubblico che siano ammessi all'esercizio della professione soltanto i capaci ed i meritevoli, selezionati attraverso una procedura trasparente, tenuto conto degli importanti compiti che dovranno svolgere non solo in qualità di libero-professionisti ma quali incaricati di un pubblico servizio fondamentale per la collettività ed indispensabile, stante l'obbligatorietà dell'assistenza legale nel processo, per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale ai cittadini.

10. — Violazione degli articoli 24 e 113 della Costituzione che assicurano la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.

La giurisprudenza amministrativa, al fine di assicurare una tutela giurisdizionale in conformità ai canoni costituzionali, si è da tempo consolidata nel senso di ammettere, in sede giudiziaria, un sindacato sulla discrezio-

nalità tecnica esercitata dalla pubblica amministrazione. Va, infatti, distinta la pura discrezionalità amministrativa, che rientra nel merito amministrativo ed è riservata all'amministrazione e, quindi, non sindacabile in sede giurisdizionale, dalla discrezionalità tecnica che rientra nella legittimità dell'azione amministrativa.

La valutazione della discrezionalità tecnica è, pertanto, doverosa per il giudice amministrativo ancorché limitato ad un sindacato di tipo «debole», che, cioè, non consente alcun potere sostitutivo del giudice tale da sovrapporre la propria valutazione tecnico opinabile o il proprio modello logico all'operato dell'amministrazione. Nei confronti delle valutazioni, espressione di discrezionalità tecnica, come nel caso di quelle operate dalle commissioni esaminatrici per l'abilitazione all'esame di avvocato, il giudice deve poter controllare la ragionevolezza, logicità e coerenza dei giudizi espressi (Cons. Stato, sez. VI, n. 2199 del 2002). Tale sindacato, limitato agli aspetti estrinseci, formali e logici delle valutazioni delle commissioni esaminatrici, può essere effettuato soltanto nel caso in cui la commissione motivi le proprie scelte o renda conoscibile l'iter logico seguito nelle proprie valutazioni dando conto, nel caso concreto della valutazione del singolo elaborato, di quali criteri predeterminati ha dato effettiva applicazione. Ciò appare coerente con i principi dell'ordinamento comunitario, espressi dalla Corte di Giustizia C. E., la quale rileva che le valutazioni tecniche espresse dalle commissioni possono essere sindacate sia al fine di verificare l'osservanza delle norme di procedura, sia per quanto concerne la motivazione delle scelte effettuate (sentenza 11 luglio 1985, causa n. 42/1984, REMIA; 17 novembre 1987, cause riunite n. 142/1984 e n. 156/1984, BAT e REYNOLDS; 28 maggio 1998, causa n. 7/1995, JOHN DEERE).

Anche sotto questo profilo la normativa sopra richiamata che obbliga le commissioni giudicatrici ad attribuire un mero punteggio agli elaborati corretti appare incostituzionale.

Infatti, in presenza di un mero voto il giudice amministrativo può soltanto o ritenerlo insindacabile, in violazione dei principi di cui agli articoli 24 e 113 della Costituzione, o sostituire un proprio punteggio a quello attribuito dalla commissione ma anche questa soluzione viola i principi costituzionali di «riserva» dell'amministrazione.

11. — Violazione degli articoli 97 e 98 della Costituzione, i quali richiedono, per esigenze di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa, che ogni determinazione dell'amministrazione sia motivata, come recepito dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990 per ogni procedimento amministrativo, o quantomeno che sia reso percepibile l'iter logico seguito dalla commissione e ciò nel rispetto del principio di trasparenza cui l'intera attività amministrativa deve conformarsi, nonché di quello, pure presidiato sul piano costituzionale, che vuole sempre garantita la possibilità di un sindacato della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle stesse valutazioni selettive. Ciò appare tanto più necessario nella particolare procedura concernente l'esame di abilitazione alla professione di avvocato tenuto conto che tutta la recente normativa, sopra richiamata, adotta idonee misure organizzative per consentire alle commissioni giudicatrici di operare con serenità e nei termini adeguati, prevedendo che ciascuna sottocommissione non possa vedersi attribuito il compito di valutare un numero superiore a 300 candidati concludendo le proprie operazioni nel semestre.

12. — Per quanto sopra considerato vanno rimessi gli atti alla Corte costituzionale attesa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.

P. Q. M.

Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 23, quinto comma, 24, primo comma, e 17-bis secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal d.l. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, per violazione degli articoli 3, 24, 97, 98 e 113 della Costituzione.

Sospende il giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle parti in causa e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda alla cancelleria per l'esecuzione.

Così deciso in Bologna, il giorno 9 dicembre 2004.

Il Presidente: PAPIANO

Il consigliere relatore estensore: DI BENEDETTO

N. 294

Ordinanza del 22 marzo 2005 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Torino sul ricorso proposto da Riparazioni Trattori T.R. di Fioratti Bruno & C. S.n.c. contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Torino

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa.

- Decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1265/04 depositato il 19 maggio 2004 avverso Avviso irrogazione sanzioni n. R32LST400021 Sanz. amministr. 2003 contro Agenzia entrate - Ufficio Torino 2, proposto dal ricorrente: Riparazioni Trattori T.R. di Fioratti Bruno e C. S.n.c. in persona del legale rappresentante, via Paolo Veronese, 254 - 10148 Torino, difeso da Moltoni Antonio, Corso Peschiera, 302 - 10100 Torino.

FATTO

Con processo verbale di accertamento e di contestazione redatto in data 20 ottobre 2003 da ispettori dell'Istituto nazionale previdenza sociale - INPS, sede di Torino Nord, nei confronti della società Riparazioni Trattori T.R. di Fioratti Bruno e C. S.n.c., ed a mezzo del verbale n. 709/09 delle operazioni di accertamento iniziate il 16 ottobre ed ultimate il giorno 20 dello stesso mese, era stato rilevato che due dipendenti della ditta ispezionata, pur avendo iniziato l'attività qualche giorno prima, esattamente il 14 ottobre, non erano stati registrati a libro paga e matricola. Il verbale comminava la sanzione amministrativa in misura ridotta di euro 50 per ciascun dipendente non registrato, in applicazione dell'art. 195 T.U. n. 1124 del 30 giugno 1965 modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 758 del 1994 e prescriveva alla ditta di effettuare le registrazioni obbligatorie e di versare i contributi alle scadenze di legge. Successivamente gli atti con l'esito dell'ispezione venivano inviati all'Agenzia delle entrate - Ufficio di Torino 2, competente all'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal terzo comma dell'art. 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con la legge 23 aprile 2002, n. 73 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione delle attività detenute all'estero e di lavoro irregolare).

L'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, con atto n. R32LST400021 2004, irrogava le previste sanzioni per avere la ditta «impiegato lavoratori dipendenti non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria» e, applicando il metodo di calcolo dettato dal citato art. 3 della legge n. 73 del 2002, determinava la sanzione amministrativa nella misura minima di euro 46.840,96, sulla base del «costo unitario del lavoro risultante dal verbale» degli ispettori dell'INPS, che dal 1° gennaio 2003 al 16 ottobre 2003 ammontava ad euro 11.710,24 per ciascun dipendente.

Con ricorso depositato il 19 maggio 2004 si oppone il signor Bruno Fioratti nella sua qualità di legale rappresentante della società T.R. di Fioratti Bruno e C. S.n.c., il quale, essendo rappresentato e difeso dal rag. Antonio Moltoni, deduce due motivi d'impugnazione.

Con il primo di essi prospetta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3 della legge n. 73 del 2002 citata, per violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della «disparità di trattamento di casi uguali, nel senso che il criterio automatico di determinazione della sanzione, che prescinde dall'effettiva violazione considerando esclusivamente il momento in cui la stessa viene rilevata, lede in modo manifesto il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. La norma impugnata, infatti, prevede l'irrogazione della sanzione senza considerazione alcuna della durata effettiva del comportamento antigiusuridico ponendo sullo stesso piano contribuenti il cui comportamento antigiusuridico abbia avuto una durata completamente diversa, ma la cui violazione sia stata rilevata lo stesso giorno». Prospetta altresì un ulteriore profilo di violazione della Costituzione, pertinente alla «quantificazione automatica della sanzione (presunzione di inizio del lavoro irregolare al 1° gennaio dell'anno di constatazione dello stesso) che non dà al contribuente la possibilità di fornire alcuna prova contraria».

Con il secondo motivo d'impugnazione si duole che la norma di cui al citato terzo comma dell'art. 3 della legge n. 73 del 2002 escluda «il principio di specialità previsto dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981 (norma regolatrice dei procedimenti amministrativi cui possono essere ricondotte le sanzioni previste in materia di previdenza e assistenza) e l'istituto del cumulo giuridico sancito per le sanzioni fiscali dall'art. 12 del d.lgs. 472/1997» causando in tal modo «una sovrapposizione di sanzioni squisitamente amministrative a quella amministrativo fiscale senza possibilità alcuna di ricorrere ad istituti agevolativi» con «manifesta violazione del principio di proporzionalità tra sanzione e condotta antigiuridica».

In conclusione domanda che la commissione dichiari l'illegittimità del provvedimento di irrogazione sanzioni impugnato e consideri esaustiva la sanzione amministrativa di euro 108,00 già pagata, con vittoria delle spese di giudizio.

L'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate ha formulato le proprie controdeduzioni con l'atto di costituzione in giudizio depositato il 13 luglio 2004, controdeducendo che «la data di inizio della prestazione d'opera irregolare non è provata in alcun modo dalla società ricorrente e, pertanto, non è dato verificare da quanto tempo effettivamente i due lavoratori fossero in attività presso la T. R. di Fioratti Bruno S.n.c. Quanto all'affermazione di controparte di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3 del d.l. n. 2/2002, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, la contestazione è senz'altro fuori luogo. La norma richiamata infatti si colloca nel più vasto quadro normativo finalizzato all'emersione del lavoro sommerso ai fini del rilancio dell'economia ... ed intende sanzionare il comportamento illegittimo del datore di lavoro ... nella sua prima manifestazione e non nel suo perdurare, laddove il datore di lavoro omette la compilazione dei libri paga e contabile, che doveva avvenire prima dell'assunzione. Il riferimento temporale, che limita la base di calcolo della sanzione amministrativa per ciascun lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione, al solo periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di contestazione della violazione è a favore del datore di lavoro».

Quanto al secondo motivo del ricorso, l'ufficio locale obietta che la sanzione comminata dagli ispettori dell'INPS e la sanzione fiscale sono tra loro disomogenee e fanno capo a due enti diversi e non sono quindi tra di loro cumulabili ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 (disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie).

In conclusione l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate domanda che sia respinto il ricorso, con vittoria di spese e compensi.

La causa è stata trattata in pubblica udienza il 2 marzo 2005. Avendo la commissione deliberato di riservarsi la decisione, ed essendosi poi riunita a tale scopo in data 11 marzo, è pervenuta a ritenere rilevanti per la decisione del ricorso e non manifestamente infondate le prospettate violazioni dell'art. 3 e dell'art. 24 della Costituzione, mentre ha ritenuto manifestamente infondata l'altra questione relativa al cumulo giuridico delle sanzioni.

M O T I V I

1. — In punto di fatto, dall'esame del verbale di accertamento n. 709/09, si evince che la società ricorrente ha occupato due dipendenti dal 14 ottobre 2003, senza averli prima registrati a libro matricola. L'infrazione venne contestata alla ricorrente con verbale del 20 ottobre 2003 dagli stessi ispettori dell'Istituto nazionale di previdenza - INPS e, in forza di ciò, l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Torino 2, chiamata ad applicare la disposizione dettata dall'art. 3, commi 3 e 5 della legge n. 73 del 23 aprile 2002 che converte il d.l. n. 12 del 22 febbraio 2002, comminava la sanzione amministrativa di totali euro 46.840,96. Sanzione che l'ufficio tributario ha irrogato eseguendo correttamente l'applicazione della norma citata e calcolandola per ciascun lavoratore irregolare sulla base del costo del lavoro, nella misura prevista dal Contratto collettivo nazionale, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione.

Ritiene però il Collegio che la norma di cui al citato comma 3 dell'art. 3 della legge n. 12 del 2002, contrasti con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e che il giudizio in corso non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di illegittimità costituzionale.

L'irrogazione della sanzione introdotta con la suddetta norma tratta in modo uguale situazioni tra loro diverse ed in modo disuguale situazioni tra loro uguali.

Nel caso di specie la sanzione è commisurata ad un periodo decorrente dal 1° gennaio 2003 fino al 20 ottobre dello stesso anno, perché il termine finale coincide con la data di constatazione della violazione; se la constatazione dell'infrazione fosse avvenuta in un giorno molto più vicino al primo gennaio il periodo significativo per il calcolo sarebbe stato tanto più breve quanto più prossima essa fosse stata all'inizio dell'anno solare. Anziché di euro 46.840,96 pertinenti a 293 giorni, la sanzione comminata avrebbe potuto avere un valore di euro 1.598,66 se l'ispezione fosse avvenuta il 10 gennaio dello stesso anno. Appare cioè come irrazionale, se non arbitrario, il criterio dettato dal legislatore di commisurare in ogni caso l'entità della sanzione a decorrere dall'inizio dell'anno

in cui avviene la verifica della regolarità dell'assunzione dei lavoratori dipendenti; verifica che rappresenta anche il termine finale di computo del periodo oggetto della sanzione e può ovviamente oscillare nell'arco dell'anno in modo del tutto casuale e comunque connesso non alla condotta del trasgressore bensì alle scelte ed alla programmazione delle verifiche di competenza degli enti di vigilanza.

Si supponga, infatti, che le assunzioni avvengano durante l'anno precedente, ad esempio il 23 marzo e che l'ispezione si compia anche in questa ipotesi il 10 gennaio dell'anno solare successivo. Il periodo effettivo compreso tra le due date è anche in questo caso di 293 giorni, e su tale base nel caso di specie alla società ricorrente è stata irrogata la sanzione di euro 46.840,96; invece nel caso ipotizzato, e per la stessa durata di una non diversa condotta antigiusuridica, la sanzione da infliggere riguarderebbe solo 10 giorni ed ammonterebbe a euro 1.598,96.

La norma in esame, in altri termini, impone nella sua applicazione un criterio di palese discriminazione sulla base di elementi del tutto casuali e tratta in modo ingiustificatamente diseguale i soggetti trasgressori della normativa sulle assunzioni.

Non appare quindi infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, con riguardo all'irragionevolezza della norma di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 73 del 2002 ed al suo contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

2. — In base a quanto accertato dagli ispettori dell'Istituto nazionale previdenza sociale l'assunzione effettiva dei due lavoratori non registrati a libro matricola era avvenuta il 14 ottobre 2003, cioè solo pochi giorni prima della constatazione dell'infrazione. Eppure il trasgressore non può dedurre tale prova per contrastare quanto la legge presume in ogni caso: che il periodo di commisurazione debba comunque decorrere dal 1° gennaio. La natura assoluta di tale presunzione è connaturata alla struttura della norma: essa non sarebbe più applicabile qualora il termine iniziale fosse fatto decorrere da un giorno infrannuale. Se ciò avvenisse, l'interprete creerebbe una norma innovativa. Nel caso di specie, sebbene sia provato che l'infrazione sia durata solo pochi giorni, la sanzione di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge n. 12 del 2002 non avrebbe potuto essere dall'ufficio irrogata, o dalla Commissione tributaria rideterminata, senza fare decorrere il periodo sanzionato fin dal 1° gennaio: qualsiasi altra decorrenza creerebbe una norma nuova e diversa da quella voluta dal legislatore.

Viene in tal modo leso il diritto del contribuente a difendersi e quindi appare, non solo rilevante, ma non manifestamente infondato sollevare anche tale profilo di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 24 della Costituzione.

3. — L'altra questione relativa al cumulo delle sanzioni è apparsa al Collegio, riguardo al profilo di illegittimità costituzionale, manifestamente infondata. Essa potrà essere risolta, in base alla corretta interpretazione della legislazione ordinaria, con la pronuncia sul merito.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, giudica rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma della legge 23 aprile 2002, n. 73, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 febbraio 2002, n. 12;

Sospende il giudizio in corso e riserva ogni altra pronuncia in rito e in merito;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con la prova delle notificazioni e comunicazioni di cui all'art. 23, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina che a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Torino, addì 11 marzo 2005.

Il Presidente: MARITATI

Il giudice estensore: GRATTERI

N. 295

*Ordinanza del 10 novembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 maggio 2005)
emessa dal Giudice di pace di Terni nel procedimento civile tra Monetini Marco contro comune di Acquasparta*

Circolazione stradale - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione nei confronti del proprietario del veicolo che ometta di comunicare i dati del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Violazione del principio di uguaglianza - Disparità di trattamento a seconda che il proprietario sia titolare o meno di patente - Incidenza sui vincoli familiari - Violazione del principio di personalità della pena, estensibile alle sanzioni amministrative che incidono sulla persona.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, introdotto dal d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 [e modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1^o agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3 e 27, primo comma.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi degli artt. 134 cost. e 23 legge n. 87/1953 nella causa civile iscritta al n. 645/04 R.G. vertente tra Monetini Marco rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Leonasi ed elettivamente domiciliato presso la cancelleria del giudice di pace, giusta delega in calce al ricorso, opponente;

E Comune di Aquasparta, opposto.

F A T T O

In data 27 febbraio 2004 la Polizia municipale del comune di Acquasparta accertava con verbale n. AX 523/04 a carico dell'autovettura targata PG778023, intestata al ricorrente, la violazione dell'art. 142 comma 9 del c.d.s.

Per tale violazione, oltre alla sanzione pecuniaria di € 343,35, veniva irrogata la sanzione accessoria della decurtazione di dieci punti dalla patente di guida, come previsto dall'art. 126-*bis* del c.d.s., poiché l'istante non era stato in grado di comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento dell'infrazione, in quanto la stessa autovettura viene utilizzata da tutti i familiari e dai dipendenti dell'azienda di famiglia.

Il Monetini, con ricorso del 27 aprile 2004 contestava la legittimità dell'accertamento (mancanza della segnaletica con cui si dà informativa che la strada è sottoposta a controllo elettronico della velocità), chiedendo l'annullamento del relativo verbale e chiedeva che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis* comma 2 del c.d.s., nella parte in cui pone a carico del proprietario del veicolo la decurtazione dei punti connessa a violazioni commesse da terzi.

DIRITTO

Esaminati gli atti, questo giudice rileva che l'art. 126-*bis* del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (c.d.s.), così come inserito dal d.lgs. 15 gennaio 2002 n. 9, ha introdotto la patente a punti, prevedendo un credito di venti punti per ciascun soggetto, progressivamente decurtabili in misura diversa in occasione di infrazioni al codice della strada e prevedendo un articolato sistema di ripristino del punteggio iniziale.

Il secondo comma del citato articolo fa carico della suddetta decurtazione di punteggio, anzitutto al conducente dell'autovettura responsabile della violazione, e, nel caso di mancata identificazione dello stesso, a carico del proprietario del veicolo, salvo che questi non comunichi al competente organo di polizia, nel termine di trenta giorni dalla richiesta, i dati personali e della patente del conducente al momento dell'infrazione.

Questo giudice ritiene che il richiamato art. 126-*bis* comma 2 del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285 introdotto dal d.lgs. 15 gennaio 2002 n. 9 non sia conforme alla Costituzione e solleva pertanto questione di costituzionalità per i seguenti motivi.

Rilevanza della questione.

La circostanza che il ricorrente, non essendo in grado di indicare la persona del conducente al momento dell'infrazione, vada ad incorrere proprio nella sanzione accessoria di cui all'art. 126-*bis*, ritenuto incostituzionale, rende la questione rilevante ai fini del decidere, ai sensi dell'art. 23 n. 87/53.

Non manifesta infondatezza

Violazione dell'art. 3 della Costituzione:

il sistema sanzionatorio su indicato viola il principio di uguaglianza, potendo applicarsi soltanto ai proprietari di auto muniti di patente e mandando esenti coloro che ne sono sprovvisti. Si viene quindi a creare una disparità di trattamento fondata su di un elemento del tutto causale e contingente, quale il possesso della patente di guida.

Può inoltre scorgersi un aspetto antisociale nel sistema che consente al proprietario del veicolo colto in contravvenzione di sottrarsi alla sanzione della diminuzione dei punti, denunciando una persona diversa, che nella quasi totalità dei casi è un prossimo congiunto e ciò nella prospettiva di sottrarsi alla sanzione accessoria in questione. Conseguenza questa, indotta dal sistema normativo in esame, in contrasto con il nostro ordinamento che eleva i vincoli familiari a rango di valore costituzionalmente protetto (art. 29 e segg. cost.);

Violazione dell'art. 27, primo comma della Costituzione:

va premesso che il principio della personalità della pena, affermato con riferimento ai reati è estensibile alle violazioni amministrative che prevedano sanzioni afflittive nei confronti della persona. Tale natura afflittiva deve riconoscersi alla sanzione della decurtazione dei punti, in quanto incidente sulla libertà personale e sull'autonomia della locomozione nella sua pienezza. Così inteso, l'istituto di cui all'art. 126-*bis* c.d.s. urta contro i principi dello stesso sistema sanzionatorio del codice della strada, che, in piena coerenza con i principi costituzionali, prevede una solidarietà passiva del conducente e del proprietario solo per le sanzioni pecuniarie, mentre sancisce l'intrasmissibilità della sanzioni non pecuniarie a soggetti diversi da chi ha commesso la violazione e la loro estinzione alla morte del contravventore.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 cost. e 23 legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d.s.) in riferimento agli articoli 3 e 27 primo comma della Costituzione, nella parte in cui pone a carico del proprietario del veicolo la decurtazione dei punti connessa a violazioni commesse da terzi.

Sospende il presente giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri;

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Terni, addì 8 novembre 2004.

Il giudice di pace: QUIRICO

N. 296

*Ordinanza del 24 marzo 2005 emessa dal Tribunale di Verona
nel procedimento penale a carico di Esposito Giuseppe*

Processo penale - Procedimento per reati concernenti le armi e gli esplosivi - Giudizio direttissimo - Previsione, nell'interpretazione della Corte di cassazione, che il pubblico ministero proceda al giudizio direttissimo non solo fuori dei casi ma anche fuori dei modi previsti dall'art. 449 cod. proc. pen. - Irragionevole lesione del diritto di difesa e disparità di trattamento tra imputati - Violazione del principio di parità tra le parti .

- Disp. att. cod. proc. pen., art. 233.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo e 111, comma secondo.

IL TRIBUNALE

All'udienza del giorno 24 marzo 2005, nel procedimento instaurato nei confronti di Esposito Giuseppe ha pronunziato la seguente ordinanza.

In relazione al delitto di detenzione di un'arma da guerra, accertato nel 2001, l'imputato è stato citato con rito direttissimo ex art. 233 disp. att. c.p.p., che impone il rito direttissimo anche fuori dei casi disciplinati dalle norme ordinarie art. 449 c.p.p.) allorché si proceda per i reati in tema di armi e diffamazione.

Va rilevato che, come osservano anche le parti, il giudizio direttissimo è stato instaurato con richiesta avanzata dal p.m. in data 29 giugno 2004, cioè più di tre anni dopo l'accertamento del reato, e quindi ben oltre il termine dei quindici giorni dall'arresto o dalla iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro (previsti dell'art. 449 c.p.p.), atteso che il reato risulta accertato in data 4 aprile 2001.

Poiché tuttavia la norma di cui all'art. 233 disp. att. c.p.p., nell'imporre sempre il rito direttissimo, secondo il diritto vivente come desumibile dall'ormai costante indirizzo espresso dalla suprema Corte di cassazione, viene interpretata nel senso che essa deroghi non solo ai «casi» previsti dall'art. 449 c.p.p., ma anche alle forme «modi») regolate da tale ultima norma, appare non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della disposizione di cui all'art. 233 disp. att. c.p.p. come interpretata dalla suprema Corte, per contrasto con gli artt. 3 comma 1, 24 comma 2 e 111 comma 2 della Costituzione.

Il rito direttissimo si caratterizza invero per una notevole compressione, rispetto ai riti ordinari, della dimensione temporale e procedimentale delle garanzie difensive; l'esercizio dell'azione penale è disposto senza previo invio dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. e senza che pertanto l'imputato possa indicare prove a suo favore, chiedere indagini o di essere interrogato; non è prevista udienza preliminare ed il termine a comparire è solo quello di giorni tre, atteso che infatti non spetta il termine a comparire previsto per la citazione diretta o per il giudizio immediato, altro procedimento che, con quelli per direttissima, si caratterizza per una evidenza della prova, la cui sussistenza peraltro è sottoposta ad una valutazione del giudice che invece manca nei riti direttissimi «speciali», che prescindano dalla udienza di convalida dell'arresto.

Pur essendo vero che — come più volte ricordato dalla Corte costituzionale — legittimamente il Legislatore può diversamente articolare i tempi ed i modi del diritto di difesa a seconda della gravità del reato, della diversa concretezza delle esigenze difensive che ne discende, o di altre ragioni costituzionalmente apprezzabili, deve tuttavia evitare compressioni di detto diritto che siano prive di ragionevole fondamento, incorrendo altrimenti in violazione dell'art. 24 cost. per la irragionevole compressione dei diritti di difesa, dell'art. 3 cost. per la irragionevole disparità di trattamento che si va a realizzare tra imputati sottoposti a riti diversi, nonché dell'art. 111 comma 2 cost. per la ingiustificata attribuzione al p.m. di un potere, nella scelta del rito, svincolato da quei limiti che valgono a sostanziare la parità tra le parti.

Sicché va osservato che il sistema dei paradigmi procedimentali diversi da quello ordinario previsto dal codice ex art. 449 c.p.p. risulta costituzionalmente coerente laddove il venir meno di talune garanzie appaia compensato da un ampliamento di altre o dalla ricorrenza di presupposti che evidenzino la minore necessità di tali garanzie: ad es., nel giudizio immediato difetta l'udienza preliminare, ma ciò è in forza di una evidenza della prova che è affidata alla valutazione del giudice in termini brevi dalla iscrizione della notizia di reato, tale ristrettezza temporale fungendo da convalida sintomatica della evidenza della prova per non necessità di indagini; anche nel rito direttissimo difetta l'udienza preliminare, ma ciò è in forza di una convalida dell'evidenza probatoria operata dal giudice che convalidi l'arresto e proceda immediatamente a giudizio; nel rito monocratico, l'eventuale assenza dell'udienza preliminare appare compensata dal più lungo termine a comparire concesso alle parti per le indagini difensive e l'ar-

tiolazione della difesa; nel rito monitorio presupposto del decreto penale di condanna e un'evidenza probatoria valutata dal giudice con il decreto e suggerita dalla previsione normativa che la richiesta di decreto penale debba essere presentata dal p.m. entro il primo termine per il compimento delle indagini.

Si delinea pertanto un sistema in cui le compressioni dei diritti difensivi sono bilanciate da un'adeguata giustificazione, non potendo altrimenti esse sottrarsi alla duplice censura costituzionale della irragionevole violazione del principio di parità di trattamento con le garanzie assicurate agli altri imputati nei cui confronti non ricorrano i presupposti del rito speciale, e della violazione del principio di parità tra accusa e difesa: ed invero, laddove le varie norme in tema di obbligatorietà del rito direttissimo venissero intese — come la Corte di cassazione ormai costantemente le intende — nel senso dell'attribuzione al p.m. del potere di citare direttamente a giudizio l'imputato senza il termine e le forme previste in via ordinaria per reato di quella fascia di pena edittale, l'instaurazione del rito direttissimo si risolverebbe nell'attribuzione ingiustificata al p.m. di uno «strapotere» nell'esercizio dell'azione penale con negazione delle garanzie difensive nella fase precedente, sopprimendosi di fatto o comunque eccezionalmente comprimendosi la fase delle indagini preliminari ed addirittura quello stesso contraddittorio anticipato sulla prova che è offerto dall'art. 468 comma 3 c.p.p. (qui ricordandosi come nel rito direttissimo le parti possano presentare direttamente i propri testi senza previo deposito della relativa lista).

Tale giustificazione va quindi ricercata nell'interesse dello Stato — e più precisamente della collettività di cui lo Stato è ente esponenziale — alla pronta decisione in ordine a reati che si caratterizzano o per la loro estrema pericolosità per la pubblica incolumità (come quelli in tema di armi, o di violenza in occasione di accadimenti sportivi), o per la necessità di un pronto accertamento giudiziale della verità dei fatti (è il caso dei reati commessi con il mezzo della stampa, uno dei veicoli principali della diffamazione nell'età mediatica). Tale interesse appare tuttavia meritevole di tutela, nello stesso ordine di scelte operate con la disposizione di cui all'art. 449 c.p.p. dal Legislatore ordinario, solo alla condizione della ricorrenza di una situazione di evidenza della prova, come si deduce sia dalla subordinazione del rito direttissimo alla condizione della non necessità di particolari indagini (requisito non a caso previsto dal Legislatore in tutti i casi di rito direttissimo ordinario), sia dal dato sintomatico della possibilità per il p.m. di procedere al pronto esercizio dell'azione penale mediante richiesta nei termini di quindici giorni dall'arresto o iscrizione della notizia di reato (condizione espressamente prevista per il paradigma del rito direttissimo ordinario; laddove infatti il rispetto di tale breve termine ha una ricaduta di utilità ai fini difensivi, consentendo alla difesa di poter comunque ancora ricercare e chiedere utilmente prove a discarico, atteso che la vicinanza temporale della citazione in giudizio rispetto ai fatti di causa rende più difficile la dispersione della prova e più agevole l'individuazione logico-mnemonica della stessa (e cioè quell'attività di individuazione che generalmente richiede prima di tutto un'attività di messa a fuoco del ricordo dei fatti, resa più difficile dal trascorrere del tempo).

È solo in tale equilibrio di presupposti che il rito direttissimo appare trovare giustificazione costituzionale fuori dei casi di flagranza del reato o della confessione dell'imputato.

Sostiene invece la suprema Corte, con orientamento che nella sua costanza appare costituire diritto vivente, che non sia corretto affermare che allorché il Legislatore abbia inteso imporre il rito direttissimo fuori dei casi previsti dall'art. 449 c.p.p., abbia inteso derogare solo ai presupposti tipici (evidenza della prova data dalla flagranza o dalla confessione) del rito, ma non alle sue forme, e che non abbia rilevanza la distinzione concettuale operata dalla rubrica dell'art. 449 c.p.p. tra i casi ed i modi del giudizio direttissimo; sicché, a parere del collegio, appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 233 disp. att. c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 e 111 comma 2 cost., in considerazione delle argomentazioni svolte in precedenza; questione di evidente rilevanza nel presente giudizio, atteso che, laddove la norma in oggetto dovesse essere ritenuta incostituzionale, ne conseguirebbe la nullità dell'esercizio dell'azione penale e di tutti gli atti successivi, per omesso invio all'imputato dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. e mancanza dell'udienza preliminare.

Infatti, scaduti i termini per la proposizione del giudizio direttissimo nelle forme di cui all'art. 449 c.p.p. — modulo procedimentale cui il p.m. sarebbe obbligato in caso di accoglimento della questione che qui si solleva — ne conseguirebbe che l'accusa avrebbe dovuto procedere nelle forme ordinarie; infatti la violazione dell'obbligo di instaurazione del rito direttissimo stabilito dalla norma di cui all'art. 233 disp. att. c.p.p.), non avrebbe, in caso di accoglimento della presente questione di incostituzionalità, conseguenze processuali sulla possibilità di esercizio dell'azione penale in forme diverse dal rito direttissimo, potendo la stessa essere esercitata nelle forme ordinarie (si osservi tra l'altro come sia prassi diffusissima, ad es., procedere con udienza preliminare per i reati di diffamazione a mezzo stampa).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 233 disp. att. c.p.p. in relazione agli artt. 3 comma 1, 24 comma 2 e 111, comma 2 della Costituzione, nella parte in cui la suddetta norma di legge ordinaria consente al p.m. di procedere a giudizio direttissimo anche fuori dei modi previsti dall'art. 449 c.p.p.;

Sospende il procedimento fino alla pronunzia della Corte costituzionale;

Dispone comunicarsi il presente provvedimento ai Presidenti dei due rami del Parlamento e notificarsi lo stesso al Presidente del Consiglio ed all'imputato contumace.

Verona, addì 24 marzo 2005.

Il Presidente: SANNITE

05C0632

N. 297

Ordinanza del 30 luglio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 maggio 2005) emessa dal Tribunale di Milano sul ricorso proposto da Boulghalat Jaouad contro Prefettura di Milano

Straniero e apolide - Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Eseguitività immediata - Esecutività solo dopo il decorso del termine per la sua impugnazione, o in caso di proposizione del ricorso, sino all'udienza fissata per la decisione del ricorso stesso - Mancata previsione - Lesione del principio dell'inviolabilità personale - Incidenza sul diritto di difesa.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3.
- Costituzione, artt. 13 e 24.

IL TRIBUNALE

Letto il ricorso *ex art.* 13 d.lgs. n. 286/1998 proposto da Boulghalat Jaouad avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Milano n. 7420/Id/04 del 12 luglio 2004;

Visti gli atti del procedimento;

Letta la memoria della Questura di Milano pervenuta il 27 luglio 2004;

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 28 luglio 2004;

O S S E R V A

Il sig. Boulghalat Jaouad ha proposto tempestivamente ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Milano in data 12 luglio 2004, evidenziando in fatto:

di essere entrato nel territorio nazionale in condizioni di irregolarità;

di avere presentato in data 18 ottobre 2002 domanda di emersione ai sensi della legge n. 222/2002;

di avere ricevuto in data 6 luglio 2004 la notificazione del provvedimento di rigetto sulla predetta istanza e di avere presentato tempestivamente ricorso al tribunale amministrativo regionale avverso il predetto provvedimento;

di avere ricevuto in data 12 luglio 2004 la notificazione del provvedimento di espulsione decretato dal Prefetto di Milano unitamente al provvedimento del Questore di Milano contenente l'ordine di lasciare il Territorio dello Stato entro cinque giorni.

Il ricorrente ha prospettato, quindi, vari profili di illegittimità del provvedimento impugnato e ha chiesto, altresì, la sospensione *ex art.* 295 c.p.c., del presente procedimento sino all'esito del giudizio pendente davanti al giudice amministrativo relativo all'impugnazione del rigetto della domanda di emersione, nonché la sospensione del decreto di espulsione oggetto del presente ricorso.

All'udienza fissata per la discussione del ricorso è comparso il solo difensore del ricorrente, mentre la Questura di Milano ha fatto pervenire memoria e documenti.

Ritiene preliminarmente questa giudicante di dover esaminare un profilo di dubbia legittimità costituzionale della disciplina in esame, ritenuto rilevante ai fini della decisione.

Dispone l'art. 13, terzo comma, del d.lgs. n. 286/1998 che «l'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato».

L'art. 14 del citato decreto disciplina, poi, le modalità di esecuzione del decreto di espulsione, nelle varie forme, dell'accompagnamento alla frontiera, del previo trattenimento presso un centro di permanenza e assistenza temporanea, e, infine, dell'emissione, a cura del Questore, dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni, con indicazione delle conseguenze penali in caso di trasgressione.

A seguito del deposito del ricorso, da presentare entro sessanta giorni dalla notificazione del decreto di espulsione, il giudice deve decidere entro venti giorni, previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio, nella quale l'autorità che ha emesso il decreto «può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati» (art. 13-*bis* d.lgs. n. 286/1998).

La disciplina in esame non prevede espressamente il diritto del ricorrente di presenziare personalmente all'udienza fissata per la decisione del ricorso. Dispone, però (art. 13, comma 8), che lo straniero possa sottoscrivere il ricorso anche personalmente, che sia assistito da un difensore nominato dal giudice qualora ne sia sprovvisto e, ove necessario, da un interprete.

È certamente la nomina dell'interprete l'elemento qualificante che induce a ritenere che il legislatore abbia inteso garantire allo straniero il diritto di partecipare all'udienza, assicurandogli la possibilità di esprimersi e comprendere quanto viene detto dai presenti.

Tale garanzia, ritenuta da questa giudicante, come si dirà più avanti, indispensabile ossequio ai principi costituzionali del diritto di difesa enunciato dall'art. 24 della Carta costituzionale, viene di fatto vanificata dalla previsione, già citata, relativa all'immediata efficacia esecutiva del provvedimento di espulsione.

Anche nell'ipotesi più «blanda» di esecuzione del provvedimento di espulsione, consistente nell'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni dalla notificazione del provvedimento stesso, lo straniero non è posto in condizione di presenziare all'udienza, perché la mancata osservanza dell'ordine nel termine indicato è sanzionata penalmente dal comma 5-*ter* dell'art. 14, del d.lgs. n. 286/1998. È evidente che non può dirsi garantito dall'ordinamento il diritto dello straniero a presenziare all'udienza se per esercitarlo l'interessato deve contravvenire ad una disposizione penale (che tra l'altro, sino alla recentissima sentenza delle Corti costituzionale n. 223/2004) imponeva anche l'arresto obbligatorio.

Deve aggiungersi, per completezza, che l'art. 17 del d.lgs. n. 286/1998 ha disciplinato, per lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale, l'autorizzazione a rientrare in Italia «per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza», ma nulla ha previsto per lo straniero che, già espatriato a seguito di decreto di espulsione, abbia presentato ricorso avverso il decreto medesimo.

È opportuno evidenziare che, anteriormente alle modificazioni al d.lgs. n. 286/1998 introdotte con la recente legge n. 189/2002, la questione era stata, almeno in parte, oggetto di attenzione da parte del Legislatore.

Salvi i casi di accompagnamento immediato alla frontiera, infatti, l'esecuzione del decreto di espulsione veniva effettuata mediante intimazione a lasciare il territorio nazionale nel termine di quindici giorni. Poiché secondo la precedente disciplina il termine per proporre opposizione era di cinque giorni e il giudice doveva decidere entro i successivi dieci, lo straniero era posto in condizioni di non violare l'ordine di allontanamento (violazione dalla quale peraltro non scaturivano conseguenze penali) presenziando all'udienza fissata dal giudice del ricorso e attendendo la successiva decisione sullo stesso. L'eventuale accoglimento dell'opposizione non era reso vano dalla già avvenuta esecuzione dell'espulsione.

Ritiene questa giudicante, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che l'attuale sistema normativo, ed in particolare la previsione dell'immediata efficacia esecutiva del provvedimento di espulsione, coordinata con la concreta possibilità che l'esecuzione avvenga effettivamente, in caso di proposizione del ricorso avverso il provvedimento di espulsione, prima della udienza fissata per la sua discussione, contrastino con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, non consentendo all'interessato di partecipare a detta udienza.

Pare opportuno, a questo proposito, richiamare quanto già affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 198/2000: «Al riguardo si deve premettere che l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 286 dispone che «allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e

dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.». Anche allo straniero deve quindi essere riconosciuto il pieno esercizio del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione e tutelato altresì dal Patto internazionale sui diritti civili e politici stipulato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, ove all'art. 13 si stabilisce che «uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del presente Patto non può esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all'esame dell'autorità competente, o di una o più persone specificamente designate da detta autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine.». Principio analogo è poi ribadito nell'art. 1 del Protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98.».

La stessa Corte costituzionale, ancora, con la recentissima sentenza n. 222/2004, dichiarando incostituzionale l'art. 13, comma 5-*bis* del d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa, ha affermato che «insieme alla libertà personale è violato il diritto di difesa dello straniero nel suo nucleo incompressibile. La disposizione censurata non prevede, infatti, che questi debba essere ascoltato dal giudice, con l'assistenza di un difensore.».

La mancata previsione della sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di espulsione nella pendenza dei termini per la sua impugnazione e per la decisione nel merito della stessa, allo scopo precipuo di contentirgli la partecipazione personale all'udienza davanti al giudice, appare in contrasto, a parere di questa giudicante, con il diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione.

Tale contrasto è ravvisabile, vieppiù, nel caso di specie, in cui è lo stesso legislatore a prevedere (attraverso l'assistenza dell'interprete garantita dal comma 8, dell'art. 13) la presenza dello straniero all'udienza.

Sulla rilevanza.

La questione proposta è rilevante nel caso in esame, perché, non avendo lo straniero ricorrente presenziato all'udienza fissata per la comparizione delle parti, appare preliminare alla decisione sul merito qualificare la sua mancata comparizione, presumibilmente determinata dalla già avvenuta esecuzione dell'espulsione o dal timore di incorrere nella sanzione penale prevista dall'art. 14, comma 5-*ter*, del d.lgs. n. 286/1998.

La rimessione degli atti alla Corte costituzionale impone la sospensione del presente procedimento sino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale.

Poiché il ricorrente lo ha richiesto, si ritiene di dover disporre altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di espulsione impugnato.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui prevede che il provvedimento di espulsione sia «immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato», anziché disporre che esso sia esecutivo una volta decorso il termine per proporre ricorso o, in caso di proposizione, sino all'udienza fissata per la decisione sul ricorso medesimo, per violazione dell'art. 24 della Costituzione;

Sospende il presente procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale e sospende l'efficacia esecutiva del decreto di espulsione impugnato;

Ordina che, a cura della cancelleria, siano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale questo provvedimento sia notificato alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicato ai Presidenti della camera dei deputati e del Senato.

Milano, addì 29 luglio 2004

Il giudice: MASSENZ

05C0633

N. 298

*Ordinanza del 28 febbraio 2005 emessa dal Giudice di pace di Tropea
nel procedimento penale a carico di Incoronato Meyer*

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Citazione a giudizio dell'imputato - Avviso della possibilità di estinzione del reato a mezzo di condotte riparatorie - Mancata previsione - Indicazione numerica dei parametri costituzionali.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 21 (*recte*: art. 20).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

IL GIUDICE DI PACE

Vista la richiesta formulata dall'avvocato dell'imputato di sospendere il presente procedimento e di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale in relazione all'art. 21 del d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere a pena di nullità l'avviso da dare all'imputato circa la possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie, come previsto dall'art. 35 del citato decreto legislativo e che tale omissione viola fondamentali principi costituzionalmente garantiti all'imputato. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Rilevato che la questione non è manifestamente infondata perché:

l'art. 35 citato prevede, al primo comma, l'ipotesi di estinzione del reato nel caso in cui l'imputato abbia, prima dell'udienza di comparizione, provveduto alla riparazione del danno cagionato e di avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ascrittogli;

il comma terzo dello stesso articolo prevede la possibilità di sospendere il giudizio a richiesta dell'imputato per un periodo massimo di tre mesi di modo che possa provvedere agli adempimenti di cui al primo comma, qualora lo stesso dimostri di non averlo potuto fare prima;

l'art. 21 del d.lgs. n. 274/2000 non prevede, tra i requisiti necessari a pena di nullità della citazione a giudizio, l'avviso all'imputato che lo stesso può avvalersi della facoltà di cui ai citati commi primo e terzo dell'art. 35;

la mancanza del detto avviso determina una palese violazione dei principi costituzionali e in particolare degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, poiché l'imputato non viene reso edotto della possibilità di poter scegliere di avvalersi della possibilità di estinguere il reato ai sensi dell'art. 35 citato, facoltà che deve essere esercitata prima dell'udienza di comparizione;

il giudice non ha l'obbligo di informare l'imputato che può avvalersi di tale facoltà e pertanto l'eventuale differimento dell'udienza a tale scopo, presupponendo una giustificazione che l'imputato deve fornire, comporta la necessità che questi sia preventivamente informato;

rilevato che, per quanto finora argomentato, appare evidente che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla sollevata questione di legittimità costituzionale, incidendo questa sulla stessa validità della citazione a giudizio;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione sollevata;

Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria il presente provvedimento sia notificato alla parti private non presenti all'udienza, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicato ai Presidenti della due Camere del Parlamento.

Tropea, addì 28 febbraio 2005

Il giudice di pace: DE BLASI

05C0634

N. 299

*Ordinanza del 1° dicembre 2004 emessa dal Giudice di pace di Tropea
nel procedimento penale a carico di Caia Antonio*

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Citazione a giudizio dell'imputato - Avviso della possibilità di estinzione del reato a mezzo di condotte riparatorie - Mancata previsione - Indicazione numerica dei parametri costituzionali.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 21 (*recte*: art. 20).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Vista la richiesta formulata dall'avvocato dell'imputato di sospendere il presente procedimento e di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale in relazione all'art. 21 del d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere a pena di nullità l'avviso da dare all'imputato circa la possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie, come previsto dall'art. 35 del citato decreto legislativo e che tale omissione viola fondamentali principi costituzionalmente garantiti all'imputato, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Rilevato che la questione non è manifestamente infondata perché:

l'art. 35 citato prevede, al primo comma, l'ipotesi di estinzione del reato nel caso in cui l'imputato abbia, prima dell'udienza di comparizione, provveduto alla riparazione del danno cagionato e di avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ascrittogli;

il comma terzo dello stesso articolo prevede la possibilità di sospendere il giudizio a richiesta dell'imputato per un periodo massimo di tre mesi di modo che possa provvedere agli adempimenti di cui al primo comma, qualora lo stesso dimostri di non averlo potuto fare prima;

l'art. 21 del d.lgs. n. 274/2000 non prevede, tra i requisiti necessari a pena di nullità della citazione a giudizio l'avviso all'imputato che lo stesso può avvalersi della facoltà di cui ai citati commi primo e terzo dell'art. 35;

la mancanza del detto avviso determina una palese violazione dei principi costituzionali e in particolare degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, poiché l'imputato non viene reso edotto della possibilità di poter scegliere di avvalersi della possibilità di estinguere il reato ai sensi dell'art. 35 citato, facoltà che deve essere esercitata prima dell'udienza di comparizione;

il giudice non ha l'obbligo di informare l'imputato che può avvalersi di tale facoltà e pertanto l'eventuale differimento dell'udienza a tale scopo, presupponendo una giustificazione che l'imputato deve fornire, comporta la necessità che questi sia preventivamente informato;

rilevato che, per quanto finora argomentato, appare evidente che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla sollevata questione di legittimità costituzionale, incidendo questa sulla stessa validità della citazione a giudizio;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione sollevata;

Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, il presente provvedimento sia notificato alla parti private non presenti all'udienza, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicato ai Presidenti della due Camere del Parlamento.

Tropea, addì 1° dicembre 2004

Il giudice di pace: DE BLASI

05C0635

N. 300

*Ordinanza del 1° dicembre 2004 emessa dal Giudice di pace di Tropea
nel procedimento penale a carico di Fortunato Antonio*

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Citazione a giudizio dell'imputato - Avviso della possibilità di estinzione del reato a mezzo di condotte riparatorie - Mancata previsione - Indicazione numerica dei parametri costituzionali.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 21 (*recte*: art. 20).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

II GIUDICE DI PACE

Vista la richiesta formulata dall'avvocato dell'imputato di sospendere il presente procedimento e di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale in relazione all'art. 21 del d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere a pena di nullità l'avviso da dare all'imputato circa la possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie, come previsto dall'art. 35 del citato decreto legislativo e che tale omissione viola fondamentali principi costituzionalmente garantiti all'imputato, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Rilevato che la questione non è manifestamente infondata perché:

l'art. 35 citato prevede, al primo comma, l'ipotesi di estinzione del reato nel caso in cui l'imputato abbia, prima dell'udienza di comparizione, provveduto alla riparazione del danno cagionato e di avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ascrittogli;

il comma terzo dello stesso articolo prevede la possibilità di sospendere il giudizio a richiesta dell'imputato per un periodo massimo di tre mesi di modo che possa provvedere agli adempimenti di cui al primo comma, qualora lo stesso dimostri di non averlo potuto fare prima;

l'art. 21 del d.lgs. n. 274/2000 non prevede, tra i requisiti necessari a pena di nullità della citazione a giudizio l'avviso all'imputato che lo stesso può avvalersi della facoltà di cui ai citati commi primo e terzo dell'art. 35;

la mancanza del detto avviso determina una palese violazione dei principi costituzionali e in particolare degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, poiché l'imputato non viene reso edotto della possibilità di poter scegliere di avvalersi della possibilità di estinguere il reato ai sensi dell'art. 35 citato, facoltà che deve essere esercitata prima dell'udienza di comparizione;

il giudice non ha l'obbligo di informare l'imputato che può avvalersi di tale facoltà e pertanto l'eventuale differimento dell'udienza a tale scopo, presupponendo una giustificazione che l'imputato deve fornire, comporta la necessità che questi sia preventivamente informato;

rilevato che, per quanto finora argomentato, appare evidente che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla sollevata questione di legittimità costituzionale, incidendo questa sulla stessa validità della citazione a giudizio;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione sollevata;

Sospende il presente giudizio e ordina, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, il presente provvedimento sia notificato alla parti private non presenti all'udienza, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicato ai Presidenti della due Camere del Parlamento.

Tropea, addì 1° dicembre 2004

Il giudice di pace: DE BLASI

05C0636

N. 301

*Ordinanza del 17 febbraio 2005 emessa dal Giudice di pace di Cagliari
nel procedimento civile vertente tra Simbula Gianluca contro Comune di Cagliari*

Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria - Estensione ad altri soggetti in solido con l'autore della violazione - Contrasto con il principio della responsabilità personale del trasgressore.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 126-*bis*, comma 2, e 196, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, art. 24; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3.

Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Verbale di accertamento - Notificazione al trasgressore e, quando questi non sia immediatamente identificato, ai coobbligati solidali di cui all'art. 196 del codice della strada - Mancanza di effettiva tutela giuridica per il trasgressore indicato come tale dal proprietario del veicolo - Impossibilità di verifica sull'identificazione compiuta dal proprietario persona giuridica - Contrasto con parametro costituzionale numericamente indicato.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 201, comma 1, e 196, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, art. 24.

Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Proponibilità anche da parte dei coobbligati solidali di cui all'art. 196 del codice della strada - Conseguente possibilità che il giudizio si svolga fra soggetti privi della conoscenza diretta dei fatti - Difetto di contraddittorio - Contrasto con parametro costituzionale numericamente indicato.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 1.
- Costituzione, art. 111.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nella causa iscritta al n. 3340 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2004 promossa da: Simbula Gianluca, residente in Selargius, Via Montanaru s.n., ed elettivamente domiciliato in Cagliari, nella Via Macchiavelli n. 36, presso lo studio dell'avv. Marcello Lao che lo rappresenta in virtù di procura speciale in margine all'atto di opposizione, opponente;

Contro Comune di Cagliari, rappresentato anche disgiuntamente in forza di delega del 16 maggio 2002 dal comandante dott. Mario Delogu e dai dottori Giorgio Zangaris e Vincenza Soggiu, vigili urbani, tutti appartenenti al Corpo di Polizia municipale, elettivamente domiciliato a Cagliari in Via Roma n. 145 (palazzo civico), opposto.

Oggetto: ricorso *ex art. 204-bis* c.d.s. 22 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689.

La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti conclusioni:

In favore dell'opponente.

In via preliminare, inaudita altera parte, voglia disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del verbale di violazione del c.d.s. n. S-451480 del 16 gennaio 2004 del Corpo di Polizia municipale di Cagliari;

In via principale, ritenute la violazione della normativa richiamata nell'espositiva, per i motivi tutti in essa esposti, e per l'effetto la conseguente illegittimità del provvedimento impugnato, dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento del verbale di violazione del c.d.s. n. S.451480 del 16 gennaio 2004 del Corpo di Polizia municipale di Cagliari e di ogni altro atto di quello presupposto, prodromico, conseguente o comunque connesso;

In via egualmente principale, ritenute l'infondatezza, nel merito, del provvedimento di decurtazione di n. 6 punti dalla patente di guida di Simbula Gianluca e, per l'effetto, la sua illegittimità, disporre il conseguente annullamento di detto provvedimento, dell'intero procedimento e di ogni altro atto di quello presupposto, prodromico, consequenziale o comunque connesso;

In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.

In favore dell'opposto:

Voglia preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione ad agire del sig. Simbula Gianluca;

Ovvero, in subordine, dichiarare la legittimità del verbale opposto;

Con vittoria di spese da liquidarsi in via equitativa.

Svolgimento del processo

Con atto depositato in cancelleria in data 5 gennaio 2004 Simbula Gianluca proponeva ricorso contro il verbale di violazione del codice della strada n. S.451480 del 16 gennaio 2004 con il quale la Polizia municipale di Cagliari contestava alla Sole Industriale S.r.l. la violazione dell'art. 41, undicesimo comma c.d.s. perché nella stessa data il conducente del veicolo «autovettura marca Renault, targa BX268TF» nel comune di Cagliari, in via Dante, intersezione via Salaris, «proseguiva la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa», con l'avvertimento che la «violazione accertata comporta la decurtazione di n. 6 punti» dalla patente. Precisava che il predetto verbale conteneva l'invito alla persona giuridica destinataria della notifica dell'atto a fornire le generalità e il numero di patente della persona che al momento della violazione contestata era alla guida dell'autovettura oggetto dell'accertamento, pena le sanzioni di cui all'art. 180, ottavo comma c.d.s. Con comunicazione via fax trasmessa in data 24 maggio 2004 l'amministratore della S.r.l. Sole Industriale, geom. Piero Spadacino, indicava nell'odierno ricorrente, Simbula Gianluca, dipendente della società, il conducente dell'autovettura Renault targata BX268TF di proprietà della Società Sole Industriale S.r.l. al momento della presunta commessa violazione. Formulava le conclusioni sopra indicate. Con decreto del 9 luglio 2004, il giudice di pace fissava udienza per la comparizione delle parti per il giorno 1° dicembre 2004. Si costituiva il comune di Cagliari, rappresentato dai dott. Giorgio Zangaris e Vincenza Soggiu, depositando in udienza il fascicolo di parte contenente la comparsa di costituzione e risposta e la documentazione in esso indicata. Si eccepiva preliminarmente e pregiudizialmente la carenza di legittimazione ad agire del ricorrente. Deducevano che al ricorrente non era stata effettuata alcuna notificazione del verbale perciò non è configurabile in capo allo stesso la legittimazione ad agire. Si osservava che l'interesse giuridicamente rilevante ai fini della esperibilità del rimedio previsto dall'art. 22, legge n. 689/1981 era l'essere stato destinatario di un'autonoma, tempestiva contestazione o notificazione. Ed ancora si precisava che la comunicazione al comando accertatore da parte dell'intestatario del veicolo dei dati del conducente prevista dall'art. 126-bis c.d.s. era funzionale alla sola applicazione della decurtazione dei punti dalla patente, da adottarsi con provvedimento del dipartimento per i trasporti terrestri, avverso il quale il destinatario potrà eventualmente esperire gli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento. Formulava pertanto le conclusioni sopra indicate. L'opponente con nota autorizzata contestava in fatto ed in diritto il contenuto della comparsa di costituzione e risposta del comune. In particolare eccepiva che gli artt. 203 e 204-bis del c.d.s. individuava esplicitamente, con riferimento rispettivamente al ricorso al Prefetto ed al ricorso al giudice di Pace, nel trasgressore il soggetto legittimato in via principale a ricorrere, ed in alternativa ad esso gli altri soggetti di cui all'art. 196 c.d.s. coobbligati in solido. All'udienza del giorno 17 gennaio 2005 il giudice di pace, precisate le conclusioni, si riservava di decidere sulla eccezione proposta.

Motivi della decisione

Il caso sopra esposto ripropone la esigenza di un accertamento definitivo sulla legittimità costituzionale del nuovo codice della strada, soprattutto con riferimento ad almeno tre importanti profili:

1) preliminarmente si osserva che tutto il sistema sanzionatorio del c.d.s., così come quello penale, da cui peraltro discende, è fondato sul principio costituzionale della responsabilità personale del trasgressore *ex art. 3, legge 24 novembre 1981, n. 689*. Contrastano pertanto con l'art. 24 della Costituzione gli artt. 126-bis, secondo comma e 196 del c.d.s. nella parte in cui si estende ad altri soggetti l'obbligo al pagamento in solido con l'autore della violazione, della somma da questi dovuta comma primo, secondo e terzo *ex art. 196 c.d.s.* Ben si comprende lo spirito e la finalità della legge ma non a condizione di stravolgere il principio costituzionale sopra indicato.

2) Contrasta con l'art. 24 della Costituzione l'art. 201 primo comma c.d.s., nella parte in cui prevede che in caso di violazione non contestata immediatamente, il verbale con tutti i requisiti indicati nel medesimo articolo, deve essere notificato all'effettivo trasgressore e quando questi non sia stato identificato ai soggetti di cui all'art. 196. Questi ultimi hanno l'obbligo, pena la sanzione amministrativa di cui all'art. 180, di trasmettere entro i termini previsti, al dipartimento per trasporti terrestri, i dati personali del responsabile della violazione. A quest'ultimo verranno sottratti i punti dalla patente nella misura indicata dalla legge e il proprietario dovrà pagare la sanzione pecuniaria prevista con diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione. Contrasta pertanto con il dettato costituzionale l'art. 201 e 196 c.d.s. nella parte in cui prevede che l'autore indicato quale responsabile è di fatto privo di tutela giuridica ed inoltre soggetto alla più ampia discrezionalità del proprietario del veicolo, il quale, se persona giuridica, ha facoltà di indicare un nominativo quale responsabile della violazione senza alcun controllo o, possibilità, di verifica.

3) Contrasta con l'art. 111 della Costituzione l'art. 204-bis, primo comma, nella parte in cui prevede che possono proporre ricorso al giudice di pace anche «gli altri, soggetti indicati nell'art. 196 c.d.s.». Infatti, come nel caso sopra descritto, se l'opponente è una persona giuridica, il processo si svolge tra quest'ultima e la amministrazione che ha accertato la violazione. Processo quindi che si svolge tra parti prive della conoscenza diretta dei fatti e che devono fare ricorso alle dichiarazioni fatte, fuori dalla udienza, dagli interessati. Processo cartaceo e soprattutto privo del contraddittorio tra le parti. Nella situazione così descritta la decisione del giudice di pace potrà essere limitata ad un esame sulla legittimità degli atti, ma non certamente sul merito dei fatti.

P. Q. M.

Ritenendo non manifestamente infondati i motivi di illegittimità costituzionale degli artt. 126, secondo comma, 196, primo, secondo e terzo comma, 201, primo comma e 204-bis primo comma della legge 1° agosto 2003, n. 214, sospende ai sensi dell'art. 295 c.p.c il processo e rimette gli atti a codesta on. Corte costituzionale.

Cagliari, addì 31 maggio 2005

Il giudice di pace: SANNA

05C0637

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G505023/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 5 0 6 0 8 *

€ 5,00